



Comune di Sporminore Provincia di Trento

VARIANTE 2018

art. 39 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE **RAFFRONTO**

IL PROGETTISTA:
arch. Andrea Miniucchi

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
Dott. Arch. ANDREA MINIUCCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 919

Sporminore, ottobre 2020

Adozione
Adozione definitiva
Approvazione
Pubblicazione sul B.U. R. TAA

Delibera del Commissario ad Acta n. 02 dd. 07.06.2019
Delibera del Consiglio Comunale n. 04 dd. 23.07.2020
Delibera G.P. n. 1714 dd. 30.10.2020
n. 46 dd.12.11.2020

TITOLO PRIMO

IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE

CAPITOLO I° (DEL TITOLO PRIMO)

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 DOCUMENTI DEL PIANO

1. Il Piano Regolatore Generale del territorio comunale, in seguito chiamato per brevità anche P.R.G., è costituito dai seguenti elaborati:
 - la Relazione illustrativa **generale, in seguito chiamata per brevità anche RG;**
 - le Norme di Attuazione (**in seguito chiamate per brevità anche NA.**
 - **L'Allegato "Programmazione urbanistica del settore commerciale" Variante 2015**
 - Le tavole Urbanistiche **suddivise nei seguenti sistemi ;, in seguito chiamate per brevità anche TU:**
 - **SISTEMA AMBIENTALE in scala 1:5.000**
TAV. AMB.01 – DOSS BROZZANA
TAV. AMB.02 – SPORMINORE
TAV. AMB.03 – PASSO DELLA BOCCARA, MONTE ROCCA, PRA' DI GIOVO
 - **SISTEMA INSEDIATIVO in scala 1:5.000 e in scala 1:2.000**
TAV. INS.01 – DOSS BROZZANA
TAV. INS.02 – SPORMINORE
TAV. INS.03 – PASSO DELLA BOCCARA, MONTE ROCCA, PRA' DI GIOVO.
 - **TAV.A - SPORMINORE**
TAV.B – MASO MILANO, MAS DEL VAS, VILLETTA
TAV.C – CASTELLO, MASO MANARA, MASO TRENTINI
 - **TAV. LEGENDA DEL SISTEMA AMBIENTALE E DEL SISATEMA INSEDIATIVO**
 - **1.2.1 – TSA – TAVOLA DEL SISTEMA AMBIENTALE 1:100001:5000**
 - **1.2.2 – TSU – TAVOLA DEL SISTEMA URBANISTICO 1:10000 – 1:5000 1:2000**
 - **1.2.3 – TSU CA – TAVOLA DEL SISTEMA URBANISTICO – STRALCIO DEI CENTRI ABITATI 1: 1440 – Variante 1997**

Art. 2 DISCORDANZE NEL P.R.G.

1. In caso di discordanza tra il presente PRG e altre normative, si ricorda la prevalenza delle normative secondo i consueti criteri di forza delle medesime. Nello specifico si citano fra gli altri i seguenti:
 - 1.1 R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e s.m. ed int. e relativo regolamento R.D. 16.5.1926, n. 1126 in materia di tutela del vincolo idrogeologico;
 - 1.2 D.LGS. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Nel caso in cui diversi documenti del PRG prevedessero normative in modo tra loro contrastante, si dovrà adempiere alla norma che, nell'ordine, risulta indicata da:
 - le presenti Norme di Attuazione;
 - **le tavola Urbanistica TSU;**

- gli elaborati cartografici del Sistema Ambientale e del Sistema Insediativo in sala 1: 5.000
- le tavole delle Autorizzazioni TSA e TSG;
- gli elaborati cartografici del Sistema Ambientale e del Sistema Insediativo in scala 1:2.000.
- la Relazione generale e suoi allegati.

Art. 3 APPLICAZIONE DEL PRG

1. Il PRG si applica alla totalità del territorio Comunale, ad esclusione degli ambiti individuati come centri storici o centri storici isolati all'interno dei quali si applica il PRGIS "Piano Regolatore Generale degli insediamenti storici" Approvato con Delibera della G.P. n. 775 di data 12.05.2015 e successive varianti.
2. L'applicazione del PRG avviene secondo le indicazioni contenute nei sistemi cartografici letti nel loro complesso contemporaneamente, oltreché secondo le prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione e le indicazioni della Relazione Illustrativa.
3. Il PRG demanda al Regolamento Edilizio Comunale, in seguito chiamato per brevità anche REC, i criteri della disciplina tecnico amministrativa e le norme sanitarie.
4. Per quanto non considerato esplicitamente nel PRG, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti sovraordinati, sia a livello provinciale che a livello nazionale.

Art. 4 ATTUAZIONE DEL PRG

1. Il PRG si attua attraverso gli strumenti urbanistici previsti ~~ai capi IX e XI del titolo II della L.P. 4 marzo 2008, n.1, dalla legge provinciale 4 agosto 2015 n.15~~, nonché, nelle restanti parti del territorio comunale, attraverso gli interventi diretti di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio.
2. La pianificazione subordinata prevista dai piani attuativi e dagli strumenti urbanistici della perequazione e della compensazione si applica obbligatoriamente solo nelle parti del territorio comunale specificatamente assoggettate ai medesimi e secondo le prescrizioni contenute nel PRG.
3. I Piani di grado subordinato hanno carattere esecutivo e costituiscono riferimento complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, a loro volta soggetti a **titolo edilizio e concessione edilizia** nel rispetto delle indicazioni del PRG e delle norme congruenti.
4. **I beni ricompresi all'interno della perimetrazione delle aree e dei manufatti isolati individuati in cartografia come insediamenti storici sono soggetti alle dettagliate prescrizioni di carattere operativo precise al titolo III delle presenti Norme di Attuazione.**

**CAPITOLO II°
(DEL TITOLO PRIMO)**

**DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI
DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Art. 5 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni definiti della legge urbanistica provinciale e specificati all'art. 3 del "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. e s.m. e i.

Art. 5bis DOTAZIONE DI PARCHEGGI DI PERTINENZA.

1. A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia e regolati dall'art. 86 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione si applicano le disposizioni contenute al Titolo I Capo 3 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m. e i.

Art. 5ter OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1. Per la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si rimanda alle disposizioni contenute all'art.12 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 5quater INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE ED USO DEL TERRITORIO.

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale come definite dall'art. 49 della legge urbanistica provinciale e disciplinate dal regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.G.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg). e s.m. e i.

1. Costruzione

E' qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati e edifici di cui al punto seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti ai fini urbanistici e paesaggistici.

2. Edificio o fabbricato

E' qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni.

3. Fronte

E' la proiezione ortogonale al piano della facciata incluse le parti arretrate.

4. Destinazione d'uso

E' il complesso di usi o di funzioni ammessi dal PRG per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:

- a) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'art. 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee;
- b) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per tempo libero e vacanze, alberghiero, extra alberghiero e ricettivo in genere, ecc.)

5. **Lotto**

E' la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini dell'individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.

Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade esistenti o di P.R.G., ferrovie, corsi d'acqua, da lotti già edificati o da limiti di zona.

Qualora il lotto sia non modificabile la superficie del lotto minimo è ridotta del 25 %.

6. **Altezza del fabbricato (H)**

E' la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna ovvero dal piano di spiccato, e l'intradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, come riportato nello schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici, nonché le rampe e le scale necessarie per dare accesso ai piani interrati o seminterrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inserisce totalmente.

7. **Altezza di interpiano (h)**

E' la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale.

8. **Altezza utile (hu)**

E' la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontiui, si calcola la media ponderale.

9. **Piano di spiccato**

E' l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale e del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG e da concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato. Nei piani attuativi, qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione plani altimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti. Nei piani attuativi, qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione plani altimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti.

10. **Sedime**

E' l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni.

11. **Il volume edilizio (Ve)**

E' il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro o fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio.

Nel calcolo del volume non si considera la rampa di accesso ai garage incassata rispetto al piano di campagna, se di larghezza non superiore ai 5,00 m.

Sono esclusi dal volume i porticati liberi, (eccetto i vani scala chiusi, i vani ascensore, i vani portineria, ecc.), i cavedi, i balconi, i volumi tecnici e quelli relativi ad impianti tecnologici e funzionali, le serre. Le tettoie e le analoghe strutture con un solo lato aperto sono da considerarsi volume.

12. **Volume fuori terra (Vft)**

E' il volume emergente dal piano di spiccato.

13. **Volume entro terra o interrato (Vi)**

- ~~E' il volume completamente interrato.~~
- 14. Rapporto di copertura (Re = Sc/Sf)**
~~E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto.~~
- 15. Distanze tra gli edifici o dai confini (De,De)**
~~E' il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative dell'art. 58 della legge urbanistica provinciale.~~
- 16. Le distanze dalle strade (Ds)**
~~Sono disciplinate dall'art. 64 della L.P. 1/2008, e dalle relative disposizioni attuative.~~
- 17. Superficie territoriale (St)**
~~E' un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.~~
- 18. Superficie fondiaria (Sf)**
~~E' la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile ai fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato.~~
- 19. Superficie aziendale (Sa)**
~~Si considera come superficie aziendale l'intera superficie di proprietà utilizzata dall'azienda ricadente nel territorio del Comune e dei Comuni confinanti avente destinazione d'uso agricola. Alle aziende zooteniche è consentito il conteggio delle aree classificate catastalmente a pascolo.~~
- 20. Indice di edificabilità (Ie = Vft/Sf)**
~~E' il rapporto tra il volume (volume fuori terra Vft) e la superficie fondiaria del lotto. Qualora il lotto rientri in zone omogenee per destinazione funzionale ma aventi diverso indice di edificabilità, ai fini della determinazione del volume fuori terra Vft i relativi volumi possono sommarsi, nel rispetto degli altri parametri edificatori di zona.~~
- 21. Indice di edificabilità agricola (Iea = V/Sa)**
~~E' il rapporto tra il volume e la superficie aziendale.~~
- 22. Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui = Si/Sf)**
~~E' il rapporto tra la superficie interrata e la superficie fondiaria.~~
- 23. Superficie coperta (Sc)**
~~E' il volume comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze.~~
- 24. Limite dell'edificazione**
~~E' l'area individuata graficamente entro la quale deve essere realizzato il nuovo edificio nel rispetto della superficie coperta massima consentita e nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici (distanze, fasce di rispetto,...).~~
- 25. Superficie interrata (Si)**
~~E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti interrate del fabbricato, al lordo dei muri perimetrali, con esclusione delle rampe di accesso a cielo libero, delle intercapedini di larghezza netta non superiore a m. 1,50 e delle bocche di lupo. Nel computo della superficie interrata deve comprendersi anche la superficie coperta degli edifici nuovi od esistenti anche se non dotati di locali interrati.~~
- 26. Superficie utile lorda (Sul)**
~~E' la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati.~~
- 27. La superficie utile netta (Sun)**
~~E' la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisorii dell'edificio, dei vani scala, vani ascensori e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi a piano terra, qualora costituiscano parti comuni.~~
- 28. Superficie permeabile (Sp)**
~~E' la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde aequifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscono tale permeabilità.~~
- 29. Volumi tecnici**
~~Sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.~~
- 30. Volume residenziale**
~~Il volume residenziale, nelle zone ove è fissato un valore massimo, è dato dalla superficie utile lorda della parte residenziale (comprese le murature perimetrali esclusive e metà delle murature condivise con altre funzioni) per la relativa altezza misurata dal piano di calpestio all'estradosso del soiaio o del tetto escluso il manto di copertura. Escluso il vano scala ma comprese le eventuali scale interne all'alloggio.~~

31. Piano di campagna

E' la superficie del terreno come risulta allo stato di fatto, documentato da rilievo planimetrico, sul quale deve essere impostato il fabbricato.

Qualora la morfologia del terreno lo richieda, in relazione alle quote delle strade, delle infrastrutture, dei terreni limitrofi, può essere consentito, per un migliore assetto dell'area, modificare il piano di campagna esistente.

Il nuovo piano di campagna dovrà risultare da specifico progetto che dovrà contenere le motivazioni e le giustificazioni dell'intervento.

La richiesta di modifica del piano di campagna può essere allegata alla domanda di concessione ad edificare con specifica separata documentazione.

32. Edificio esistente

Per edificio esistente si intende un edificio o parte di esso esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme o alla data precisata nei singoli articoli di riferimento.

Il termine edificio è riferito solo a quei fabbricati che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti quali baracche, tettoie e simili ovvero strutture prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno, lamiere, ondulati o materiali simili.

33. Costruzione intatta

Per costruzione intatta si intende una costruzione tutta sotto il livello del piano di campagna e che può presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all'accesso larga non più di 4,5 m sull'apertura.

Tale costruzione non è soggetta all'obbligo di rispettare le distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade come previsto per i volumi fuori terra, salvo i divieti posti dalle fasce di rispetto stradali.

34. Abitazione stagionale

Edificio in cui è consentito l'uso abitativo non permanente e nel quale è vietato stabilirvi la residenza o il domicilio.

L'utilizzo dell'edificio non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione di servizi pubblici ad onere della collettività quali infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua, depurazione delle acque reflue, fornitura di energia elettrica e termica, strade, sgombero neve, asporto dei rifiuti solidi, fornitura di servizi di trasporto.

La dotazione di eventuali infrastrutture a servizio del singolo edificio è a carico del proprietario, a termini dell'art. 61 comma 5, della L.P. 1/2008.

35. Allineamento obbligatorio


E' la posizione individuata sulla cartografia che le facciate devono obbligatoriamente rispettare.

36. Spazi di parcheggio

E' la somma, calcolata secondo multipli interi, della superficie netta dei singoli posti di parcheggio misurata con le dimensioni minime previste dalle tabelle 3, 4 e 5 allegate.

L'eccedenza della superficie del posto di parcheggio, rispetto alla superficie corrispondente alle dimensioni minime previste, costituisce spazio di accesso e di manovra.

**SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI
MISURAZIONE**



COMUNE DI SPORMINORE
PROVINCIA DI TRENTO

Art. 6

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

1. E' ammesso l'intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano esecutivo di grado subordinato.
2. L'intervento edilizio diretto è soggetto al rilascio di **specifico titolo edilizio in conformità alle disposizioni contenute nella Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.** ~~concessione ad edificare o di denuncia di inizio attività e riguarda tutte quelle opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e per le opere pubbliche di cui agli articoli 108, 109, 110 e 111 della L.P. 1/08.~~
3. ~~La denuncia di inizio attività ad edificare è ammessa per gli interventi elencati nell'articolo 105 della L.P. 1/08.~~
4. Nelle aree assoggettate ai piani esecutivi di grado subordinato, **il permesso di costruire o l'equivalente titolo edilizio, la concessione o l'autorizzazione edilizia** è subordinato all'approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni, ~~ad esclusione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che sono sempre ammessi.~~
5. **Fino all'approvazione dei piani attuativi sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 49 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.**

Art. 7

PIANI ATTUATIVI (PA)

I.P.A. sono regolamentati dal titolo VI delle presenti note. Sono:

- 1.1 i piani attuativi d'iniziativa pubblica;**
- 1.2 i piani attuativi d'iniziativa privata;**
- 1.3 i piani attuativi d'iniziativa mista pubblico-privata.**

1. La cartografia indica con apposita simbologia il perimetro delle aree dove si applicano obbligatoriamente i piani attuativi. Tali piani devono comprendere l'intera superficie come delimitata delle singole aree. Nelle aree di nuova espansione non soggette all'obbligo di piani attuativi i proprietari possono in ogni caso procedere ad elaborare piani attuativi nei termini previsti dalla **legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 e s.m.**
2. **Nelle zone di cui al comma 1 rilascio del titolo edilizio è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo le disposizioni contenute al Titolo II capo III della legge urbanistica provinciale, al Capo IV del Decreto del Presidente della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg e nelle presenti norme di attuazione.**
3. **I Piani Attuativi previsti dall'art. 50 della legge urbanistica provinciale sono i seguenti:**
 - RU - Piano attuativo di riqualificazione urbanistica**
 - PEA Piano attuativo per specifiche finalità - edilizia pubblica o agevolata.**
 - PIP - Piano attuativo per specifiche finalità - insediamenti produttivi**
 - PL - Piano di lottizzazione**
4. Il P.A. deve rispettare le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità riportate nelle planimetrie del P.R.G. formulando anche tracciati diversi. Nei P.A. sono puramente orientativi gli indirizzi tipologici prescritti per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione.
5. **Nei Piani di Recupero individuati dal PRG all'interno delle perimetrazioni degli insediamenti storici valgono anche le specifiche disposizioni riportate al Capitolo Primo del Titolo III delle presenti Norme.**
6. I piani attuativi sono individuati **in cartografia del PRG** e normati al titolo VI delle presenti norme di attuazione.
7. **Fino all'approvazione dei piani attuativi sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 49 della legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 e s.m.**
8. **All'interno dell'ambito assoggettato a Piano di Recupero PR.01 si applicano anche per la parte esterna all'ambito del centro storico le disposizioni contenute nelle NTA del PRGIS .**
9. **I piani attuativi e i piani di lottizzazione approvati alla data di prima adozione della Variante 2018, mantengono inalterata la denominazione e i parametri urbanistici previsti nelle norme di attuazione vigenti alla data di loro approvazione. Al termine del periodo di efficacia si applicano le disposizioni contenute all'art. 54 della legge urbanistica provinciale.**

Art. 8

CONTENUTI DEI PIANI ATTUATIVI

1. I Piani Attuativi devono contenere gli elementi elencati negli articoli del capo **III IX** del Titolo II della LP**15/2015 1/08 e all'art. 5 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.**
2. ~~A completamento di quanto precisato dalla L.P. 1/08, dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:~~
 - 2.1. ~~Inquadramento territoriale alla scala del PRG comprendente tutte le zone adiacenti anche esterne al PA, le indicazioni del PRG nonché la viabilità di accesso;~~
 - 2.2. ~~Planimetrie Generali dello stato di fatto e di progetto in scala non inferiore ad 1: 500 con indicazione delle quote altimetriche e delle curve di livello, sezioni e profili alla stessa scala, in numero sufficiente ad illustrare compiutamente il progetto. Le quote devono essere relazionate a punti fissi inalterabili;~~
 - 2.3. ~~Planimetrie Generali di progetto in scala non inferiore ad 1: 500 redatte secondo le caratteristiche di cui al successivo punto 3, con stralci in scala 1: 200 (sezioni, piante, profili) che illustrino i caratteri dell'intervento edilizio, gli schemi distributivi e dei percorsi, le quote di riferimento.~~
3. ~~I Piani di Lottizzazione devono seguire le disposizioni specificate agli artt. 42 e 50 della L.P. 1/08. Inoltre essi devono prevedere come di seguito:~~
 - 3.1 ~~rappresentazioni grafiche:~~
 - 3.1.1 ~~lo stato di fatto;~~
 - 3.1.2 ~~l'eventuale suddivisione in lotti;~~
 - 3.1.3 ~~la planimetria degli edifici previsti;~~
 - 3.1.4 ~~la sistemazione degli spazi esterni;~~
 - 3.1.5 ~~gli elementi costruttivi di riferimento;~~
 - 3.1.6 ~~il progetto di massima delle costruzioni redatto secondo i criteri di attuazione della tutela ambientale;~~
 - 3.1.7 ~~il capitolo speciale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione con elenco prezzi contenente la descrizione dettagliata delle singole voci redatto sulla base dei prezzi informativi emanati dal Dipartimento Opere Pubbliche della PAT;~~
 - 3.1.8 ~~il computo metrico estimativo dettagliato delle opere di urbanizzazione e delle somme a disposizione distinte in forniture dirette, spese tecniche nella misura massima del 10% delle opere e forniture, oneri fiscali e di previdenza professionale, nonché accantonamento per imprevisti nella misura compresa tra il 5 ed il 10 % dell'importo delle opere e forniture;~~
 - 3.2 ~~la relazione tecnico-descrittiva;~~
 - 3.3 ~~i dati tecnico-urbanistici degli interventi, riferiti agli strumenti di pianificazione in vigore;~~
 - 3.4 ~~uno schema di convenzione.~~

Art. 8.bis AREE SOGGETTE A PROGETTI CONVENZIONATI

1. **Il PRG individua con apposita grafia le aree che si attuano mediante il rilascio di permessi di costruire convenzionati secondo le disposizioni dell'art. 84 della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15.**
2. Gli ambiti individuati nella cartografia del PRG assoggettati a progetto convenzionato sono i seguenti:
PC.01 – Sporminore “via Castel Sporo”.
PC.02 – Sporminore “Cianp Grant”
3. **Le aree soggette a progetto convenzionato sono normate al titolo VI delle presenti norme di attuazione.**

Art. 9 FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

1. Il fabbisogno di edilizia abitativa economico popolare potrà essere soddisfatto all'interno delle aree di nuova espansione, nelle aree di ~~completamento e negli edifici compresi nei perimetri degli insediamenti storici~~, compatibilmente con le norme di legge in vigore, previa individuazione delle aree con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 10

PIANO COMPRENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Il piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, dalla demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, previsto

dall'art. 65, comma 2 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti costituisce variante al PRG (art. 33 della L.P. 1/08).

2. Le aree destinate allo smaltimento degli inerti, una volta esaurita la loro potenzialità, dovranno essere recuperate attuando le disposizioni di cui ai successivi articoli 46 ed 93.

Art. 11

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. Al fine di una corretta interpretazione delle norme di piano, chiunque intenda eseguire opere di trasformazione d'uso e di consistenza di un immobile, area o edificio, può preventivamente richiedere al Sindaco del Comune in cui avviene la trasformazione che gli sia rilasciato un certificato di destinazione urbanistica in cui siano specificate le prescrizioni urbanistiche relative alle particelle catastali pertinenti all'immobile da trasformare.

Art. 12

TIPOLOGIE EDILIZIE

1. Il P.R.G. distingue nelle zone residenziali tre tipi di tipologie edilizie:
 - 1.1. mono o bifamiliare: si tratta di costruzioni isolate, costituite da una o da due unità abitative aggregate;
 - 1.2. in linea o a schiera: si intendono edifici a struttura seriale contenenti più di due abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare direttamente con l'esterno o attraverso anditi comuni;
 - 1.3. a blocco: si intendono tutte le altre costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi comunicano con l'esterno esclusivamente mediante anditi comuni (condomini, case a grappolo, ecc.).
2. Il P.R.G. distingue nelle zone produttive o commerciali due tipologie edilizie:
 - 2.1. tradizionale: si tratta di edifici compatti, con coperture a più falde, dove viene integrata la residenza dell'imprenditore con la sede produttiva dell'azienda;
 - 2.2. a capannone: si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con elementi seriali in calcestruzzo armato, metallo o legno, caratterizzati dall'aggregazione di elementi di semplice geometria.
 - 2.3. a malga: è la tipologia specifica dei fabbricati a servizio dell'agricoltura, quali stalle, depositi agricoli, ..., caratterizzata da corpi di fabbrica allungati, con copertura a due falde.

Art. 13 OMISSIONE EDIFICI SOGGETTI A DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

1. ~~Sono considerati edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione quei manufatti esistenti che, in considerazione del loro degrado edilizio ed architettonico, pregiudicano la sicurezza pubblica e/o quei manufatti situati in posizione tale da costituire grave pregiudizio alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o al disegno urbanistico complessivo del Piano, per i quali si prescrive la demolizione senza ricostruzione. Per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione senza aumento di volume.~~

Art. 14 INSTALLAZIONE DI TUNNEL MOBILI E SERRE A SCOPO AGRONOMICO

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano le definizioni previste all'art. 70 comma 1 lett. c), d), e) del Regolamento Edilizio-Urbanistico provinciale.
 - a) "serra propriamente detta": la costruzione o l'impianto, che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, destinato esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali sono necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente. La serra è realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce ed è stabilmente infissa al suolo, di tipo prefabbricato o eseguita in opera;
 - b) "tunnel permanente": la serra realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da film plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato o d'altro materiale rigido trasparente. Il tunnel permanente può essere dotato di impianto di riscaldamento. L'utilizzo dei tunnel permanenti non è stagionale, ma assimilabile a quello della serra propriamente detta;
 - c) "tunnel temporaneo": la struttura realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggiante, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura,

~~superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura.~~

2. ~~Il titolo edilizio necessario per la realizzazione di tunnel (temporanei e permanenti) e di serre è stabilito dalla Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15. di Le serre ed i tunnel permanenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio di attività e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, della legge urbanistica.~~
3. I tunnel permanenti e temporanei possono essere realizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 98, comma 2, della legge urbanistica provinciale, **87 del Regolamento Edilizio- Urbanistico provinciale** anche in aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) ~~non esistono prevalenti ragioni igienico-sanitarie;~~
 - b) ~~non esistono limitazioni espressamente stabilite da norme o atti amministrativi settoriali;~~
 - c) ~~sono rispettate le distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal regolamento edilizio. In assenza di specifiche disposizioni in merito nel regolamento edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze;~~
 - d) ~~l'interessato si impegna a rimuovere tempestivamente le strutture, su richiesta del comune, se è necessario rendere libera l'area ai fini dell'utilizzazione prevista dal piano regolatore generale.~~
4. ~~Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti e temporanei devono essere completamente rimosse.~~
5. ~~Se il comune accerta il mancato rispetto dell'obbligo di rimozione dei tunnel nei casi previsti dal comma 3, lettera d), e dal comma 4, ordina, previa diffida, la rimozione delle strutture entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il comune può provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti.~~

6. Devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

3.1 Altezza massima:

- A) tunnels **leggeri temporanei** m 3,00
B) tunnels **pesanti permanenti** m 4,00
C) serre m 5,00

3.2 Distanze minime dai confini:

- A) tunnels **leggeri temporanei** m 1,50
B) tunnels **pesanti permanenti e serre:** m ~~— 5,00~~ Vedi norme provinciali in materia richiamate all'art. 17 delle NTA.
C) serre m ~~— 5,00~~

3.3 Distanze minime dagli edifici esterni al lotto:

- A) tunnels **leggeri temporanei** i m 3,00
B) tunnels **pesanti permanenti e serre:** m ~~— 10,00~~ Vedi norme provinciali in materia di distanza richiamate all'art. 17 delle NTA.
X) serre m ~~— 10,00~~

3.4 Distanze minime dagli edifici interni al lotto:

- A) tunnels temporanei m 0,00
B) tunnels permanenti vedi Distanze da muri e terrapieni
C) serre propriamente dette vedi Distanze da muri e terrapieni

3.5 Distanze minime fra le serre:

- A) tunnels temporanei m 0,00
B) tunnels permanenti m 0,00
C) serre propriamente dette m 0,00

3.6 Distanze minime dalle strade:

- A) tunnels temporanei m 3,00
B) tunnels permanenti come gli edifici

C) **serre** ~~come gli edifici~~

1. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo **nel rispetto delle disposizioni contenute al Titolo I capitolo III delle NTA. rispettando comunque le distanze dagli edifici previste dal Regolamento Edilizio.**

2. Sono consentite nelle seguenti zone del P.R.G.:

A) tunnels leggeri: ~~emporanei~~ mobili leggeri.

Sono consentiti in tutte le zone con esclusione delle aree di servizio alla residenza del centro storico, delle aree di tutela e protezione

B) tunnels pesanti permanenti ~~emporanei~~ mobili pesanti.

Sono consentite solo nelle aree agricole

C) serre propriamente dette.

Sono consentite solo nelle aree agricole

Art. 15 COSTRUZIONI ACCESSORIE : LEGNAIE

1. Sono da considerare legnaie, **costruzioni accessorie come definite dall'art. 3 comma 4 lett. b) del Regolamento Edilizio- Urbanistico provinciale le piccole costruzioni** realizzate sulle pertinenze dei fabbricati **esistenti** a carattere residenziale **ubicati nelle aree residenziali, nelle aree a verde privato** e nelle zone agricole **E1, E2, E3 e E4 del PRG e di pregio**. Si tratta di costruzioni formate unicamente in legno, anche stabilmente infisse al suolo, conformate alla tipologia locale prevalente, con manto di copertura in tegole marsigliesi e destinate esclusivamente a sopperire a esigenze di protezione dalle intemperie di attrezzature per la coltivazione del terreno, ovvero di depositi di legna da ardere, o di similare altra funzione.

2. Nella realizzazione di legnaie dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

2.1. Costruzioni a due falde di **Superficie coperta massima pari a 20 mq dimensioni massime: (m 5,00 x 4,00)** l'altezza massima **del fronte (m)** non superi i m. 3 **in gronda**, l'altezza massima al colmo di m.4 **e timpano in corrispondenza del lato minore.**

2.2. **Costruzioni ad una falda** aderenti ad un edificio **e ad una falda: Superficie coperta massima pari a 10 mq dimensioni massime: (m 5,00 x 2,00)** l'altezza massima **del fronte (m)** non superi i m. 3 **in gronda e** l'altezza massima al colmo di m. 4 **e timpano in corrispondenza del lato minore.**

2.2. **distanze: vedi titolo I Capitolo III delle NTA limitatamente a proprietà di terzi, siano rispettate le distanze di zona seguenti:**

- 1,5 m dai confini di proprietà

- 3 m dagli edifici e tra loro medesimi

E' possibile costruire la legnaia anche in aderenza al fabbricato di cui è pertinenza; se l'altezza massima non superi i m. 3 in gronda e m. 4 al colmo;

2.3. **nei riguardi delle proprietà di chi realizza la legnaia siano rispettate le disposizioni in materia di distanze stabilite dal codice civile;**

2.4. il terreno di sedime non sia alterato su almeno tre lati, l'eventuale scavo di livellamento sia contenuto nel minimo indispensabile ad assicurare la fruizione delle legnaie;

2.5. **sia presentata Dichiarazione di Inizio Attività;**

2.6. La tipologia ed i materiali delle legnaie dovranno essere congruenti con il tipo edilizio di cui si forniscono schemi allegati (**Tabella 9**).

3. In nessun caso è ammessa la residenza nella legnaia.

4. Si richiama l'art. 3 manufatti di limitate dimensioni del d.P.P. 8-40/Leg. Di data 8 marzo 2010 per quanto riguarda la superficie coperta massima stabilita in 12 mq ed il volume massimo di 30 mc, comprese le eventuali parti realizzate in interrato.

Art. 16 IMPIANTI PER SISTEMI RADIOMOBILI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Tali aree sono destinate all'installazione di impianti e strutture per la telefonia mobile. L'installazione di detti impianti viene regolamentata dalle disposizioni nazionali e provinciali in vigore e dal regolamento comunale che ne disciplina il corretto insediamento urbanistico e territoriale.
2. Il rilascio **titolo edilizio della Concessione edilizia, ovvero la presentazione della Denuncia di Inizio Attività** per l'installazione di impianti per la telefonia mobile, sono subordinati all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono, in proiezione orizzontale, i volumi di rispetto di cui all'art. 2 del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13 e s.m.

Art. 16.bis VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ'

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n.15, individua in cartografia le aree destinate all'insediamento che a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica.
2. Di seguito sono elencate le aree nelle quali si applicano le disposizioni del presente articolo e i relativi procedimenti di variante:
 - pp. ff. 1356, 1355, 1354, 1353, 1357 e 1359 in CC Sporminore – Variante 2017 rif. Delibera della GP. **n. 564 di data 09.04.2018.**
 - **parte della p.f. parte della p.f. 790/1 in CC Sporminore – Variante 2018 rif. Delibera della GP. n. ____ di data _____.____;**

CAPITOLO III° (DEL TITOLO PRIMO)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

Art.17 ~~DISPOSIZIONI GENERALI~~ DISCIPLINA DELLE DISTANZE DEL P.R.G.

1. ~~Il presente Titolo disciplina per le diverse zone territoriali le. Il P.R.G. del Comune di Sporminore secondo quanto previsto dell'articolo 105 comma 4 lett. e) del "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 8-61/2017 assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G, la disciplina in materia di distanze contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 e 1858 di data 26 agosto 2011 in riferimento:~~
 - a) distanze minime tra edifici;
 - b) distanze minime degli edifici dai confini;
 - c) distanze minime dai terrapieni e murature e muri dai confini e dagli edifici
2. Definisce altresì il concetto di altezza ed i criteri di misurazione delle distanze.
3. La Tabella posta in calce al presente titolo equipara le destinazioni insediativa del P.R.G., riprese nei seguenti articoli 18, 20 e 21, alle zone omogenee previste dal D.M 1444/68.
4. Le disposizioni del presente allegato sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968.
5. ~~In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme dell'allegato n.2 della D.LGS n.2023/2010~~

Tabella di equiparazione delle destinazioni insediativa del PRG rispetto alla classificazione del D.M. 1444/68

<i>D.M. 1444/68</i>	<i>Destinazioni insediativa del PRG</i>
ZONA A	<i>Insediamenti storici, edifici isolati di interesse storico</i>
ZONA B	<i>Aree residenziali consolidate, aree residenziali da completare, aree commerciali e turistiche, aree per campeggi, aree miste, aree a verde privato, esistenti</i>
ZONA C	<i>Aree residenziali di espansione, aree commerciali e turistiche, impianti di risalita, aree per campeggi, aree miste, ecc., di previsione</i>
ZONA D	<i>Aree produttive del settore secondario, aree estrattive, aree tecnologiche</i>
ZONA E	<i>Aree agricole, silvo pastorali, improduttive</i>
ZONA F	<i>Aree per attrezzature pubbliche e private di interesse sociale</i>

Art.18 ~~OMISSIONIS DEFINIZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE~~

1. ~~Per la definizione di altezza dell'edificio/corpo di fabbrica, si fa riferimento al comma 6 dell'art. 5 delle presenti norme.~~

- ~~2. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le paretiche presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccate superiore all'altezza.~~
- ~~3. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le seale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.~~
- ~~4. Per sedime si intende l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 4, indipendentemente dalle loro dimensioni.~~
- ~~5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'art. 24 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.~~

**Art.19 OMISSIONIS DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NEGLI INSEDIAMENTI STORICIE
AREE EDIFICATE**

- ~~1. Negli Insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate corrispondenti alle zone A e B di cui alla Tabella di Equiparazione delle diverse destinazioni insediativa, in calee al presente titolo, per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della L.P. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale.~~
- ~~2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti al 19 novembre 2008, per il recupero dei sottotetti, qualora ammessi, e per il raggiungimento dell'altezza max prevista nei cartigli, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice civile (ml 3,00 fra edifici e ml 1,50 dai confini).~~
- ~~3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della L.P. n. 1 del 2008, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 21, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
 - b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza dell'edificio preesistente, si applicano le distanze previste, dal comma 1;
 - c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile.~~
- ~~4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).~~
- ~~5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a).~~

Art. 20 OMISSIONIS DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE PRODUTTIVE

- ~~1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati corrispondenti alle zone D della Tabella di Equiparazione delle diverse destinazioni insediativa, posta in calee al presente titolo, tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio.~~

- ~~2. Nel caso di unità abitative esistenti all'interno delle aree produttive, si applica l'articolo 21, comma 1, lettera a).~~
- ~~3. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21.~~

Art. 21 **OMISSIONE DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE IN ALTRE AREE**

- ~~1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 19 e 20 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i nuovi edifici, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml 10,00 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml 10,00;
 - b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della G.P. n. 2879 dd. 31.10.2008, si applicano le distanze minime previste dal Codice civile.
 - c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 comma 1.~~
- ~~2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.~~
- ~~3. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai commi 1 e 2, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di Piani Attuativi, di cui all'articolo 7 del Titolo 1, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del Piano Attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.~~

4

Art. 22 **OMISSIONE DISTANZE DA APPLICARE TRA MANUFATTI ACCESSORI**

- ~~1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.~~
- ~~2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.~~

Art. 23 **OMISSIONE DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI**

- ~~1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21, con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.~~
- ~~2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:
 - a) interventi di cui all'art. 19, commi 1, 2 e 3, lettere b) e c), e all'art. 21 comma 1 lettera c);
 - b) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della G.P. n. 2879 dd. 31.10.2008, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b);
 - c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione già citata, in assenza di edifici antistanti, ferme restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a);
 - d) la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.~~

3. Nelle aree produttive di cui all'articolo 20 si applica la distanza minima dai confini di m 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 20.
4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.
5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 22 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.
6. Per gli interventi di cui all'art. 19 comma 3 lettera a), e comma 4 limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in m 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di m 6,00 tra gli edifici.
7. La distanza di cui al comma 6 sono applicabili solamente all'interno delle zone A della Tabella di equiparazione e nei confronti delle aree limitrofe alle quali si applica il comma 1.

Art. 24 OMISSIONIS DISTANZE IN MATERIA DI MURI ED OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 25, 26 e 27, disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scegliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all'art. 22, e dai confini. A tal fine si considerano:
 - a) terrapeni artificiali: i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate o scegliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;
 - b) muri liberi: i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;
 - c) muri di sostegno: i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scegliere e le terre armate.
2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
3. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Le tabelle allegate 8-9a-9b forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli articoli 25, 26 e 27.

Art. 25 OMISSIONIS DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all'art. 24 comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:
 - a) terrapeni artificiali: devono essere interamente inseriti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a m 1,50;
 - b) muri liberi:
 - 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a m 3,00;
 - 2) devono essere interamente inseriti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà, se la loro altezza supera i m 3,00;
 - c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza.
2. Sono ammesse distanze inferiori al consenso del proprietario finitimo.

Art. 26 OMISSIONIS DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

1. ~~Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare:~~
 - a) ~~di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spieccato dell'edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m;~~
 - b) ~~tal che i terrapieni artificiali siano interamente inseriti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spieccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spieccato è superiore a 3,00 m.~~
2. ~~Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi, devono risultare:~~
 - a) ~~di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spieccato dell'edificio non è superiore a 1,00 m;~~
 - b) ~~di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spieccato dell'edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m;~~
 - c) ~~tal che i muri liberi siano interamente inseriti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spieccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spieccato è superiore a 3,00 m;~~
3. ~~Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:~~
 - a) ~~di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spieccato dell'edificio non è superiore a 1,50 m;~~
 - b) ~~di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spieccato dell'edificio è compresa fra 1,50 m e 3,00 m;~~
 - c) ~~tal che i muri di sostegno e la parete di scavo siano interamente inseriti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spieccato con la parete perimetrale dell'edificio, se la differenza di quota è superiore a 3,00 m.~~
4. ~~In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.~~

Art. 27 ~~OMISSIONE DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONE DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO~~

1. ~~Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'art. 26.~~
2. ~~Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:~~
 - a) ~~di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spieccato dell'edificio non è superiore a 3,00 m;~~
 - b) ~~tal che i muri liberi siano interamente inseriti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spieccato con la parete perimetrale dell'edificio, se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spieccato è superiore a 3,00 m.~~
3. ~~Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia:~~
 - a) ~~di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spieccato dell'edificio non è superiore a 3,00 m;~~
 - b) ~~di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spieccato dell'edificio è superiore a 3,00 m.~~
4. ~~Si applica il comma 4 dell'art. 26.~~

Art. 27bis ~~OMISSIONE NORME FINALI~~

- ~~1. I comuni adeguano i piani regolatori comunali, mediante adozione delle relative varianti, alle disposizioni di questo Allegato entro un anno dall'entrata in vigore di questo provvedimento, decorsi inutilmente i quali le disposizioni dell'allegato 2 della delibera n. 2023 prevalgono su quelle dei predetti strumenti di pianificazione comunale, a termini dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale. Sono fatte salve eventuali norme più restrittive previste dagli strumenti di pianificazione territoriale.~~
- ~~2. I comuni provvedono ad equiparare le diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m. n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 di questo allegato. In caso di mancato rispetto del termine di adeguamento dei piani regolatori generali alle disposizioni dell'allegato n.2/della delibera n.2023 previsto dal comma 1, per l'equiparazione predetta si fa riferimento alla legenda standard approvata con deliberazione della Giunta provinciale 2129 del 22 agosto 2008, recante disposizioni per l'unificazione e informatizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale.~~

CAPITOLO IV° (DEL TITOLO PRIMO)

~~NORME TRANSITORIE E FINALI~~ **CATEGORIE D'INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

Art. 28 CATEGORIE D'INTERVENTO ~~DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO~~

1. Le categorie di intervento previste dal PRG sono quelle definite dall'art. 77 della legge urbanistica provinciale, con le specificazioni contenute al TITOLO III -Capo IX "Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia" del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.
2. Sul patrimonio edilizio esistente risultano ammesse le categorie di cui al comma 1, fatte salve le seguenti specificazioni:
 - nelle zone omogenee del PRG esterne ai centri storici anche di carattere sparso, gli ampliamenti di SUN previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 2) e gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punto 1, sono ammessi qualora previsti dalle presenti norme. Sono fatti salvi e quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20%, nel rispetto del volume urbanistico esistente.
3. Sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 77 comma 1 lett. h) della legge urbanistica provinciale, sono ammessi qualora previsti dalle singole norme di zona e vincolati a progetti convenzionati o alla redazione di specifici piani attuativi.

Art. 29 EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO DI DESTINAZIONE ~~NORME TRANSITORIE E FINALI~~

1. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. (Variante 2013) adibiti a funzioni ed attività incompatibili con le destinazioni di zona sono consentiti i seguenti interventi:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria senza incremento di SUN;
 - operazioni atte a garantire la sicurezza statica e la sicurezza del lavoro;
 - interventi di superamento delle barriere architettoniche;
2. A trasferimento avvenuto o dismissione della funzione o dell'attività esercitata in contrasto con la destinazione di zona gli edifici esistenti potranno essere oggetto degli interventi previsti all'art. 28.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano:
 - all'interno degli ambiti soggetti a pianificazione attuativa o a progetto convenzionato, qualora siano previste specifiche disposizioni in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente.
 - nelle zone agricole del PRG, nelle quali gli interventi su edifici esistenti adibiti a funzioni ed attività incompatibili con le destinazioni di zona sono disciplinati dagli art. 68bis delle NTA in applicazione delle disposizioni contenute nel PUP, nella LP 4 agosto 2015 n. 15 e nel Regolamento Urbanistico Provinciale.
 - qualora all'interno delle singole norme di zona siano contenute specifiche disposizioni in materia.

- ~~1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il presente P. R. G., è sostituita con quanto previsto dalle tavole elencate al precedente articolo 2 e dalle presenti norme.~~
- ~~2. Dalla data della deliberazione consiliare di adozione del PRC e fino alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione della Giunta Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione, valgono le norme di salvaguardia.~~
- ~~3. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.~~

TITOLO SECONDO

SISTEMA AMBIENTALE

CAPITOLO I° (DEL TITOLO SECONDO)

CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 30 AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE

1. Sono indicate le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia.
2. In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. per le diverse zone che vi ricadono.

Art. 31 CRITERI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sull'intero territorio comunale le opere di trasformazione edilizia e/o urbanistica sono assoggettate ai criteri per l'esercizio della tutela ambientale negli ambiti considerati dalla normativa del PUP esposti nell'allegato F1 "linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio" alla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.

Art 32 OMISSIONIS AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. ~~Nelle tavole del sistema ambientale del PRC sono individuate le aree di salvaguardia ambientale, finalizzate alla conservazione delle peculiarità formali ed alla valorizzazione dei caratteri paesistici che rapportano tali aree ai principali fronti panoramici e/o agli insediamenti storici.~~
2. ~~Nelle aree di salvaguardia ambientale è vietata la nuova edificazione.~~
3. ~~Sugli edifici e manufatti esistenti nelle aree assoggettate a salvaguardia ambientale sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia secondo i criteri previsti all'interno della perimetrazione degli insediamenti storici, ma con l'obbligo del rispetto delle distanze da strade, confini e tra edifici prescritti al capitolo II del Titolo I delle presenti Norme, qualora il manufatto interessato si collochi all'esterno della perimetrazione degli insediamenti storici. Eventuali prescrizioni più restrittive in ordine alla categoria di intervento vanno comunque rispettate.~~
4. ~~Nelle aree di salvaguardia ambientale è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture lineari per la fruizione pedonale pubblica o il miglioramento delle esistenti vie private di accesso, purché la sede carrabile sia contenuta entro i 3,00 ml. di larghezza.~~
5. ~~Nelle aree di salvaguardia ambientale non coltivate o non urbanizzate è escluso assolutamente l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o la flora spontanea e la fauna selvatica.~~
6. ~~Nelle aree di salvaguardia ambientale la tutela si attua nel rispetto dei criteri seguenti:
 - 6.1. dovranno essere evitati attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato, si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito;
 - 6.2. dovrà essere salvaguardata e valorizzata la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolare modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco a raso e la monocoltura; potranno essere recuperate ad uso agricolo eventuali aree un tempo coltivate ed attualmente boscate;~~
7. ~~Oltre che secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei diversi sistemi~~

~~del piano e nelle presenti norme, nelle aree di salvaguardia ambientale la tutela si attua secondo i criteri contenuti nella parte seconda dell'allegato nell'allegato F1 "linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio" alla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.~~

Art.33 OMISSIONES

Art. 34 RETE VIABILISTICA STORICA E TRACCE NELLA SISTEMAZIONE AGRARIA

1. ~~Il PRG individua le tracce del paesaggio storico e censisce le reti di percorsi e di tracciati risultanti dal processo di antropizzazione del territorio comunale.~~ I residui materiali di tali tracciati - muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, ecc. -, anche se non evidenziati nelle carte di piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.
2. La valorizzazione e la difesa di questo patrimonio, costituito da tracciati viari, sistemi di suddivisioni poderali, reti di canalizzazioni, aree archeologiche, si presenta come indispensabile ed urgente e deve trovare nel quadro conoscitivo la prima fonte di informazione e presa di coscienza da parte degli operatori pubblici (statali, provinciali, locali), che hanno la responsabilità della infrastrutturazione del territorio e privati (proprietari e gestori di fondi agricoli e non).
3. E' fatta raccomandazione agli operatori pubblici e privati di tenere, nelle previsioni di interventi trasformativi, il massimo conto delle preesistenze storiche individuate dalla cartografia o non individuate, finalizzando le opere al massimo rispetto dei tracciati storici, ad evitare inutili danni, e trovare soluzioni alternative o compatibili.
4. Nelle aree assoggettate al vincolo di tutela ambientale primaria, sulla rete viabilistica storica e tracce nella sistemazione agraria non sono ammessi interventi di trasformazione di alcun tipo, ad esclusione dalla normale attività agricola e forestale.

Art. 35 INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI, PERTINENZE E LOTTI LIBERI

1. Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, ove ammesse, devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale in rapporto ai criteri stabiliti dalle presenti Norme. A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, all'esterno delle aree di tutela ambientale primaria, ha facoltà di imporre soluzioni progettuali diverse rispetto a quelle presentate, nonché, sui beni esistenti, l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc...), nonché la rimozione degli elementi, quali: scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere,... contrastanti con i criteri di tutela ambientale stabiliti dalle presenti Norme.
2. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia devono:
 - 2.1. rispettare l'originaria conformazione del terreno, per quanto possibile in ordine a documentate e plausibili esigenze tecniche; sono pertanto da evitare i grossi sbancamenti e/o riporti;
 - 2.2. individuare soluzioni tipologiche compatibili con la cultura costruttiva originaria locale e con le caratteristiche orografiche ed ambientali del sito; sono sconsigliate le interpretazioni progettuali di tali riferimenti che si ponessero in contrasto con i medesimi;
 - 2.3. proporre forme, materiali, finiture e soluzioni cromatiche mutuate dalla cultura costruttiva originaria locale, salvo l'uso di materiali moderni che ne consentano comunque la congruenza con i criteri previsti dal successivo Articolo 36;
 - 2.4. realizzare le costruzioni e le coperture con gli assi principali orientati secondo le direzioni eventualmente specificate nelle cartografie del PRG.
3. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
4. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo a sensi della legislazione vigente.
5. Le legnaie di cui all'articolo 15 delle presenti Norme dovranno essere conformati ai tipi edilizi dei quali si riporta l'esemplificazione in calce alle presenti Norme.
6. Le opere di ripristino ambientale, il recupero di manufatti tradizionali, il rifacimento di manti di copertura, la demolizione di superfetazioni, la coloritura di manufatti, gli elementi architettonici esterni degli edifici, i baiti ed i manufatti accessori dovranno essere trattati secondo i criteri riportati nelle schede indicate in calce alle presenti Norme.

7. Gli appostamenti di caccia fissi e temporanei dovranno essere realizzati secondo i criteri riportati nella Circolare 11.10.1994 n. 15203/C44/5 del Servizio Foreste, Caccia e Pesca della PAT.

Art. 36 ~~OMISSIONIS CRITERI DI TUTELA NELLE AREE ASSOGGETTATE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI~~

- ~~1. Sull'intero territorio comunale si applicano le disposizioni contenute nei "CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE" allegati al presente PRG.~~
- ~~2. I criteri di tutela ambientale sono diversificati e precisati in rapporto alla situazione dei siti, interni o esterni alla perimetrazione dei centri storici, nonché in relazione ai diversi tipi di modifica territoriale possibili.~~

**CAPITOLO II[°]
(DEL TITOLO SECONDO)**

AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO

Art. 37 CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ

1. In conformità al comma 1 dell'art. 14 della L.P. 5/08 la carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. Essa individua in particolare:
 - a) le aree con penalità elevate;
 - b) le aree con penalità medie;
 - c) le aree con penalità basse;
 - d) le aree con altri tipi di penalità.Per le singole penalità si rimanda agli artt. 15, 16, 17 e 18 dell'Allegato B – Norme di attuazione - del PUP.
2. In merito alle Disposizioni del Capo IV delle norme di attuazione del PUP - Carta di sintesi della pericolosità – si richiama l'articolo 48 delle stesse norme di attuazione del Piano che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14 delle norme del PUP **e all'art. 22 della LP 15/2015 della L.P. n. 1/2008**, che può avvenire anche per stralci territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 30 e 32 della Variante 2000 al PUP. Ne consegue che fino alla predetta data continua ad applicarsi la Carta di sintesi geologica provinciale ed i relativi aggiornamenti previsti dai citati articoli della Variante 2000 al PUP.
3. **Con riferimento alle criticità evidenziate nella Carta di sintesi della pericolosità gli interventi, in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico- idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.**

CAPITOLO III[°] (DEL TITOLO SECONDO)

AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO

-TAVOLA DEL SISTEMA AMBIENTALE-

ART. 38 AREE ASSOGGETTATE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Le presenti norme disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere ed interventi soggetti **a specifico titolo edilizio a concessione edilizia e/o denuncia d'inizio di attività**, in osservanza a:
 - L. 2 febbraio 1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
 - Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”;
 - D.M. 11.03.1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;
 - Norme di attuazione del PUP. Tipo di relazione (geologica e/o geotecnica) e grado di approfondimento delle indagini geognostiche sono funzione della classificazione dell'area di intervento come indicato nella carta di sintesi geologica.
 - D.M. 16 01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.
2. La Carta di Sintesi Geologica della Provincia Autonoma di Trento suddivide il territorio comunale in:
 - a)** aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva – tutela assoluta di pozzi e sorgenti;
 - b)** aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico;
 - area critica recuperabile;
 - area con penalità gravi o medie;
 - area con penalità leggere;
 - area soggetta a fenomeni di esondazione;
 - area di rispetto idrogeologico;
 - area di protezione idrogeologica;
 - area a controllo sismico;
 - c)** aree senza penalità geologiche.
- 3. *Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) e relative norme di attuazione.***
- 4. *Le Norme della carta delle Risorse Idriche.***
3. Le Norme di Attuazione della Carta di Sintesi Geologica della P.A.T. definiscono gli interventi ammessi nelle singole aree e la classificazione sismica del territorio comunale
4. In ogni caso si rinvia ai contenuti del VIII^o aggiornamento (d.G.P. n° 1828 dd. 27/10/2014) della Carta di Sintesi Geologica Provinciale e del PGUAP e della carta delle risorse idriche, in quanto prevalenti in materia di sicurezza idrogeologica del territorio e di tutela delle risorse idriche rispetto a qualsiasi previsione urbanistica vigente o adottata nei PRG comunali;

ART. 39 TORRENTI RIVI E CORSI D'ACQUA

1. Il PRG riporta con apposita simbologia i principali corpi idrici presenti sul territorio comunale e a titolo ricognitivo tutta la rete idrografica del P.U.P.
2. Gli interventi nelle aree di cui al comma 1 sono disciplinati dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.P. 20 settembre 2013, n. 22 -124/Leg), e devono rispettare i contenuti degli artt. 9, 10 e 89 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
3. Per la definizione esatta della fascia di rispetto si fa riferimento alla citata L.P. 18/76 e al relativo Regolamento di Attuazione. Eventuali corsi d'acqua non indicati in cartografia del P.R.G., qualora riconducibili al demanio e/o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, sono comunque assoggettati alla normativa di cui al comma 2.

Art. 40 SINGOLI ELEMENTI STORICI CULTURALI NON VINCOLATI ~~AREE DI RECUPERO AMBIENTALE~~

1. Il PRG individua con apposita simbologia i manufatti "minori" quali edicole votive, croci, nicchie, cippi, dissuasori, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di difesa, raderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato. Evidenziati o non nelle carte del P.R.G., e ricadenti sia all'interno che all'esterno del perimetro dei centri storici, tali beni vanno assoggettati a conservazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.
2. L'intervento deve garantire la permanenza del manufatto nel sito originario. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, o a eventuale beneficio che ne possa derivare al bene pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze. Negli spazi aperti dei centri storici nel caso di interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi tracciati stradali e al potenziamento di strade veicolari/pedonali esistenti, è ammessa la demolizione dei muri di confine e di recinzione, qualora il loro spostamento non sia tecnicamente persegibile e non si prospettino soluzioni alternative. La delimitazione delle strade e dei percorsi pedonali, sia nuovi che potenziati, dovrà avvenire mediante la riproposizione di muri in pietra e, ove possibile, anche mediante il recupero dei materiali originari.
3. ~~La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i siti di interesse culturale naturalistico riportati nel seguente elenco:~~
4. ~~Nelle tavole del sistema ambientale del PRG sono perimetrati con apposita simbologia le aree di recupero ambientale. In tali zone il PRG si attua attraverso il progetto di recupero ambientale, secondo le disposizioni in vigore.~~
5. ~~Per dette aree perimetrati dal PRG, tali progetti indicheranno gli interventi che dovranno essere finalizzati al recupero ed all'integrazione dei siti nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.~~
6. ~~Le aree riportate nel PRG sono puramente indicative e il progetto di recupero ambientale può discostarsene estendendo o restringendo l'area a secondo delle necessità progettuali, sempre e comunque nel limite delle tematiche affrontate nel progetto di recupero ambientale.~~
7. ~~Laddove il degrado è in corso a seguito di attività in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.), l'azione di recupero consiste nel realizzare le opere di mitigazione degli impatti negativi che esse provocano.~~
8. ~~Qualora un'area di recupero ambientale sia situata all'interno di un'area soggetta a piano attuativo l'azione di recupero potrà essere progettata e realizzata anche in stralcio alla pianificazione subordinata.~~

**Art. 41 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS.
N.42 D.D. 22 GENNAIO 2004 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”**

1. Il PRG individua con apposita simbologia i manufatti, e gli spazi aperti e i beni storico artistici dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

01 - 181.0001 - PALAZZO SPAUR

TIPO DI VINCOLO: diretto (D.Lgs. 490, L. 1089 e L. 364)-**PARTICELLE:** P.Ed. 5 e 415, P.F. 1208 e 4 - **TIPOLOGIA:** palazzo - **PROPRIETA':** privato

02 - 182.0002 - CASTELLO DI SPORMINORE

TIPO DI VINCOLO: diretto (D.Lgs. 490, L. 1089 e L. 364) - **PARTICELLE:** P.Ed. 112/1,112/2 e 112/3- **TIPOLOGIA:** castello - **PROPRIETA':** privato

03- 181.0003 - CHIESA DELL'ADDOLORATA

TIPO DI VINCOLO: diretto (D.Lgs. 490, L. 1089 e L. 364) - **PARTICELLE:** P.Ed. 1 e 2
TIPOLOGIA: chiesa - **PROPRIETA':** ecclesiastica

04 - 181.0004 - CIMITERO

TIPO DI VINCOLO: diretto (D.Lgs. 490, L. 1089 e L. 364) - **PARTICELLE:** P.Ed. 213
TIPOLOGIA: cimitero - **PROPRIETA':** pubblica

06 - 181.0014 - CHIESA PARROCCHIALE DELL'ADDOLORATA

TIPO DI VINCOLO: diretto (D.Lgs. 490, L. 1089 e L. 364) - **PARTICELLE:** P.Ed. 160
TIPOLOGIA: chiesa - **PROPRIETA':** ecclesiastica

**07 - 181.0015 - CAPITELLO VOTIVO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI
POMPEI**

TIPO DI VINCOLO: diretto (D.Lgs. 490, L. 1089 e L. 364) - **PARTICELLE:** parte della P.Ed. 382 - **TIPOLOGIA:** edicola - **PROPRIETA':** pubblica

2. Oltre ai vincoli diretti ed indiretti elencati in termini ricognitori al precedente comma (rappresentati negli elaborati di piano) e tavolarmente iscritti a foglio C, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale, come stabilito dall'art. 12 “Verifica dell'interesse culturale” del D.lgs 42/2004: si tratta di cose immobili la cui esecuzione risale a più di settant'anni, di proprietà di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro. Si precisa a tal proposito che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettere f) e g) del D.lgs 42/2004 le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Gli interventi che interessano tali beni sono subordinati alla verifica di interesse culturale ai sensi del D.lgs 42/2004. Rientrano tra i beni da sottoporre a verifica di interesse culturale:

05 - 181.0005 - CASTELLO SPORO-ROVINA

TIPO DI VINCOLO: diretto **Presenza di interesse da sottoporre a verifica riconoscimento di
interesse** (D.Lgs. 490, L. 1089 e L.364) - **PARTICELLE:** P.Ed. 332
TIPOLOGIA: castello - **PROPRIETA':** pubblica

3. Ai sensi dell' art. 11 del D.lgs 42/2004, tra i beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela , qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti degli edifici, esposti o non alla pubblica vista e le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Per tali fattispecie si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui all'art. 50 Distacco di beni culturali del medesimo decreto, che vieta, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista e,

inoltre, di disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale.

~~L'individuazione cartografica dei beni oggetto di tutela è puramente indicativa e riporta la situazione rilevata alla data di approvazione della Variante al PRC 2018. La verifica della sussistenza del vincolo dovrà pertanto essere accertata mediante verifica tavolare.~~

4. ~~Sui manufatti e negli spazi aperti vincolati direttamente o indirettamente dal D.Lgs. 42/2004 ciascun intervento è soggetto al preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali della PAT. dell'Ufficio Beni Culturali della Provincia.~~

~~In tale definizione sono ricompresi~~

- ~~a) le grotte e gli altri elementi naturalistici di pregio;~~
 - ~~b) gli immobili isolati dipendenti da funzioni tradizionali, ivi comprese quelle decadute o sostituite, caratterizzati dal loro valore intrinseco e che meritano di essere conservati testualmente.~~
 - ~~c) beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42/2004;~~
5. ~~Per i manufatti e siti ricompresi ne punti a) e b) del precedente comma sono ammessi interventi di cui all'art. 58 categoria R2. Per i beni di cui al punto c) sono ammessi interventi di manutenzione e restauro di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004.~~
6. ~~Le aree libere rientranti nei siti di interesse storico culturale e naturalistico si assimilano a quelle di "salvaguardia ambientale" normate dall'articolo 33. Le grotte individuate in cartografia appartengono a questa categoria di beni.~~
7. ~~L'esatta individuazione degli elementi vincolati è quella dei provvedimenti di vincolo se esistenti.~~
8. ~~Ai sensi dell'articolo n.45, comma 2 del D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali" le prescrizioni relative ai vincoli indiretti, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso Codice, "sono immediatamente precettive".~~
9. ~~Per quanto riguarda gli aspetti tutori, i manufatti di proprietà pubblica o di ente privato senza fini di lucro, la cui costruzione risalga ad oltre 70 anni, sono comunque assoggettati alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo il riconoscimento di non interesse espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali e del paesaggio, con propria determinazione. Gli immobili di proprietà privata aventi più di 50 anni devono invece essere esplicitamente riconosciuti di rivestire interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004.~~
10. ~~**Sono considerati manufatti di interesse storico, le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2 del D.Lgs. 42/2004.**~~

Art. 42 AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. ~~Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla LP 17 febbraio 2003, n.1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).~~
2. ~~Il PRC riporta in cartografia la perimetrazione delle aree e relative classi di tutela secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici della P.A.T. e sulla base di quanto riportato dalla cartografia del sistema strutturale del PUP. La Soprintendenza potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall'art. 9 della LP 17.02.03, n. 1, sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte.~~

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste all'art.28 comma 4 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.lgs. 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*) come recepito al comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

AREE A TUTELA 01

Le aree di tutela 1 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia del piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

AREE A TUTELA 02

Le aree di tutela 02 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di poter programmare tali interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art.13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

SCOPERTE FORTUISE

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 medesimo Codice.

Tutela 02

- ~~Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).~~
- ~~Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di seavo e/o movimento terra che richiedono il permesso di costruire, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo~~

~~I Ufficio Tecnico trasmetterà la richiesta di permesso di costruire alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici della P.A.T. La Soprintendenza potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal P.R.G. devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,00 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).~~

Tutela 01

~~Sito contestualizzato, vincolato ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.~~

~~Conformemente alle prescrizioni contenute nell'art. 90 del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42, chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico ha l'obbligo di denunciare il ritrovamento al Sindaco e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici della P.A.T.. I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie e i responsabili dell'esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediatamente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi se del caso adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali sopravvenute esigenze manifestate dalle Autorità competenti.~~

- ~~1. Le zone e gli elementi di interesse storico e archeologico presenti nel territorio sono sottoposte alle disposizioni contenute nel presente articolo in sintonia con quanto enunciato nel Decreto Legislativo n.42/2004 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e al all'art.10 delle norme di attuazione della L.P. 5/08.~~
- ~~2. Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle singole zone archeologiche e degli elementi in esse contenuti comprese quelle il cui interesse è stato notificato, ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 2004, e quelle presunte ma non totalmente conosciute nella loro esatta estensione o non ancora sottoposte ad indagine metodologiche. Il loro numero non è fisso ma è destinato ad essere costantemente aggiornato in parallelo con il prosieguo della ricerca da parte della Provincia Autonoma di Trento o degli Enti da essa espressamente autorizzati.~~
- ~~3. Il Piano regolatore generale riporta, con apposita simbologia, nel sistema ambientale le zone di interesse archeologico sono zone che hanno restituito numerosi indizi di interesse archeologico, topograficamente localizzate, tali da definire una superficie di sicuro interesse. La loro attuale ubicazione o la loro entità storica strutturale sconsigliano l'adozione di rigidi vincoli, ma piuttosto programmi integrati di verifica e di intervento. Oltre alle attività indicate al precedente paragrafo è possibile l'utilizzazione del suolo secondo le prescrizioni indicate dal piano regolatore generale con la sola condizione che:
 - ogni attività che comporta scavi meccanici, movimenti di terra o modifiche agrarie profonde deve essere preventivamente segnalata all'Amministrazione Comunale, la quale informerà, con almeno 90 giorni di anticipo sulla data di esecuzione, la soprintendenza per i beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento per permettere l'effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici e l'individuazione delle prescrizioni e delle cautele operative che l'indizio di volta in volta richiede;
 - gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare le prescrizioni di zona stabilite dal P.R.G.;~~
- ~~4. All'interno delle zone è vietata l'apposizione di qualsiasi forma di pubblicità commerciale ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004. Sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia Autonoma di Trento tutti i lavori per la realizzazione di elettrodotti di qualsiasi tipo, antenne per telecomunicazioni e simili, come pure l'installazione di altre infrastrutture che comportino stabili volumi fuori terra (cabine di trasformazione, centraline telefoniche o di pompaggio, ecc.)~~
- ~~5. Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia entro ventiquattro ore all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di cose immobili o mobili di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico - artistico.~~

Art. 43 AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

1. Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua è vietato qualsiasi intervento che non consideri in quadro naturalistico esistente e non tenda alla conservazione o alla ricostruzione dei suoi connotati originali.
2. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare le disposizioni della L.P. 8.07. n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e della L.P. 23.05.2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano dei corsi d'acqua e delle aree protette". Gli interventi sui corsi d'acqua devono inoltre rispettare le disposizioni relative agli artt. 28 e 29 delle NTA del PGUAP.
3. All'interno di tali zone, non riportate in cartografia, il piano individua le singole destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente agli specifici articoli di normativa, integrati dal presente articolo per la parte ricadente nella zona di protezione dei corsi d'acqua, al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva.
4. In generale nella zona di protezione è vietato:
 - a) procedere all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea;
 - b) immettere elementi inquinanti di qualunque natura;
 - c) modificare artificialmente il corso d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali;
 - d) alterare il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area;
 - e) recintare le rive naturali accessibili;
 - f) attivare discariche;
 - g) collocare la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.
5. L'accessibilità alle rive deve essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.
6. La zona di protezione può essere interessata dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti.

1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene. Sono individuati dal Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) approvato con D.P.R. 15 febbraio 2006 e regolamentati dalla Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e specificatamente all'art. 9.
2. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni: non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso dell'autorità idraulica; non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.
3. Gli ambiti fluviali di interesse ecologico e di interesse paesaggistico sono individuati dal Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) approvato con D.P.R. 15 febbraio 2006.
4. Negli ambiti fluviali sono consentiti gli interventi ammessi dal D.P.R. 15 febbraio 2006 e dai relativi allegati. Gli interventi consentiti e le eventuali deroghe sono disciplinati dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi 28-29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.
5. I proprietari dei beni confinanti con i corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costruzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbono ottenere l'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.
6. Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti potranno essere concesse, fino alla distanza di metri 4.
7. Le opere di cui all'articolo 97, lettera e), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono soggette ad autorizzazione qualora vengano eseguite a distanza minore di metri dieci.

~~8. Le eventuali modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti all'entrata in vigore della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, situati entro i limiti di distanza prescritti dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 devono essere autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.~~

~~9. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.~~

~~10. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.U.C., possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:~~

~~—Aumento massimo del volume % 10~~

~~—Aumento massimo della superficie coperta % 20~~

~~—Aumento massimo della superficie interrata % 30~~

~~La nuova superficie interrata dovrà essere ricoperta da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40. Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.~~

Art. 44 AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE - AMBITI FLUVIALI DI INTERESSE ECOLOGICO DEL PGUAP

1. Allo scopo di garantire la funzionalità ecologica delle fasce riparie dei torrenti il PRG individua in cartografia le “Aree di protezione fluviale” in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Provinciale e sulla base degli “Ambiti fluviali di interesse ecologico” definiti dal PGUAP.

2. Gli ambiti fluviali ecologici si distinguono in:

a) Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti ed è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti; il Comune di Sporminore può richiedere che il progetto sia corredata da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

b) Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.

c) Ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: la significativa trasformazione dell'alveo ad opera dell'uomo che caratterizza questi ambiti non prefigura la possibilità di recuperarne la funzionalità ecologica se non in maniera contenuta; si tratta infatti prevalentemente dei tratti in cui gli alvei risultano marcatamente incanalati, per i quali si rimanda all'autorità idraulica competente la valutazione di eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini, secondo i criteri descritti nel piano stralcio per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a

condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.

3. Negli ambiti fluviali ecologici, di cui al comma, e gli interventi sugli edifici esistenti e l'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica sono subordinati alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico e al rispetto di quanto previsto dagli artt.16, 17, e 33 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.
4. Nelle aree di protezione fluviale individuate nel PRG sono ricompresi anche gli ambiti fluviali di interesse idraulico del PGUAP. In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti e più in generale l'occupazione di tali aree è vietata. Sono ammessi interventi di particolare rilevanza sociale e in mancanza di localizzazioni alternative, e nei quali deve comunque essere evitata la riduzione delle aree di possibile espansione del fiume ed assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'esposizione di persone e beni ai pericoli di piena e secondo quanto previsto agli articoli 16, 17 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP. Gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi e degli edifici esistenti e alla realizzazione di percorsi pedonali. Eventuali percorsi ciclabili devono essere regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. In tali ambiti è inoltre ammessa la nuova viabilità veicolare se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile o nel caso in cui risulti funzionale alla valorizzazione didattica dell'ambito fluviale. Gli eventuali interventi nella fascia di rispetto di 10 m. sono soggetti alla L.P. 18/1976 secondo le modalità previste dall'art.113.

Art. 45 INVARIANTI DEL PUP

1. Costituiscono invarianti gli elementi territoriali meritevoli di tutela e valorizzazione, elencati nel comma 2 dell'art. 8 delle norme di attuazione del PUP.
2. Le invarianti del PUP sono rappresentate a titolo ricognitivo nella cartografia del Sistema ambientale del PRG.

Art. VIABILITÀ STORICA

1. Nelle tavole del sistema ambientale del PRG sono individuati con apposita grafia i tracciati della viabilità storica costituita dalla trama viaria antica esterna agli insediamenti storici, desunta dall'impianto catastale Austro Ungarico.
2. I residui materiali di tali tracciati - muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, ecc.... anche se non evidenziati nelle carte di piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

Art. 45 AREE ESTERNE A QUELLE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI

1. Nelle aree del territorio comunale esterne a quelle assoggettate ai vincoli riportati nella tavola del sistema ambientale del PRG non sono dovute le autorizzazioni al fine del rispetto dei diversi tipi di tutela previsti dal presente capitolo con la sola esclusione delle aree in cui non si presentino ritrovamenti anche fortuiti di beni storici o archeologici.
2. Nelle aree del territorio comunale esterne a quelle assoggettate ai vincoli riportati nella tavola del sistema ambientale del PRG permane comunque il vincolo generale di tutela ambientale il cui controllo è affidato direttamente al Sindaco che, obbligatoriamente, si avvale a tale scopo anche della consulenza della CPC ed agisce in congruenza ai criteri stabiliti dal capitolo 1° del titolo II° delle presenti Norme.

Art. 46 AREE A PARCO NATURALE

1. Il P.R.G., individua con apposita simbologia sulla cartografia del sistema ambientale, l'area a Parco Naturale "Adamello Brenta" interessante l'ambito comunale.

2. Scopo dell'individuazione delle aree a parco è la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali, la promozione dello studio scientifico e l'uso sociale dei beni ambientali.
3. L'attuazione delle sopracitate finalità va effettuata attraverso l'applicazione del "Piano del Parco" L.P. 23.05.2007, n.11.
4. Ai fini della disciplina urbanistica dei parchi naturali, le aree a parco naturale si distinguono in:
 - 4.1. riserve integrali, ove, in considerazione dell'alta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e del basso grado di antropizzazione, l'ambiente deve essere conservato nella totalità dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biogenesi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con l'ambiente fisico; nelle riserve integrali sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo a fini didattico-educativi;
 - 4.2. riserve guidate, ove, in correlazione con le esigenze di tutela ambientale, è consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie a permettere l'accesso e la fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché a permettere lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali;
 - 4.3. riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate, ove, subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono consentite solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per l'utilizzazione turistico ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali.

Art. 46bis BENI DEL PATRIMONIO DOLOMITICO

- 1. I manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica sono compresi negli elenchi contenuti nell'allegato D e schematicamente indicati nella carta delle tutele paesistiche. Per l'esatta individuazione catastale si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione adottati dalla Giunta provinciale.**
- 2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può aggiornare e integrare i beni ambientali sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica.**

Art. 46ter RISERVE NATURALI PROVINCIALI - RP

- 1. Le riserve naturali provinciali sono indicate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia del PRG come risulta nel seguente elenco:**
- 2. RP – La Rocchetta "Il Biotopo della "Rocchetta" è un ambiente fluviale e perifluviale che interessa il tratto terminale del T. Noce: è ubicato nella porzione più bassa della Valle di Non, immediatamente a monte della strozzatura della Rocchetta, che il T. Noce supera scavando una forra tra le rocce calcaree prima di sfociare nella Piana Rotaliana e quindi in Val d'Adige. L'area protetta interessa il torrente tra il suo punto di ingresso nella forra della Rocchetta e la stazione ferroviaria di Denno"**
- 3. In tali aree è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura) che non siano finalizzate al mantenimento delle riserve naturali. Risulta altresì vietata ogni costruzione o manomissione del suolo naturale. La coltivazione va svolta con tecniche tradizionali compatibili con la conservazione delle caratteristiche del sito. L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e i relativi margini va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre l'uno e gli altri allo stato originale.**
- 4. Qualsiasi intervento o modifica del territorio all'interno di tali aree dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura.**
- 5. Nelle riserve naturali provinciali si applicano i vincoli e le prescrizioni contenute nei rispettivi atti istitutivi approvati ai sensi della L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.**

Art. 46quater ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE – ZSC

- 1. Il PRG riporta con apposita simbologia le seguenti Zone speciali di conservazione come definite dal D.G.P. n.1018 d.d. 05.05.2000 e s.m., al fine di individuare nel territorio comunale le aree interessate dal progetto "Rete natura 2000":**

- Zona di protezione speciale “ BRENTA” codice IT3120159;
 - Zona di protezione speciale “ BUS DE LA SPIA” codice IT3120136;
 - Zona di protezione speciale “ DOLOMITI D BRENTA” codice IT3120177;
 - Zona di protezione speciale “ LA ROCCHETTA” codice IT3120061
2. All'interno di tali zone si applicano le misure di salvaguardia definite dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 409/79/CEE nonché le disposizioni normative stabilite dal D.P.R. 357/97.
 3. Qualsiasi piano all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree “Natura 2000”, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione d'incidenza secondo quanto previsti dalla normativa provinciale vigente.
 4. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n.50-157/Leg. di data 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del comma 3.

Art. 46~~quinques~~ TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Alle domande per il rilascio di **concessioni edilizie titoli edili** relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizio commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dal comma 4 dell'articolo 8 della Legge 26.10.1995 n. 447.
2. Prima di qualsiasi intervento sulle aree individuate dal PRG è obbligatorio il rispetto della disciplina in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art. 6 della Legge 447/95.
3. Le aree produttive presenti in vicinanza alle aree residenziali sono tenute, oltre al rispetto del Piano della zonizzazione acustica, anche al rispetto del limite differenziale, definito dall'art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, da verificare all'interno delle abitazioni confinanti, mettendo in atto significative limitazioni ed oneri per il contenimento dell'inquinamento acustico.
4. Nelle aree residenziali, poste in prossimità di infrastrutture stradali, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 142/2004 recante “disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti di rumorosità sono a carico del titolare **del titolo edilizio, della concessione edilizia o del permesso di costruire**.
5. Nelle strade di progetto o ampliamento, sempre ai sensi del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante “disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, vi sono specifici obblighi a carico del gestore della strada per la progettazione di nuove infrastrutture stradali e per il risanamento di quelle esistenti, in modo da garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza (definita, in funzione della tipologia della strada, dall'allegato 1 del citato decreto), estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Le infrastrutture stradali di nuova costruzione dovranno rispettare, all'interno delle fasce di pertinenza acustica, i limiti di immissione definiti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del citato decreto. In questo caso è richiesta la presentazione di un'idonea valutazione di impatto acustico, attraverso la quale sia possibile accettare ed assicurare il rispetto dei valori limite indicati dalla citata normativa.
6. Per le aree interessate dalla realizzazione di scuole, asili nido, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti sonore richiamate al comma 2 dell'art. 8 della Legge 447/1995 (strade, circoli privati, impianti sportivi, ecc.) è obbligatorio predisporre e presentare, unitamente alla richiesta di rilascio **del titolo edilizio della concessione edilizia** o dell'approvazione di piani attuativi, una valutazione del clima acustico. dai risultati sarà

COMUNE DI SPORMINORE
PROVINCIA DI TRENTO

possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.

TITOLO TERZO

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO A VALENZA STORICO-CULTURALE

CAPITOLO I° (DEL TITOLO TERZO)

DISPOSIZIONI GENERALI ATTUATIVE PER GLI INSEDIAMENTI STORICI

Art. 47 GENERALITÀ AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DESTINAZIONI D'USO

1. **Agli edifici e ambiti dei centri storici e ai fabbricati storici sparsi individuati nella cartografia del PRG si applicano le disposizioni contenute nel P.R.G.I.S approvato con Delibera della G.P. n. 775 di data 12.05.2015 e successive varianti.**
1. ~~Le norme del 3° e del 4° titolo si applicano esclusivamente a qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica che avvenga all'interno della perimetrazione di aree e/o di manufatti isolati a valenza storica culturale individuati in cartografia come "insediamenti storici".~~
2. ~~Gli insediamenti storici individuano le porzioni del territorio comunale caratterizzate fisicamente da volumi edificati, spazi liberi, manufatti accessori, viabilità interna di origine antica e, funzionalmente, da un assetto antropico insediativo costituente eredità significativa della storia locale.~~
3. ~~All'interno degli insediamenti storici sono compresi anche manufatti di formazione recente ai quali si applicano comunque le norme del presente titolo.~~
4. ~~Le destinazioni d'uso consentite negli insediamenti storici, compatibilmente alle limitazioni di cui al successivo comma 5, sono:~~
 - 4.1 ~~la residenza e le attività assimilabili, quali gli uffici e laboratori professionali;~~
 - 4.2 ~~le attività produttive del settore primario e del secondario, purché limitate alla scala familiare e/o artigianale, non nocive, né moleste;~~
 - 4.3 ~~le attività del settore terziario, sia pubbliche che private, quali i servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche, sociali, culturali ed amministrative, nonché attività commerciali quali i bar, ristoranti, alberghi, uffici, studi, laboratori professionali, banche, ecc...~~
5. ~~Le destinazioni d'uso in essere sono comunque consentite. Nuove destinazioni d'uso sono ammesse solo se sono compatibili con i caratteri edilizi dei fabbricati e se le modificazioni da apportare ai fabbricati, alle pertinenze ed agli spazi liberi, singolarmente e nel loro complesso, sono consentite dalla categoria di intervento di ciascuna delle unità edilizie interessate.~~

Art. 48 OMISSIONI MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRG ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI PIANI DI RECUPERO

1. ~~La tavola dei centri abitati fornisce indicazioni dettagliate di carattere operativo che interessano le aree e gli edifici inclusi nei perimetri degli insediamenti storici.~~
2. ~~All'interno dei perimetri degli insediamenti storici, tali indicazioni definiscono le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree libere secondo le seguenti procedure:~~
 - 2.1. ~~Il PRG si attua attraverso i piani attuativi di recupero o i programmi integrati di intervento rispettivamente previsti dal comma 3 dell'articolo 42 e dall'articolo 51 del capo IX del titolo II della L.P. 4.03.2008, n. 1, nonché, nelle restanti parti degli insediamenti storici attraverso gli interventi diretti di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio.~~

- 2.2. la pianificazione subordinata prevista dai piani di recupero e dai programmi integrati di intervento si applica obbligatoriamente solo nelle parti del territorio comunale specificatamente assoggettate ai medesimi e secondo le prescrizioni contenute nel PRG.
3. I Piani di recupero o i programmi integrati di intervento rispettivamente hanno carattere esecutivo e costituiscono riferimento complessivo per i successivi interventi edili diretti, a loro volta soggetti a concessione/autorizzazione edilizia nel rispetto delle indicazioni del PRG e delle norme congruenti.
4. I compatti edificatori previsti dall'articolo 39 della L.P. 1/08 non sono prescritti direttamente dal PRG; il Sindaco sentita la Commissione Edilizia comunale può ricorrere in ogni momento alla loro formazione nell'ambito dei piani di recupero e dei programmi integrati di intervento, qualora ne ravvisi la necessità in relazione al soddisfacimento delle finalità previste al comma 2 dell'art.1 della L.P. 15.1.1993, n.1
5. In ogni momento, esperendo le procedure di variante previste dall'articolo 33 della L.P. 1/08 il Comune può procedere all'inserimento nel PRG di nuovi piani di recupero o programmi integrati di intervento e/o di nuovi compatti edificatori.
6. La redazione del piano di recupero dovrà tener conto della tipologia e delle caratteristiche costruttive delle componenti edilizie all'interno dell'area di competenza; tendere ad una ricostruzione della volumetria preesistente che, tenendo conto delle modificazioni avvenute nel tempo, ne riproponga caratteri e stilemi dettati da una progettazione di tipo filologico eliminando quindi eventuali superfetazioni.
7. Nelle aree assoggettate alla formazione di Piani di recupero, sino all'approvazione del relativo piano sono consentite, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, solo opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazione dei volumi.
8. I Piani di Recupero che il PRG individua all'interno dei perimetri degli insediamenti storici sono denominati PRE, Piani di Recupero Edilizio, ovvero PRU, Piani di recupero Urbanistico:
- 8.1. Il PRE individua ambiti edificati con le relative pertinenze; Può essere di iniziativa pubblica e/o privata.
- 8.2. il PRU individua aree caratterizzate da spazi aperti, quali strade, piazze, aree verdi, corsi d'acqua, ecc...; può ricoprendere anche edifici con relative pertinenze e/o costruzioni accessorie e/o arredo urbano. È di iniziativa comunale
9. Per il migliore assetto del tessuto urbano e per giustificate esigenze di pubblica necessità, i PRE ed i PRU potranno proporre modifiche e variazioni rispetto alle norme che regolamentano destinazioni d'uso, modalità e categorie d'intervento relative ai singoli edifici, compresa la demolizione senza ricostruzione.
10. È esclusa la possibilità di nuova edificazione all'interno delle aree assoggettate ai Piani di Recupero ad eccezione delle possibilità di aumento dei volumi concesse specificatamente per le categorie di intervento pertinenti e per i fabbricati accessori e ad eccezione di manufatti di natura pubblica strettamente necessari al miglior utilizzo delle aree assoggettate ai PRU.
11. I PRU devono in ogni caso salvaguardare rigorosamente tutte le preesistenze storiche (pavimentazioni, manufatti, accessori, elementi di arredo urbano, rapporti formali, ecc...) esistenti nell'area di intervento e operare attraverso materiali, sistemazioni a verde, nuovi elementi di arredo urbano, inserimenti cromatici, definizione degli spazi aperti, coerenti con l'assetto fisico e morfologico del centro antico.
12. La cartografia e le prescrizioni delle presenti norme costituiscono elementi collaboranti nella precisazione delle modalità di intervento.
13. Il Comune potrà procedere alla redazione di Piani Colore per regolamentare le pitturazioni delle costruzioni e di un regolamento per la realizzazione degli arredi urbani (insegne pubblicitarie, recinzioni, edicole, ecc...).

Art 49 **OMISSIONIS PRIORITY D'INTERVENTO**

1. Nella tavola dei centri abitati sono individuate le priorità di intervento sugli edifici in base al grado di urgenza rispetto agli obiettivi indicati dalla L.P. 1/93.
2. Il grado di priorità cui gli edifici sono soggetti deve indirizzare le politiche di intervento urbanistico ed edilizio dell'Amministrazione pubblica e degli operatori privati.
3. L'erogazione dei contributi finanziari agli interventi edili dovrà tenere conto, a parità di condizioni, delle priorità individuate.

Art. 50 **OMISSIONIS ADEGUAMENTO AL PRG DI SPAZI LIBERI E MANUFATTI ESISTENTI**

1. All'interno degli insediamenti storici, le opere ed edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizioni del PRG potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino ad esse.
2. Per tutti gli edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e, con la sola esclusione di quelli assoggettati alla categoria del restauro, interventi di manutenzione straordinaria.
3. Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento ambientale delle opere e delle trasformazioni, secondo i criteri esposti nel Capitolo 1° del Titolo II° delle presenti Norme.
4. Le aree libere ricomprese all'interno delle perimetrazioni degli insediamenti storici non sono edificabili, ad eccezione delle possibilità di aumento dei volumi concesse specificatamente per le categorie di intervento pertinenti e per i fabbricati accessori di cui al seguente articolo 51. In tali aree sono prescritti gli interventi volti a garantirne il corretto inserimento ambientale, come previsti dai precedenti articoli 35 e 36.

Art. 51 **OMISSIONE MANUFATTI ACCESSORI**

1. La possibilità di costruire manufatti accessori nello spazio scoperto di pertinenza delle unità edilizie negli insediamenti storici, è regolamentata dalle categorie di intervento cui ciascuna unità edilizia appartiene. In particolare:
 - 1.1. Per gli edifici soggetti a restauro, monumentale o tipologico, non è consentita l'occupazione, anche parziale, degli spazi scoperti con costruzioni di qualsiasi tipo, isolate o addossate al corpo dell'edificio.
 - 1.2. Per gli edifici soggetti a risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia è ammessa la costruzione di manufatti accessori
2. Le dimensioni dei manufatti accessori sono:
 - 2.1. Costruzioni a due falde:
dimensioni massime: m 5,00 x 4,00
 - 2.2. Costruzioni a una falda in aderenza all'edificio esistente:
dimensioni massime: m 5,00 x 2,00
 - 2.3. L'altezza massima è di 3 ml in gronda e 4,00 ml al colmo, misurata secondo il regolamento edilizio comunale.
 - 2.4. limitatamente a proprietà di terzi, siano rispettate le distanze di zona seguenti:
 - 1,5 m dai confini di proprietà
 - 3 m dagli edifici e tra loro medesimi
 - 2.5. nei riguardi delle proprietà di chi realizza la legnaia siano rispettate le disposizioni in materia di distanze stabilite dal codice civile;
 - 2.6. La tipologia ed i materiali dei manufatti accessori dovranno essere congruenti con il tipo edilizio di cui si forniscono schemi allegati.
3. In nessun caso è ammessa la residenza nei manufatti accessori.
4. Per tali interventi sia presentata D.I.A.

Art. 52 **OMISSIONE MODALITA' DI INTERVENTO SUI MANUFATTI DI ARREDO URBANO**

1. Nel PRG sono identificati i manufatti accessori di arredo urbano o assimilabili agli stessi, quali vere da pozzo, fontane, croci, capitelli,...
2. I manufatti di arredo urbano devono essere mantenuti, trattati secondo le metodologie proprie della scienza del restauro e valorizzati liberandoli alla vista nell'ambiente in cui si trovano.
3. Per tutti i manufatti di arredo urbano è prescritta la rigorosa conservazione in situ e il restauro delle parti distrutte o lesionate. L'intervento è posto a carico degli Enti o dei Privati giuridicamente responsabili.

Art. 53 **OMISSIONE RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. In deroga alle disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanze tra i fabbricati previste dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, all'interno della perimetrazione di aree e di manufatti isolati a valenza storica culturale individuati in cartografia come "insediamenti storici", valgono le norme del Codice Civile, fatte salve le disposizioni diverse previste dalle presenti norme.

**CAPITOLO II^o
(DEL TITOLO TERZO)**

**MODALITÀ DI INTERVENTO SU SINGOLE UNITÀ EDILIZIE
NEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

Art. 54 OMISSIONIS MODALITÀ DI INTERVENTO SU SINGOLE UNITÀ EDILIZIE

1. Nella tavola dei centri abitati, il PRG individua per ogni unità edilizia la tipologia di intervento per mezzo di sigle corrispondenti ai livelli massimi di trasformazione ai quali possono essere assoggettate le unità edilizie medesime.
2. Ai fini e per gli effetti dell'attuazione del PRG, all'interno degli insediamenti storici, le tipologie di intervento su singole unità edilizie sono definite dall'articolo 99 della L.P. 1/08 e dalle integrazioni specifiche riportate per ogni tipologia di intervento di seguito elencata.
3. Gli interventi negli insediamenti storici non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dei fabbricati, comuni alla tradizione costruttiva locale, coeva al periodo di primo impianto di ciascuna unità edilizia e delle sue eventuali trasformazioni in epoca storica.
4. Su tutti i manufatti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 55 OMISSIONIS MANUTENZIONE ORDINARIA M1

- “Interventi di manutenzione ordinaria sono quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”
1. gli interventi nei quali sono previste sole opere di riparazione, e/o rinnovamento e/o sostituzione parziale delle esistenti finiture degli edifici, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1.
 2. Nella manutenzione ordinaria sono ammessi specificatamente i seguenti interventi:
 - 3.1. per le opere esterne:
 - 3.1.1. manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
 - 3.1.2. riparazione degli elementi costruttivi come definiti nel presente capitolo;
 - 3.2. per le opere interne:
 - 3.2.1. tinteggiatura, pulitura e rifacimento parziale di intonaci;
 - 3.2.2. riparazione di infissi e pavimenti;
 - 3.2.3. riparazione e/o ammodernamento di organismi tecnologici che non comporti la costruzione e/o la trasformazione in servizi igienici o tecnologici in genere di locali diversamente usufruiti.
 3. L'intervento di manutenzione ordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri storici dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità operative proprie della originaria cultura costruttiva locale.
 4. Nella manutenzione ordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio.

Art. 56 OMISSIONIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA M2

- “Interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici e il numero delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.”
1. Comprende gli interventi nei quali sono previste, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria, anche modifiche e/o sostituzioni di elementi costruttivi esistenti degli edifici e/o opere connesse alla realizzazione di nuovi servizi igienici e di organismi tecnologici e/o integrazione di quelli esistenti. Il tutto nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1, ciò senza modifiche delle destinazioni d'uso, del numero e della consistenza delle singole unità immobiliari.
 2. Nella manutenzione straordinaria sono ammessi specificatamente i seguenti interventi:
 - 3.1. per le opere interne ed esterne:
 - 3.1.1. sistemazione dell'assetto di corti, cortili, piazzali e degli altri spazi esterni;
 - 3.1.2. rifacimento con modalità e materiali tradizionali locali delle facciate degli edifici come: pulitura, intonacatura, tinteggiatura e rivestimenti in genere degli esterni;

- 3.1.3. rifacimento con modalità e materiali tradizionali locali degli infissi e degli elementi costruttivi;
- 3.1.4. consolidamento con modalità e materiali tradizionali locali degli elementi strutturali, anche con adattamenti alle moderne necessità, purché le modifiche siano di entità contenuta;
- 3.1.5. formazione di nuovi servizi igienici ed installazione di nuovi organismi tecnologici.
4. La manutenzione straordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri storici dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità costruttive proprie della originaria tradizione locale. Non può alterare l'immagine architettonica e la tipologia dell'edificio, ma deve, piuttosto, salvaguardarla per quanto attiene alla originaria conformazione esterna, tipologia e schema distributivo.
5. Nella manutenzione straordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio.

Art. 57 OMISSIONIS RESTAURO R1

1. “Interventi di restauro sono quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell’organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell’ambito di una destinazione d’uso compatibile. L’intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze dell’uso, nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
2. Comprende gli interventi nei quali, con l’impiego delle metodologie specifiche della scienza del restauro, sono previste, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria e/o straordinaria, anche opere di conservazione e/o ripristino degli organismi costruttivi coerenti con i caratteri originari dell’unità edilizia e/o opere di trasformazione delle destinazioni d’uso; il tutto nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1.
3. Nel restauro devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
- 3.1. l’intervento deve essere supportato adeguatamente da valutazioni tecniche basate su indagini conoscitive e filologiche di tipo storico, architettonico, artistico, tecnologico,... commisurate alla valenza ambientale ed intrinseca del fabbricato;
- 3.2. l’intervento deve conservare e/o ripristinare l’originario sistema distributivo e organismo strutturale, gli elementi ed organismi costruttivi e decorativi comunque pregiati, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell’edificio;
- 3.3. è vincolante il ricorso ai materiali ed alle metodologie specifiche della scienza del restauro;
- 3.4. non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio;
- 3.5. l’intervento di restauro deve essere compatibile con i vincoli e le indicazioni in materia di tutela dei beni culturali.
4. Nelle unità edilizie assoggettate a restauro, la modifica delle destinazioni d’uso deve essere compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali del fabbricato e delle sue pertinenze.
5. L’insерimento degli organismi tecnologici e dei relativi servizi necessari per sopperire alle carenze funzionali degli edifici, ove interessi unità edilizie soggette a restauro, dovrà essere realizzato nella posizione più coerente con l’impianto distributivo del tipo edilizio e con la minima compromissione degli elementi ed organismi costruttivi significativi. Non è ammessa l’installazione di impianti elevatori quando si debba demolire, ancorché parzialmente, elementi ed organismi costruttivi di pregio (volte, avvolti, pavimenti, soffitti lignei,...).
6. Nell’intervento di restauro rientra il consolidamento statico di elementi ed organismi strutturali. Qualora il consolidamento non sia possibile in relazione alle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione di elementi strutturali, purché siano rispettate singolarmente e globalmente le seguenti condizioni:
- 6.1. l’intervento di sostituzione sia limitato alle parti degradate;
- 6.2. l’intervento di consolidamento sia realizzato con materiali e tecniche congruenti con i caratteri del fabbricato;
- 6.3. siano mantenuti e/o ripristinati il posizionamento e i caratteri originari delle parti sostituite;
- 6.4. la necessità dell’intervento di sostituzione e/o di ripristino e/o di consolidamento sia particolarmente documentata.
7. Nell’intervento di restauro rientra il ripristino e/o il completamento di elementi o finiture, di organismi costruttivi e di corpi di fabbrica incompiuti o perduti per qualsiasi causa. Tali interventi sono soggetti singolarmente e globalmente alle condizioni elencate ai precedenti punti da 6.1 a 6.4, intendendo qui per ripristino quanto si riferisce alla sostituzione al punto 6.

8. ~~Nell'intervento di restauro rientra il restauro e/o il ripristino di ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, stufe,...~~
9. ~~Per mutate esigenze funzionali e d'uso, è ammessa la realizzazione e/o la demolizione di tramezzi non strutturali, purché siano rispettate singolarmente e globalmente le seguenti condizioni:~~
 - 9.1. ~~non siano modificati spazi unitari significativi o caratterizzati da elementi costruttivi di pregio;~~
 - 9.2. ~~non sia modificato l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni;~~
10. ~~Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel restauro sono ammessi specificatamente, internamente ed esternamente al fabbricato, i seguenti interventi:~~
 - 10.1. ~~sistemazione di corti, cortili, piazzali e degli altri spazi esterni;~~
 - 10.2. ~~rifacimento delle superfici di facciata con mantenimento delle modalità costruttive e dei materiali, come: pulitura, intonacatura, tinteggiatura e rivestimenti in genere;~~
 - 10.3. ~~rifacimento delle coperture con mantenimento del numero, pendenze e quote delle falde, con riproposizione delle originarie strutture portanti, modalità costruttive e materiali;~~
 - 10.4. ~~inserimento di coibentazioni nelle coperture, a condizione che la maggiorazione di spessore delle coperture non ne alteri l'assetto formale.~~
 - 10.5. ~~recupero abitativo degli spazi inutilizzati dei sottotetti, limitatamente alle parti nelle quali, rispettando specificatamente il disposto del precedente comma 4 e senza modifiche alle forature esterne, sia possibile la congruenza con le prescrizioni del regolamento edilizio in materia di sicurezza ed igiene.~~
11. ~~Nel restauro sono prescritti prioritariamente i seguenti interventi:~~
 - 11.1. ~~ripristino di ambienti interni significativi, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, rivestimenti lignei, camini, stufe,...~~
 - 11.2. ~~le opere di qualunque genere su beni sottoposti alla disciplina del D.Lgs n. 42/2004, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione di cui all'art. 21 del citato decreto.~~
 - 11.3. ~~eliminazione di superfetazioni, quando queste non rivestano interesse ai fini della testimonianza storica dell'edificio.~~

Art. 58 OMISSIONIS RISANAMENTO CONSERVATIVO – R2

1. ~~“Interventi di risanamento conservativo sono quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.”~~
2. ~~Comprende gli interventi nei quali sono previste, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o restauro, anche modifiche e/o sostituzioni degli elementi ed organismi costruttivi dell'unità edilizia e/o opere connesse alla realizzazione di nuovi organismi tecnologici e/o integrazione di quelli esistenti con modifiche delle destinazioni d'uso e della consistenza delle singole unità immobiliari. Il tutto nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1.~~
3. ~~Nel risanamento conservativo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:~~
 - 3.1. ~~l'intervento deve essere supportato adeguatamente da valutazioni tecniche basate su indagini conoscitive e/o filologiche commisurate alla valenza storica del fabbricato;~~
 - 3.2. ~~le trasformazioni devono essere relazionate alla regola compositiva dell'unità edilizia e rapportate a quella della cortina edilizia e degli spazi pubblici e privati nei quali il fabbricato è inserito;~~
 - 3.3. ~~nelle sostituzioni è consigliato il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali tradizionali privilegiando, per quanto possibile, il recupero ed il restauro dell'esistente, qualora rivesta interesse;~~
 - 3.4. ~~devono essere mantenuti e/o ripristinati i tamponamenti lignei congruenti con l'originario tipo edilizio;~~
 - 3.5. ~~le variazioni di quota degli organismi costruttivi, con esclusione delle strutture voltate ed avvolti, devono essere limitate alla misura strettamente necessaria al raggiungimento della sufficienza igienica e/o della sicurezza prescritta dal~~

- ~~regolamento edilizio. Le variazioni di quota non possono superare mai e comunque il mezzo metro;~~
- 3.6. ~~le strutture voltate e gli avvolti non possono essere demolite, salvo minime demolizioni strettamente necessarie all'inserimento di nuovi collegamenti verticali, qualora questi siano ammissibili;~~
- 3.7. ~~gli inserimenti di nuovi organismi costruttivi, qualora ammessi come di seguito si precisa, devono essere realizzati nella posizione più coerente con l'impianto distributivo del tipo edilizio e con la minima compromissione degli elementi ed organismi costruttivi più significativi;~~
- 3.8. ~~gli inserimenti di nuovi organismi costruttivi, qualora ammessi come di seguito si precisa, e di nuovi elementi costruttivi devono essere limitati nel numero e nelle dimensioni alla quantità strettamente necessaria al raggiungimento della sufficienza igienica e/o di sicurezza prescritta dal regolamento edilizio;~~
- 3.9. ~~gli inserimenti di nuovi organismi strutturali, qualora ammessi come di seguito si precisa, e/o di elementi strutturali possono essere realizzati impiegando anche materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri del fabbricato;~~
- 3.10. ~~non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio;~~
4. ~~Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel risanamento conservativo sono ammessi specificatamente i seguenti interventi:~~
- 4.1. ~~rifacimento delle coperture, anche con materiali diversi, con variazioni di quota, con inserimento di coibentazioni;~~
- 4.2. ~~Inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti, abbaini o finestre in falda devono essere limitati ad uno per falda;~~
- 4.3. ~~sporgenze di volumi tecnici sopra le coperture nella misura strettamente necessaria;~~
- 4.4. ~~modifica dei sottoelencati organismi costruttivi alle condizioni precise per ogni tipo di intervento:~~
- 4.4.1. ~~la sostituzione di strutture portanti interne ed esterne deve limitarsi alle sole parti degradate a causa della cattiva esecuzione originaria, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originali;~~
- 4.4.2. ~~l'inserimento di nuove strutture portanti interne deve essere documentato adeguatamente in relazione a necessità statiche e/o a mutate esigenze d'uso;~~
- 4.4.3. ~~la demolizione e/o la ricostruzione di strutture orizzontali deve essere compatibile con le limitate variazioni di quota ammesse al precedente comma 3.5 tanto per le strutture medesime, quanto per gli altri organismi costruttivi coinvolti nelle modifiche;~~
- 4.4.4. ~~la demolizione di avvolti deve essere limitata esclusivamente alla parte strettamente necessaria all'inserimento di nuovi collegamenti verticali;~~
- 4.5. ~~inserimento di nuovi collegamenti verticali, quali scale ed ascensori;~~
- 4.6. ~~inserimento di nuove aperture;~~
- 4.7. ~~variazione di aperture esistenti;~~
- 4.8. ~~suddivisione verticale di singoli ambienti con soppaleature;~~
- 4.9. ~~ripristino, sostituzione ed integrazione di elementi costruttivi e finiture esterne;~~
5. ~~Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nel risanamento conservativo sono ammessi i seguenti interventi:~~
- 5.1. ~~variazione delle destinazioni d'uso dell'unità edilizia e delle singole unità immobiliari,~~
- ~~purché compatibili con l'organismo architettonico e funzionale;~~
- 5.2. ~~recupero abitativo degli spazi inutilizzati dei sottotetti, eccezionalmente anche con soprelevazione nel limite massimo di 50 centimetri, ammessa una sola volta. In tale eventualità, la concessione di soprelevazione deve essere particolarmente valutata in rapporto all'assetto architettonico e compositivo del fabbricato e del suo intorno sulla base di adeguata e precisa documentazione, nonché di un particolare disciplinare che consenta il totale controllo dell'intervento, anche sotto l'aspetto civilistico dei diritti di terzi. Ove una sola delle sopradette garanzie venga a mancare, la soprelevazione deve essere negata.~~
- 5.3. ~~modificazioni all'assetto distributivo che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione e limitata eliminazione di aperture nei muri portanti;~~
- 5.4. ~~aggregazioni e suddivisioni delle unità immobiliari, purché non alterino l'impianto distributivo dell'unità edilizia con particolare riguardo alle parti comuni.~~
6. ~~Nell'intervento di risanamento, qualora le opere interessino direttamente gli elementi e/o organismi sotto elencati, sono prescritti i seguenti interventi:~~

- 6.1. ripristino di ambienti interni significativi, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, avvolti, soffitti, pavimenti, affreschi, pavimenti lignei, camini, stufe, ...;
- 6.2. Qualora non vincolati espressamente è ammesso il ripristino di strutture lignee esterne, portali, ponti e ed altri elementi di pregio, qualora siano stati asportati o demoliti in epoca successiva alla data dell'1 settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge 765/67.
- 6.3. eliminazione di superfetazioni, quando queste non rivestano interesse ai fini della testimonianza storica dell'edificio.
- 7. Al fine del mantenimento delle attività produttive compatibili con l'organismo edilizio, nelle parti non residenziali e nettamente configurabili come tali appartenenti agli edifici inclusi in categorie funzionali miste (cat. B, C) e negli edifici inclusi nelle categorie funzionali produttive (Cat. D, E) sono consentite, in pianta, in sezione ed in prospetto, modifiche funzionali e distributive a condizione che sia garantita la riproposizione delle peculiarità distinctive originarie proprie di tali parti o unità edilizie con il recupero della regola compositiva dell'insieme e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 59 **OMISSIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA R3**

- 1. interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- 2. gli interventi nei quali sono previste, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o restauro e/o risanamento conservativo, anche demolizioni e ricostruzioni a carico di tutti gli organismi costruttivi dei fabbricati, con la sola eccezione delle murature portanti perimetrali (sventramento), ove indicato nella specifica scheda dell'edificio. La ristrutturazione edilizia è un intervento volto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Il tutto nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1.
- 3. Nella ristrutturazione edilizia devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
 - 3.1. l'intervento deve riproporre i caratteri tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili;
 - 3.2. le trasformazioni devono garantire un migliore inserimento ambientale nel contesto storico e devono essere relazionate alla regola compositiva della cortina edilizia e degli spazi pubblici e privati nei quali il fabbricato è inserito;
 - 3.3. la sostituzione delle murature perimetrali deve essere contenuta nei limiti prescritti per il risanamento conservativo;
 - 3.4. non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi di pregio;
- 4. Nel rispetto di tutti i sopra elencati obblighi, nella ristrutturazione edilizia sono ammessi specificatamente i seguenti interventi:
 - 4.1. per le opere esterne:
 - 4.1.1. demolizione e ricostruzione di tutti gli organismi costruttivi, ad eccezione delle murature perimetrali;
 - 4.1.2. modifiche rilevanti nella forma, dimensione, posizione e numero delle forature;
 - 4.1.3. modifiche formali e dimensionali su tamponamenti lignei;
 - 4.1.4. demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
 - 4.1.5. demolizione e nuova costruzione di sporti e collegamenti verticali ed orizzontali a sbalzo in posizione anche diversa purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
 - 4.1.6. realizzazione di coibentazione a cappotto, purché la finitura delle facciate venga trattata in modo unitario o comunque congruente con la regola compositiva e cromatica dell'intorno;

- 4.1.7. rifacimento delle coperture, anche con materiali diversi, con variazioni di quota, del numero, delle pendenze e delle articolazioni delle falde originarie;
- 4.2. per le opere interne:
- 4.2.1. demolizione totale delle strutture murarie e dei solai interni e loro rifacimento in posizione anche diversa e con tecniche e materiali moderni;
- 4.2.2. demolizione totale dei collegamenti verticali interni e loro rifacimento in posizione anche diversa e con tecniche e materiali moderni;
- 4.2.3. globale modifica funzionale, distributiva e di destinazione d'uso dell'unità edilizia;
5. La ristrutturazione edilizia può comportare incrementi di volume delle singole Unità Edilizie che possono essere realizzati una sola volta, nella misura strettamente necessaria per adeguare gli edifici all'uso moderno e/o per uniformarne le fronti in relazione ad esigenze di ordine urbanistico. Gli incrementi di volume sono assoggettati alle seguenti limitazioni:
- 5.1. l'aumento di volume deve essere contenuto entro il 10 %;
- 5.2. fermo restando il sopra detto limite del 10 %, l'aumento in altezza non può superare i 100 centimetri;
6. Gli incrementi di volume possono comportare anche occupazione di superfici esterne all'originaria area di sedime quando la superficie scoperta di pertinenza sia non inferiore al 40 % della superficie complessiva della unità edilizia (fabbricato + pertinenze).

Art. 60 **OMISSIONE DEMOLIZIONE SOSTITUZIONE R4**

1. "Interventi di demolizione e ricostruzione sono quelli rivolti alla sostituzione dell'edificio, ovvero interventi di sola demolizione di manufatti."
2. Comprende gli interventi nei quali sono previste, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o restauro e/o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, anche demolizioni e ricostruzioni a carico di tutti gli organismi costruttivi dei fabbricati, senza eccezioni, fino alla sparizione del volume o dei suoi resti. Alla demolizione può seguire la ricostruzione che può introdurre diversi caratteri tipologici e modificare sostanzialmente la morfologia urbana.
3. Nella demolizione e nella sostituzione edilizia devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
- 3.1. l'intervento di sostituzione di superfetazioni può inglobarne il volume in una riprogettazione del fronte o dell'edificio cui si riferiscono;
- 3.2. l'intervento di sostituzione di volumi cadenti deve basarsi su una documentazione attendibile o sul contesto circostante e sui caratteri delle tipologie tradizionali assimilabili;
- 3.3. tanto nella demolizione, quanto nella sostituzione edilizia, le modificazioni indotte sul contesto urbano, anche se appartenente a proprietari diversi, devono essere attentamente documentate in uno studio nel quale i fronti degli edifici liberati, o che comunque vengano messi in vista, siano trattati in modo da conferire compiutezza formale e dignità ambientale all'insieme risultante;
- 3.4. nel caso di "spostamenti" di volumi, necessari per migliorare la viabilità pubblica, deve essere prodotto il rilievo particolareggiato e documentato con fotografie dello stato di fatto e con notizie storiche sul volume da spostare e sul contesto interessato;
- 3.5. le unità edilizie interessate dall'intervento, nuove e/o superstite, dovranno essere adeguate alla struttura territoriale ed urbana dell'intorno.
- 3.6. le nuove unità edilizie realizzate per sostituzione possono ricevere materiali, forme e caratteri tipologici moderni a condizione che la nuova costruzione sia convenientemente inserita nel contesto ambientale. Il giudizio di merito è di esclusiva competenza del Sindaco che, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può imporre soluzioni diverse, o negare la concessione. Nel caso in cui non si arrivasse ad una soluzione moderna conveniente, il Sindaco può imporre l'adeguamento delle nuove costruzioni ai materiali, forme e caratteri tipologici tradizionali prescritti per tutte le altre categorie tipologiche degli insediamenti storici.
4. Le nuove costruzioni di sostituzione devono rispettare i seguenti limiti ed indici stereometrici:
- 4.1. Il volume dei nuovi edifici può ricevere un incremento, una sola volta, fino al massimo del 30 % di quello degli edifici preesistenti, alle seguenti condizioni:
- 4.1.1. per gli edifici isolati l'altezza massima non sia superiore a 10,00 metri;
- 4.1.2. per gli edifici in adiacenza ad altri, qualora l'incremento volumetrico massimo del 30% lo consenta, la linea di gronda del nuovo edificio dovrà

- ~~essere contenuta entro il dislivello delle linee di gronda degli edifici contermini o essere livellata alle stesse;~~
- ~~4.1.3. deve essere mantenuto l'allineamento con edifici contermini, salvo che non si tratti di arretramento dalla pubblica via richiesto dal Sindaco per ragioni di viabilità o parcheggio;~~
- ~~4.1.4. per gli edifici in cui l'esistente rapporto di copertura dell'unità edilizia sia superiore al 70 %, l'incremento di volume non può essere realizzato in estensione, ma deve svilupparsi solo in altezza, qualora ciò sia possibile. Nel caso in cui il nuovo fabbricato venga arretrato rispetto alla pubblica via su richiesta del Sindaco, l'incremento di volume può essere realizzato anche in estensione nella misura non superiore a quella persa nell'arretramento;~~
- ~~4.1.5. nel caso in cui l'esistente rapporto di copertura dell'unità edilizia sia pari o inferiore al 70 %, l'incremento volumetrico previsto ai precedenti commi, fermi restando gli indici massimi di zona, può essere aggregato anche in aderenza, con estensione orizzontale dell'edificio;~~
- ~~5. Negli interventi di sostituzione edilizia è consentito l'abbinamento di due o più unità edilizie quando la loro superficie coperta complessiva non superi i 200 mq; negli altri casi l'abbinamento di unità edilizie è subordinato alla preventiva redazione di un Piano di Recupero ad esse esteso;~~
- ~~6. Interventi diversi potranno essere valutati solo all'interno di Piani di Recupero, di iniziativa pubblica o privata.~~
- ~~7. Tutti gli edifici esistenti nell'ambito delle perimetrazioni degli insediamenti storici e non catalogati o evidenziati nelle tavole del PRG, sono equiparati alla categoria della sostituzione edilizia.~~

TITOLO QUARTO

AREE RESIDENZIALI, AREE PRODUTTIVE, SERVIZI ED INFRASTRUTTURE

CAPITOLO I° (DEL TITOLO QUARTO)

AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

-TAVOLA DEI CENTRI ABITATI-

Art. 61 AREE RESIDENZIALI

1. Nel tessuto urbano di recente o nuova formazione il piano individua le seguenti classi tipologiche:
 - 1.1. area residenziale di completamento **B1 e B2**;
 - 1.2. area residenziale di **espansione destinate alla prima abitazione C1**;
2. La tavola del sistema insediativo e produttivo individua con apposita simbologia, per ogni area la tipologia di appartenenza a ciascuna di queste classi.
3. Nelle aree per insediamenti residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici di zona, oltre alla residenza sono ammesse costruzioni destinate in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e sociali e culturali e amministrative, bar, ristoranti, alberghi, uffici pubblici privati, studi professionali ecc.
4. In ogni caso la sommatoria del volume **urbanistico (Vt) -utile** destinato agli usi sopracitati non potrà superare il volume **urbanistico (Vt) -utile** destinato alla residenza.
5. Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali ~~compatibili con i piani commerciali e comunali o comprensoriali o provinciali. Considerata la caratterizzazione rurale dell'insediamento urbano è altresì ammessa la realizzazione di depositi per attrezzature e macchinari agricoli.~~ Il volume **urbanistico (Vt) -utile** destinato a tali usi non potrà superare il volume utile destinato alla residenza.
6. Per le zone residenziali di completamento, l'uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito, purché la superficie del lotto irregolare non sia inferiore del 20 % della superficie minima del lotto prevista.
7. Per lotto residuo e irregolare si intende un lotto non modificabile, circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, rogge, ovvero da lotti già edificati e saturati.
8. ~~A norma dell'art.9 della L.P. 1/08, per i nuovi edifici e/o ampliamenti di quelli esistenti all'interno delle aree residenziali deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n. 1559 dd. 17.2.1992 e D.G.P. n. 12258 dd. 3.9.1993.~~
9. In tutte le aree residenziali, non sono consentiti sviluppi dei fronti degli edifici di lunghezza superiore a 24.
10. In tutte le aree residenziali di nuova edificazioni gli spazi liberi circostanti l'edificio dovranno essere destinati a verde e/o piantumazione e/o grigliati inerbiti nel rispetto per una superficie **permeabile (Sp)** minima pari al **20% 30%** della superficie libera stessa, risultante dalla differenza tra la superficie coperta (Sc) e la Superficie fondiaria (Sf) del lotto.
11. Nelle aree residenziali di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione delle costruzioni accessorie disciplinate dall'art. 15 delle NTA.

Art. 62 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO "B"

1. Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente o totalmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.
2. **I tipi di intervento ammessi** Nelle aree residenziali di completamento B, **sono ammessi, secondo le prescrizioni specificate nei singoli cartigli, i seguenti interventi:**

- nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 4 agosto 2015, n. 15;
 - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della 5 agosto 2015, n. 15.
3. Sul patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del PRG (Variante 2013) al fine di consentire il risanamento statico ed igienico sono ammessi, per una sola volta e in deroga ai parametri di zona, incrementi di **volumi** SUN nel limite del **20%** della SUN **volumi urbanistico (VU)** esistente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l'ampliamento è ammesso in deroga ai parametri di zona;
 - gli assetti esterni e la configurazione tipologica complessiva non possono essere alterati.
 - l'ampliamento può essere realizzato con un incremento in altezza **del fronte (m)** eccedente quella massima prevista per le singole zone fino ad un massimo di cm. 50.
 - gli ampliamenti di edifici che **alla data di adozione del presente PRG** abbiano altezza **del fronte (m)** superiore alla massima consentita, ivi compresi i 50 cm. ammessi dal precedente comma, possono essere effettuati solo per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, **nel rispetto degli indici massimi di zona**.
 - gli interventi dovranno armonizzarsi alle preesistenze nell'uso dei materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi ed i volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi e gli spazi privati di interesse pubblico.
- ~~oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, riguardano:~~
- 2.1. ~~il risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti;~~
 - 2.2. ~~la ristrutturazione, anche integrale, con demolizione e ricostruzione, degli edifici esistenti, nel rispetto delle distanze e degli indici di zona;~~
 - 2.3. ~~il completamento dell'edificio, secondo le prescrizioni specifiche in cartiglio;~~
 - 2.4. ~~nuove costruzioni nel rispetto delle norme di zona e degli indici urbanistici ed edili.~~
3. ~~Gli interventi di nuova costruzione, ammessi nelle aree residenziali di completamento, dovranno avere un lotto minimo di mq. 400.~~

Art. 63 INTERVENTI DI RECUPERO SOTTOTETTI AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO "B"

1. **Per gli Sugli** edifici esistenti alla data di entrata in vigore della LP 5 settembre 1991 n.22 (entrata in vigore su bollettino ufficiale 10 settembre/91 n.39 suppl. ordinario n.1 in vigore dall'11 sett.1991) nell'ambito delle zone **B1 e B2** è consentita la sopraelevazione **delle murature perimetrali** al fine di ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti.
2. La destinazione d'uso ammessa è esclusivamente quella residenziale o assimilata.
3. La sopraelevazione è consentita per una sola volta **in deroga ai parametri di zona** nel limite massimo di 1,00m di altezza (h) con il vincolo della sopraelevazione complessiva massimo a 1,80 m misurata in gronda **all'intradosso della copertura (sottotavolato), senza tenere conto degli elementi strutturali;** e precisamente all'intradosso dell'orditura secondaria (canteri).
~~I nuovi volumi, risultanti da sopraelevazione, dovranno essere edificati in continuità con i volumi preesistenti.~~
~~E' esclusa la possibilità di sopraelevare sulla scorta della presente disposizione i fabbricati per i quali si prevedano interventi di demolizione e ricostruzione.~~
4. ~~Tale intervento non può essere attuato contemporaneamente con gli altri ampliamenti e/o sopraelevazioni previsti dagli articoli 64 e 65.~~

Art. 64 OMISSIONIS RISANAMENTO STATICO ED IGIENICO NELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO "B"

1. ~~Il risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti nelle zone residenziali di completamento comprende tutte le operazioni di riordino, consolidamento e ammodernamento degli edifici esistenti, con inserimento di elementi strutturali portanti, verticali e orizzontali, e ridistribuzione interna dei vani abitabili e dei servizi. Gli assetti esterni e la configurazione tipologica complessiva non possono essere alterati.~~
2. ~~Negli interventi di risanamento statico ed igienico, sono ammessi incrementi di volume del 20 % per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG, per una sola volta, anche oltre l'indice di fabbricabilità di zona, nei modi e nelle forme specificate nei commi seguenti, purché vengano rispettati gli allineamenti planimetrici con gli edifici circostanti.~~

3. Tali ampliamenti possono essere realizzati con un incremento in altezza eccedente quella massima prevista per le singole zone fino ad un massimo di cm. 50.
4. Negli interventi di risanamento statico ed igienico, gli ampliamenti di edifici che alla data di adozione del presente PRG abbiano altezza superiore alla massima consentita, ivi compresi i 50 cm. ammessi dal precedente comma, possono essere effettuati solo per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, nel rispetto degli indici massimi di zona.
5. Negli interventi di risanamento statico ed igienico, gli ampliamenti in soprelevazione sul sedime esistente sono sempre consentiti, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, nel rispetto delle distanze degli articoli n.19 e n.23 delle presenti norme di attuazione.
6. Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi alle preesistenze nell'uso dei materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi ed i volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi e gli spazi privati di interesse pubblico.

Art. 65 **OMISSIONE RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO** (Chiedere ad Adriano)

1. La ristrutturazione anche integrale degli edifici e/o dei loro ruderi, non oggetto di ordinanze di demolizione conseguenti ad abusi edilizi, ammette la demolizione parziale o totale degli edifici e la ricostruzione di essi nei volumi e nelle altezze preesistenti, anche con indici urbanistici difformi rispetto a quelli prescritti da PRG. In tal caso la volumetria dei fabbricati e/o dei ruderi deve essere documentata con elementi probatori fotografici, e/o catastali e/o disegni d'epoca, od altre prove documentali. Il Sindaco decide sulla attendibilità dei documenti probatori, sentita la Commissione Edilizia Comunale.
2. Nella ristrutturazione, i nuovi volumi, intesi come fabbricati o nuove porzioni di essi e/o addizionate ai preesistenti, dovranno rispettare gli allineamenti planimetrici, le distanze nei confronti del limite delle strade, le distanze minime fra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà ed essere posizionati sul sedime originario come specificato agli articoli n.19 e n.23.
3. Alle condizioni previste dai precedenti punti 1 e 2 le ristrutturazioni possono essere eseguite anche con disegno totalmente diverso dall'esistente.
4. Se più favorevole, la ricostruzione potrà essere effettuata seguendo le prescrizioni specifiche di zona.
5. La destinazione d'uso dei fabbricati ristrutturati e/o ripristinati deve essere compatibile con quella di zona prescritta dal PRG.

Art. 66 PRESCRIZIONE SPECIFICA PER AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO "B"

1. **Il PRG riporta in cartografia** La tavola del sistema insediativo e produttivo riporta due tipi di aree **residenziali di completamento B**:
 - 1.1. le aree **residenziali** di completamento estensivo B1;
 - 1.2. le aree **residenziali** di completamento intensivo B2.
2. Nelle aree **residenziali di completamento estensivo B1** l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
(H) altezza del fabbricato: 9 ml; Altezza del fronte (m): 8,00 m
(Ie) indice di edificabilità: 1,5 me/mq; Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,45 mq/mq
Altezza dell'edificio(Np): 3 piani
Altezza dell'edificio (Hf): 9,00 ml
(Rc) - rapporto di copertura: 30 %;
Lotto minimo: 400 mq
Spazi di parcheggio: art. 5bis delle NTA
Distanze: art. 17 delle NTA.
3. Nelle aree **residenziali di completamento intensivo B2** l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
(H) altezza del fabbricato: 10 ml; Altezza del fronte (m): 9,00 m
(Ie) indice di edificabilità: 2,0 me/mq; Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,6 mq/mq
Altezza dell'edificio(Np): 4 piani
Altezza dell'edificio (Hf): 10,00 ml
(Rc) - rapporto di copertura: 50 %;
Lotto minimo: 400 mq
Spazi di parcheggio : art. 5bis delle NTA
Distanze: art. 17 delle NTA

Art. 67 AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE “C1” DESTINATE ALLA PRIMA ABITAZIONE

- Si tratta di zone attualmente libere o con basso indice territoriale nelle quali è prevista una nuova edificazione **destinata esclusivamente alla prima abitazione del richiedente, come definita all'art. 87 comma 4 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. Il rispetto delle condizioni stabilite dal presente comma deve essere dimostrato:**
 - nel caso di aree soggette intervento edilizio diretto o vincolate a progetto convenzionato alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire;
 - nel caso di aree soggette a piano di lottizzazione convenzionata alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli edifici previsti nei singoli lotti e/o eventuali comparti. **con le destinazioni d'uso ammesse all'articolo 61 delle presenti norme.**
- Nelle aree residenziali di nuova espansione C1, oltre alla destinazione residenziale, sono ammesse le attività previste all'art. 61 comma 5 delle NTA. **tavola del sistema insediativo e produttivo riporta le aree due tipi di aree C1:**
 - 2.1. le aree di completamento estensivo C1;**
 - 2.2. le aree di completamento estensivo C2.**
- Nelle aree **di espansione completamento estensivo C1** destinate alla prima abitazione l'intervento edilizio **diretto** si attua nel rispetto dei seguenti **parametri urbanistici:**

(Ie) indice di edificabilità: 1,5 me/mq; Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,45 mq/mq
(H) altezza del fabbricato: 9 ml; Altezza del fronte (m): 8,00 m
Altezza dell'edificio(Np): 3 piani
Altezza dell'edificio (Hf): 9,00 ml
(Rc) - rapporto di copertura: **20 60%**
Lotto minimo: 400 mq (da applicare alle aree soggette intervento edilizio diretto o vincolate a progetto convenzionato).
Spazi di parcheggio : art.5bis delle NTA
Distanze: art. 17 delle NTA
- Nelle aree di completamento intensivo C2, l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:**
(H) altezza del fabbricato: 10 ml;
(Ie) indice di edificabilità: 2,0 me/mq;
(Re) rapporto di copertura: 30 %;
Lotto minimo: 400 mq

Tabella di riferimento aree residenziali

CARTIGLIO	LOTTO MINIMO (mq)	INDICE (Uf) mq/mq	RAPPORTO COPERTURA (Rc) %	ALTEZZA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA EDIFICIO (Np)	ALTEZZA EDIFICIO (Hf)
B1	400 mq	0.45	30%	8.00 ml	3 piani	9.00 ml
B2	400 mq	0.60	50%	9.00 ml	4 piani	10.00 ml
C1	400 mq	0.45	60%	8.00 ml	3 piani	11.00 ml

TIPI DI AREE	B1	B2	C1	C2
Indice di edificabilità	1,50me/mq	2,00me/mq	1,50me/mq	2,00me/mq
Lotto minimo	400	400	400	400
Re	30%	50%	20%	30%
Altezza	9.00ml	10.00ml	9.00ml	10.00ml

Art. 67bis AREE A VERDE PRIVATO

1. Le aree destinate dal PRG a verde privato sono aree agricole e/o ortive e/o incolte ubicate nei centri abitati o ai margini di essi che, in relazione alla loro entità spaziale, ovvero alla loro esposizione panoramica, ovvero per la presenza di alberature, sono da mantenere a verde.
2. Tali aree sono destinate al mantenimento, ovvero alla formazione di verde ad uso privato, quali giardini e parchi.
3. Le aree a verde privato sono inedificabili, fatta eccezione ~~per gli interventi ammessi per il verde attrezzato di cui al punto 5.1 dell' articolo 80, nonché per l'ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG (Variante 2013) adibiti a funzioni residenziali. Per tali edifici è ammesso, per una sola volta, ricompresi nelle aree a verde privato. Tale l'ampliamento è ammesso una sola volta, nella misura del 20 % della SUN volume urbanistico (VU) esistente e comunque entro il limite massimo consentito e secondo le modalità previste nel Titolo 3° delle presenti norme, qualora l'edificio sia ricompreso all'interno della perimetrazione degli insediamenti storici.~~
4. **Nelle aree a verde privato è ammessa la realizzazione delle costruzioni accessorie disciplinate dall'art. 15 delle NTA.**
4. Qualsiasi modifica delle alberature, nonché le opere di manutenzione straordinaria, costruzione, ricostruzione dei percorsi e delle opere d'arte ricomprese nelle aree a verde privato sono **ammesse qualora supportate da relativo titolo abilitativo, assoggettate ad autorizzazione del Sindaco. Questi può imporre soluzioni diverse rispetto a quelle proposte dai privati, ovvero anche vietare le trasformazioni.**
5. Le aree che ricadono in area a pericolosità elevata o moderata, indicate nella carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico, sono inedificabili.

**CAPITOLO II°
(DEL TITOLO QUARTO)**

**AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE
PRIMARIO ED INCOLTI**

-TAVOLA URBANISTICA-

Art. 68 GENERALITA'

1. Le aree agricole **e silvopastorali** sono distinte a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:
 - aree agricole di pregio E1 **e aree agricole pregiate di rilevanza locale** E3 (art.69)
 - aree agricole E2 **e aree agricole di rilevanza locale E4** (art. 70);
 - aree a bosco (art. 71);
 - aree a prato o pascolo (art. 72);**
 - aree improduttive (art.73)**
2. I relativi articoli integrano quanto qui specificato in termini generali per tutte queste aree.

Art. 68bis – AREE AGRICOLE – NORME GENERALI

1. Il P.R.G. individua le zone agricole, quali aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola e la tutela paesaggistico - ambientale del territorio rurale. Esse riguardano tutte le superfici destinate dal PRG ad uso agricolo e possono comprendere degli appezzamenti boscati, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 11/2007, che presentano marcata attitudine agricola e la testimonianza dell'attività colturale del passato recente.
2. Nelle aree destinate all'agricoltura, fatte salve le eventuali limitazioni previste dalle singole norme di zona possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del P.U.P e dall'articolo 112 della legge urbanistica provinciale. L'edificazione è subordinata alla esistenza o alla realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria.
3. Nelle zone agricole la densità fondiaria è **può essere calcolata in conformità alle disposizioni contenute nell'art.112 comma 3 della LP 4 agosto 2015, n.15. utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure sul territorio di più comuni limitrofi. In questo caso si considerano limitrofi anche i comuni non direttamente confinanti, ma che sono separati al massimo dal territorio di un altro comune. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi di questo comma, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal PRG del comune dove è realizzato l'intervento. In questo caso il comune competente, prima di rilasciare il permesso di costruire, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti. L'utilizzo delle zone a pascolo per la determinazione della densità fondiaria delle aziende a prevalente indirizzo zootecnico ai sensi dell'art. 112 comma 3 della legge urbanistica provinciale, è disciplinato dall'art. 89 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".**
4. Nelle aree agricole, trovano applicazione le disposizioni contenute al Titolo IV Capo I "Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio" del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. L'applicazione di tali disposizioni avviene nel rispetto delle presenti specificazioni: **in conformità alle disposizioni e ai criteri contenuti negli artt. 81, 84, 85, 86, 87 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" e dei limiti dimensionali contenuti nelle norme di zona, è ammesso:**

- lo svolgimento dell'attività agritouristica deve rispettare nel rispetto dei i parametri previsti al successivo comma 18;**
- limitatamente alle zone agricole disciplinate dall'art. 70, la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni. Tali strutture, La realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano**

l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo dovrà rispettare le prescrizioni riportate al comma 4 dell'art. 70 delle NTA;

la realizzazione di manufatti per l'orticoltura;

opere di bonifica e di sistemazione del terreno;

Istallazione di tunnel e serre a scopo agronomico dovrà avvenire nel rispetto dei parametri previsti all'art. 14 delle NTA.

Per la realizzazione di impianti di biogas si applicano le disposizioni previste all'art. 114 della legge urbanistica provinciale

5. Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 delle NTA del PUP, l'attività agritouristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. **La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agritouristica è ammessa nel rispetto delle disposizioni dell'art. 81 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" e dei parametri previsti dalle singole norme di zona.**

6. Nelle aree agricole è inoltre ammessa la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nel rispetto dell'art. 37, comma 4, lett. a) delle Norme di attuazione del PUP e nel rispetto del limite dimensionale pari a 400 mc ~~120 mq di SUN~~. La realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo è autorizzata in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento urbanistico edilizio provinciale, all'art. 71 e dei requisiti soggettivi, oggettivi e di funzionalità aziendale definiti agli artt. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale". I casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie, nelle aree disciplinate dal presente articolo, sono stabiliti dall'art. 80 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".

7. Gli edifici esistenti nelle aree agricole, con destinazione diversa da quella agricola, oppure dismessi dall'uso agricolo, oppure in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto delle disposizioni dell'art. 80 comma 3 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".

8. In conformità alle disposizioni provinciali richiamate al comma 2 non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

In tali aree sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zooteniche, compreso l'agriturismo e le attività di promozione e valorizzazione dell'immagine dell'azienda.

9. Fatta salva la conservazione delle destinazioni d'uso in atto all'entrata in vigore del PRG del 04/07/1997 per le nuove costruzioni la somma **della SUN adibita dei volumi adibiti** a residenza e ad agriturismo non può superare il 30% **della SUN del volume fuori terra (Vft)** delle strutture edilizie; **il volume; la SUN** per agriturismo non può superare il 50% **della SUN del volume fuori terra (Vft)** destinata alla residenza.

L'edificazione in queste zone è subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; per le distanze dai confini e fra le costruzioni si applica il Titolo I delle presenti norme.

10. Le nuove stalle devono distare almeno 200 m dai centri storici, dalle aree residenziali, commerciali, ricettive ed alberghiere, dalle aree pubbliche in generale, dalle prese d'acqua e sorgenti; **le serre devono comunque rispettare la distanza minima dai confini previste dall'art. 14 comma 3.2.**

11. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, nelle aree agricole sono vietati:

- a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesaggistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
- b) le trasformazioni che sovvertano, senza migliorarla, la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;

- c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.
 - d) Sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del territorio e quelle di bonifica agraria.
12. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
13. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista. I Sindaci possono provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
14. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo **113 della LP 4 agosto 2015, n.15 specifico.**
- 15. Nelle aree a bosco, a pascolo, ad alta naturalità e negli ambienti di alta montagna la viabilità minore non indicata dal P.R.G. deve rispettare i requisiti stabiliti nell'articolo specifico.**
15. Nelle aree agricole di cui al presente articolo è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti **e realizzati prima dell'aprile 1993**, non più utilizzati a fini agricoli (malghe - opifici - mulini - baite e similari) **e non in disponibilità di aziende agricole**, al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito. In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli-produttivi. La ristrutturazione edilizia può aumentare di una unità il numero di unità abitative esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi, agricoli-produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata.
16. Per gli **edifici residenziali esistenti** alla data di entrata in vigore del PRG del 04/07/1997, ricadenti **nelle aree agricole E1, E2, E3 e E4 in tali aree** è ammessa la possibilità di **ampliamento del 20 % della SUN volume fuori terra (Vft) esistente.**
17. Il riutilizzo dei manufatti agricoli esistenti è subordinato al mantenimento della funzionalità aziendale.

AREE PER ATTIVITA' AGRITURISTICHE "D4"

10. **In accordo con quanto stabilito dall'art. 2 della L.P. 19.12.01, n. 10 e s.m. e int., per agriturismo si intendono le attività di ospitalità e ristoro esercitate dai soggetti le cui aziende agricole, ubicate nel territorio della provincia di Trento, siano in grado di assicurare la connessione e la complementarietà dell'attività agrituristiche con le attività agricole e che rientrino nelle seguenti categorie:**
- 10.1. imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole di cui al capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)";**
- 10.2. società fra gli imprenditori di cui alla lettera a) costituite allo scopo di esercitare attività agrituristiche;**
- 10.3. società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;**
- 10.4. società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zooteenici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui**

~~all'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite.~~

- ~~11. Sono comunque valide tutte le prescrizioni riportate nella L.P. 19.12.01, n. 10, il D.P.G.P. 13.3.03 n. 126 Leg e D.P.G.P. 29.3.06 n. 558 Leg.~~
- ~~12. È comunque consentita la prosecuzione delle attività in essere alla data di adozione definitiva del presente regolamento, anche differenti da quelle espressamente indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, nelle zone disciplinate dal medesimo.~~
- 4.** Nelle aree agricole **E1, E2, E3 e E4 D4**, per le nuove costruzioni **da destinare ad attività agritouristica e per gli ampliamenti di edifici esistenti a tale scopo destinati** valgono i seguenti indici:
- H - altezza massima **del fronte (m) fabbricato: 10 m 11 ml;**
Altezza dell'edificio (Np): 4 piani
Altezza dell'edificio (Hf): 11,00 ml
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) Ie indice di edificabilità: 0,90 mq/mq 3 mq/mq
Rapporto di copertura (Rc) Ie indice di copertura: 40%;
lunghezza massima dei fronti: nessuna limitazione;
lotto minimo: 1000 mq;

Art. 69 AREE AGRICOLE DI PREGIO “E1” E AREE AGRICOLE PREGIATE DI RILEVANZA LOCALE “E3”

- 1.** Nelle aree agricole di pregio **e aree agricole pregiate di rilevanza locale** possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, secondo quanto previsto dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP.
- 2.** E' consentita la costruzione di:
- manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootechniche con i relativi impianti e strutture e infrastrutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali;
 - con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto **alla sezione I dell'** all'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;
- 3.** **La realizzazione delle strutture di cui ai punti a) e b,) è subordinata verifica dei requisiti previsti al Titolo IV Capo I “Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio” del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. alla previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comitato Provinciale per gli interventi nelle aree agricole, secondo criteri modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta Provinciale.**
La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è consentita nel rispetto del D.P.G.P n. 8-40/Leg. dd. 8.03.2010 (Disposizioni regolamentari concernenti di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari).
- 4.** Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:
- SUN massima: 900 mq Volume fuori terra (Vft): m³ 3.000**
 - Altezza del fronte (m) massima: m 8,00 9,00**
 - Altezza dell'edificio (Hf) massima: m 9,00**
 - Altezza edificio (NP): 3 piani**
 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): indice di edificabilità agricola massimo (Iea) m³ / m² 0,05 0,015 mq/mq**
 - lotto minimo** m² 5.000
 - superficie aziendale minima:**
 - per aziende fruttivitiche** m² 20.000
 - per aziende floro-vivaistiche** m² 5.000

- per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ecc.) m^2 10.000
 - per aziende zootecniche m^2 50.000
5. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG del 04/07/1997, non conformi ai parametri ~~di cui sopra previsti al comma 4 e al comma 18 dell'art. 68bis~~ possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% ~~della SUN esistente del volume esistente fuori-terra (Vft)~~ destinata a scopi produttivi per scopi produttivi, fino al 15% ~~della SUN esistente del volume esistente fuori-terra (Vft)~~ destinata all'agriturismo per scopi residenziali e agrituristic ~~per le residenze e l'agriturismo~~. Gli ampliamenti dovranno rispettare i seguenti limiti di altezza: ~~del fronte (m)~~ ~~di cui al comma 4~~.
 - Per edifici esistenti con Hp (n. piani) pari a 4 piani : h fronte (m) 10 m e altezza dell'edificio (Hf) 11 m
 - Per edifici con Hp (n. piani) pari a 3 piani : h fronte (m) 8 m e altezza dell'edificio (Hf) 9 m
6. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali.
7. ~~In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 dell'art. 62 della l.p. /2008 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 dell'art. 62 della l.p n. 1/2008 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi del comma 1 dell'art. 62 della l.p. 1/2008 e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario. L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle edificiali e le eventuali porzioni materiali soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza la cancellazione sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio.~~

Art. 70 AREE AGRICOLE “E2” E AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE “E4”

1. Nelle aree agricole ~~e agricole di rilevanza locale~~ possono collocarsi le attività produttive agricole esercitate professionalmente di cui all'articolo precedente e secondo quanto previsto dall'art. 37 delle norme di attuazione del PUP ~~e nel rispetto dei~~
- ~~E' inoltre consentita la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nonché lo svolgimento di attività agrituristica nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 37 del PUP.~~
- ~~Per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie valgono le disposizioni regolamentari dell'art. 2 del D.P.G.P n. 8-40/leg., dd. 8.03.2010 (Disposizioni regolamentari concernenti di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari).~~
- ~~Si applicano i parametri edificatori previsti nell'articolo precedente.~~
2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G ~~del 04/07/1997~~, non conformi ai parametri ~~di cui sopra previsti al comma 4 dell'art. 69 e al comma 18 dell'art. 68bis~~ possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% ~~della SUN esistente del volume esistente fuori-terra (Vft)~~ destinata a scopi produttivi per scopi produttivi, fino al 15% ~~della SUN esistente del volume esistente fuori-terra (Vft)~~ destinata all'agriturismo per scopi residenziali e agrituristic ~~per le residenze e l'agriturismo~~. Gli ampliamenti dovranno rispettare i seguenti limiti di altezza: ~~del fronte (m)~~ ~~previsti dalle norme di zona richiamate nel presente comma, di cui al comma 3~~.
 - Per edifici esistenti con Hp (n.piani) pari a 4 piani : h fronte (m) 10 m e altezza dell'edificio (Hf) 11 m
 - Per edifici con Hp (n.piani) pari a 3 piani : h fronte (m) 8 m e altezza dell'edificio (Hf) 9 m
3. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali.

4. La realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo previsti dall'art. 84 del Regolamento urbanistico provinciale e richiamati al comma 4 dell'art. 68bis delle NTA nel rispetto delle seguenti prescrizioni tipologiche: *Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia del 8 marzo 2008 n. 8-40/Leg., nelle aree agricole per i lotti destinati a colture orticole e frutticole e viticole aventi superficie non inferiore a m² 1.000 e per quelli destinati a seminativo o pascolo aventi superficie non inferiore a m² 5.000, sono ammesse altresì costruzioni di modeste proporzioni destinate a deposito di attrezzi agricoli in genere ed al servizio esclusivo dell'azienda agricola, nel rispetto delle tipologie previste dal successivo punto 7, che devono rispettare i seguenti parametri edificatori:*

— volume massimo comprese le parti interrate	m ³	30
— superficie coperta massima (per tettoie e/o bestiame)	m ²	12

7. Sono ammesse solo le tre tipologie (vedi tabelle 11, 12 e 13) con le seguenti caratteristiche architettoniche:

a) **tipologia n. 1 baiti in legno per il ricovero di attrezzi agricoli (Tabella 3)**

- unico locale senza solaio e divisorie;
- struttura portante in legno ad assi orizzontali con morali verticali a rilievo;
- **basamento in sassi o muratura con altezza massima** em 80
- copertura a due falde e manto in tegole di laterizio;
- serramenti e porte in legno;
- portone per accesso mezzi agricoli in legno
- **copertura ad una sola falda e manto in tegole di laterizio se in aderenza a volumi esistenti o muri di confine, nel caso sia consentita la costruzione a confine.**

b) **tipologia n.2 baiti in muratura per il ricovero di attrezzi agricoli. (Tabella 4)**

- **unico locale senza solaio e divisorie;**
- **struttura portante in muratura intonacata a civile con inerte** mm 2+5
- **basamento in sassi con altezza massima** em 80
- copertura a due falde e manto in tegole di laterizio;
- serramenti e porte in legno;
- portone per accesso mezzi agricoli in legno

c) **tipologia n.3 tettoie aperte in muratura per il ricovero di attrezzi agricoli (Tabella 5)**

- **assenza di solaio e divisorie;**
- **struttura portante in legno o in muratura intonacata a civile con inerte** mm 2+5
- **basamento in sassi con altezza massima** em 80
- copertura a due falde e manto in tegole di laterizio;
- **copertura ad una sola falda e manto in tegole di laterizio se in aderenza a volumi esistenti o muri di confine, nel caso sia consentita la costruzione a confine. Le tettoie con questa tipologia dovranno essere valutate attentamente caso per caso in funzione dell'inserimento ambientale ed architettonico.**

Art. 71 AREE A BOSCO BOSCHIVE “E4”

1. Con riferimento alle definizioni contenute all'art.2 della Legge provinciale 23 maggio 2007 n.11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura", sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione, secondo quanto indicato dall'art. 40 del PUP. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e sono destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco. In tali aree va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal **piano forestale montano Piano Generale Forestale Provinciale e dai Piani di Assestamento Forestale, nonché i lavori di sistemazione idraulico forestale**. Sono quindi esclusi interventi che non siano direttamente ed esclusivamente connessi a tali attività.
3. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali e/o produttivi di qualsiasi natura e dimensione.
4. Gli edifici sedi di attività residenziali, o produttive, o terziarie in atto, esistenti alla data di adozione del presente PRG potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento o restauro, ristrutturazione, o demolizione senza ricostruzione.
5. Al fine del controllo delle trasformazioni ammesse dal precedente comma, il Comune tiene un registro con l'elenco delle particelle interessate e degli estremi delle autorizzazioni con allegata copia della cartografia del sistema insediativo-produttivo del PRG sulla quale dovranno essere segnate con colore indelebile le aree assoggettate alla trasformazione.
6. Sono ammesse opere di infrastrutturazione territoriale di iniziativa pubblica, strettamente necessarie alla pubblica utilità, approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 72 OMISSIONIS AREE A PRATO O PASCOLO “E5” PREVALE LA ZONA PARCO

1. Sono aree a prato e a pascolo quelle da destinare o riservare alla promozione e allo sviluppo della zooteenia.
2. Nell'ambito delle aree a prato e pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edili ed urbanistici finalizzati alla realizzazione e alla ristrutturazione di manufatti destinati ad attività zooteeniche ed all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture e infrastrutture per la prima trasformazione dei prodotti della zooteenia.
3. è consentita anche la destinazione d'uso agritouristica.
4. L'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - 4.1. volume massimo fuori terra: 3000 m³;
 - 4.2. distanze tra fabbricati destinati ad uso produttivo: 10 ml;
 - 4.3. distanza tra fabbricati ad uso non produttivo e fabbricati destinati all'abitazione ancorché temporanea, ad esclusione dell'edificio degli addetti: 100 ml
 - 4.4. H altezza massima del fabbricato: 8 ml;
 - 4.5. Ie indice di edificabilità: 0,1 m²/mq;
 - 4.6. lotto minimo 10000 mq;
 - 4.7. minima superficie aziendale accorpata 50000 mq.
5. Oltre a quanto è previsto precedentemente, in tali zone sono consentiti i seguenti interventi edili diretti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti:
 - 5.1. miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad essi connesse, con l'obbligo di non allargarle oltre a 3,00 ml;
 - 5.2. opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
 - 5.3. opere di miglioria e risanamento degli edifici esistenti e loro ampliamento in ragione del 20 % del loro volume, solo nel caso che questi siano destinati a scopi produttivi e agrotouristici, o alla residenza temporanea degli addetti.
6. Gli edifici possono anche svolgere funzioni di rifugio e di posti di ristoro nel caso in cui ad esse non venga destinato un volume superiore al 20 % dell'intero edificio e comunque non superiore a m³ 400. Gli interventi edili saranno realizzati secondo la tipologia e la tecnica costruttiva locale, possibilmente utilizzando materiali reperiti sul posto.
7. Le costruzioni esistenti nelle aree a prato o pascolo, la cui destinazione d'uso non sia compatibile con le attività ammesse dalla norma presente, non possono subire alcun aumento volumetrico, ad eccezione di quello ammesso al precedente comma 6, se finalizzato all'attività zooteenica.

8. ~~In tutti gli edifici esistenti nelle aree a prato o pascolo sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Tuttavia non è consentita la variazione della destinazione d'uso al di fuori di quelle ammesse dal presente articolo.~~

Art. 73 OMISSIONE AREE IMPRODUTTIVE “E6” PREVALE LA ZONA PARCO

1. ~~Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.~~
2. ~~Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere e infrastrutture di interesse generale.~~
3. ~~Per le zone improduttive site ad una altitudine superiore ai 1.600 m. s.l.m. oltre agli interventi precedenti, può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini per i quali è stabilito il volume massimo di mc. 1000. Per tali interventi deve essere acquisito il parere favorevole del Consiglio Comunale.~~
4. ~~Per gli edifici esistenti, restando escluso il mutamento della destinazione d'uso al di fuori di quelle previste al precedente comma 2, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento statico ed ampliamento nei limiti ed alle condizioni previste ai precedenti punti 1 e 2.~~
5. ~~Le costruzioni esistenti alla data di adozione del presente PRG nelle aree improduttive, la cui destinazione d'uso non sia compatibile con le attività ammesse dalla norma presente, non possono subire alcun aumento di volume, né di superficie; vi sono tuttavia ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.~~

CAPITOLO III° (DEL TITOLO QUARTO)

AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO

-TAVOLA URBANISTICA-

Art. 74 GENERALITÀ'

1. **Sono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi o ad essi assimilati**
2. **Nelle aree produttive di cui al presente articolo, la realizzazione di alloggi destinati alla residenza, nella misura massima di 400 mc, è disciplinata dell'art. 33 del PUP e dal comma 2 dell'art. 117 della legge urbanistica provinciale. La possibilità di realizzare ulteriori unità abitative e foresterie, è disciplinata dal Titolo IV "Disciplina edilizia per specifiche finalità" - Capo II "Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario" del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.**

~~Nelle aree produttive del settore secondario di interesse locale (art. 75), è consentito realizzare un solo alloggio per attività insediata con volume massimo di m³ 400.~~

~~Nel caso di edifici in cui siano insediate più aziende produttive è ammessa la realizzazione di unità residenziali nel rispetto di:~~

- ~~a) una unità residenziale non eccedente i 400 mc per impresa;~~**
- ~~b) il volume e la superficie destinati all'attività produttiva, per ogni unità edilizia, devono comunque risultare superiori a quelli destinati a residenza;~~**
- ~~c) la destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere variata se non per funzioni produttive o di servizio alla produzione per il proprietario o il custode, inserito organicamente nella struttura produttiva e che non può essere oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti di riferimento.~~**

~~Nelle stesse aree è consentito nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi destinare parte dei volumi realizzabili a funzioni di ospitalità transitoria ed esclusiva dei dipendenti (foresteria).~~

~~Tali volumi dovranno essere conformi alla Delibera G.P. n. 2023 d.d. 3 settembre 2010 e non potranno essere oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti di riferimento e la loro destinazione non potrà essere variata se non per funzioni produttive o comunque di servizio alla produzione.~~

~~La dimensione massima dell'intervento è stabilita come segue:~~

- ~~a) fino a 60 dipendenti in forza o previsti per l'insediamento:
1 posto letto per ogni 5 dipendenti o frazione di 5;~~**
- ~~b) oltre i 60 dipendenti in forza o previsti per l'insediamento:
12 posto letto più un ulteriore posto letto per ogni 10 dipendenti o frazione di 10 in più rispetto ai 60;~~**
- ~~c) comunque non più di 30 posti letto complessivi.~~**

4. Almeno il 10 % della superficie fondiaria (**Sf**) deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto. Le superfici grigliate inerbite, adibite a parcheggio, possono essere conteggiate nella superficie a verde.

1. Costituiscono le parti del territorio comunale nelle quali sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui all’art. 33 delle Norme di attuazione del P.U.P.

2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Lotto minimo (LM)	m ²	1.500
- Rapporto di copertura (Rc) massimo	%	60
- Altezza del fronte (m) fabbricato massima	m	11,00 10,00
- Altezza dell'edificio (Hf):	m	11,00
- Spazi di parcheggio : art.5bis delle NTA		
- Distanze: art.17 delle NTA		

E’ ammessa la costruzione in appoggio o in aderenza.

3. **Nell’ambito degli edifici (insediamenti) produttivi è ammesso l’esercizio di attività commerciali in conformità alle disposizioni contenute nell’allegato “Programmazione urbanistica del settore commerciale” del PRG. la realizzazione di punti vendita sia dei beni prodotti dall’azienda che di prodotti affini, con superficie utile lorda (Sul) massima pari al 20 % della superficie utile lorda (Sul) totale, nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- a) sia garantita la gestione unitaria dell’attività di commercializzazione rispetto a ciascun insediamento produttivo;**
- b) il volume di affari dell’attività di produzione di beni e servizi risulti prevalente rispetto a quello derivante dall’attività commerciale.**

4. **Anche tali punti vendita, al pari dell’alloggio di servizio e/o custodia, dovranno essere inseriti organicamente nella struttura produttiva e non potranno essere oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti di riferimento.**

5. **Sono aree produttive di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:**

- a) produzione industriale e artigianale di beni;**
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;**
- c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;**
- d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;**
- e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;**
- f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;**
- g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni;**
- h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell’area produttiva.**

6. **Nell’ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 5 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.**

7. **La disciplina urbanistica delle aree è definita dai piani regolatori generali, in coerenza con i PTC, nel rispetto dei seguenti criteri:**

- a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel comma 1;**
- b) nell’ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;**
- c) nell’ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi e impianti d’interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all’intercambio di**

~~beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività;~~

~~d) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo;~~

~~e) all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.~~

Art. 75bis AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA “D2”

1. Nelle aree produttive del settore secondario di interesse locale a servizio dell'agricoltura, il PRG si attua attraverso piani **attuativi esecutivi di grado subordinato**, se prescritti in cartografia, ovvero per intervento diretto se la prescrizione non è data.
2. Tali aree sono destinate allo svolgimento delle attività di magazzinaggio, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli con le seguenti destinazioni d'uso:
 - 2.1. magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;
 - 2.2. impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli che non siano necessariamente annessi alle aziende agricole;
 - 2.3. magazzini frutta, deposito contenitori per la raccolta della frutta e relativi macchinari e servizi.
3. L'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - 3.1. H - altezza massima **del fronte (m) fabbricato: 14 ml 15 ml;**
 - 3.2. **Altezza dell'edificio (Hf) : 15 ml**
 - 3.3. **Altezza dell'edificio (Np) : 5 piani**
 - 3.4. Rc - rapporto di copertura: 60%;
 - 3.5. lunghezza massima dei fronti: nessuna limitazione;
 - 3.6. lotto minimo: 5000 mq;
- 3.7. **Spazi di parcheggio : art. 5bis delle NTA**
- 3.8. **Distanze: art. 17 delle NTA**
- 3.9. tipologia tradizionale o a capannone, secondo la tipologia prevalente nella zona.
4. Nell'area D2 subordinata a piano attuativo RU.02 “Consorzio del Lovernatico” sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle Norme Tecniche di Piani Particolareggiati di cui al TITOLO VI, art.97 delle NTA.
5. **Nell'area D2, perimetrata in cartografia e indicata con un cartiglio (*) riportante la denominazione D2C, è ammessa la realizzazione di tettoie coperte anch'esse a servizio dell'attività di frutticoltura. Su quest'area è prevista la realizzazione dell'ampliamento della strada comunale tavolarmente contraddistinta dalla p.f. 1840/1. La fascia di rispetto si elimina per il tratto di viabilità che confina con le p.f. 1360/1 e la p.ed. 340; posto che con il presente intervento verrà potenziata la viabilità stradale e realizzato il relativo marciapiede. La realizzazione della tettoia e dei muri di contenimento della nuova strada interna sono ammessi solo dopo l'avvenuto potenziamento della viabilità comunale.**

Art. 76 AREE PER ATTIVITÀ ALBERGHIERA “D3”

1. Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.
2. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico, come definiti dagli artt. 2 e 3 della **L.P. 15 maggio 2002 n. 7 L.P. 16 novembre 1981 n.23** e s.m. ed integrazioni.
3. Nelle aree per attività alberghiere D3 , per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici:
 - 3.1. H - altezza massima **del fronte (m) fabbricato: 10 ml 11 ml;**
 - 3.2.

- 3.2. (Ie) **Indice di edificabilità: 3.00 mq/mq; Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,90 mq/mq**
- 3.3. **Altezza dell'edificio(Np): 4 piani**
- 3.2. **Altezza dell'edificio (Hf) : 11 ml**
- 3.3. Rc - rapporto di copertura: 40%;
- 3.4. lunghezza massima dei fronti: nessuna limitazione;
- 3.5. lotto minimo: 1000 mq;
- 3.6. **Spazi di parcheggio : art.5bis delle NTA**
- 3.7. **Distanze: art.17 delle NTA**
4. **In ogni caso vanno rispettati gli allineamenti planimetrici le distanze dal limite delle strade, le distanze minime tra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà.**
5. Edifici con destinazione diversa ricadenti nelle aree alberghiere potranno essere ampliati fino ad un massimo del 20 %, **della SUN esistente** con la sola limitazione del rispetto di altezza di cui al precedente punto 3.1 **e di distanza di cui all'art.17 delle NTA. ed allineamenti di cui al precedente comma 4.**
6. Per ampliamento di alberghi esistenti, gli standards per aree di parcheggio **richiamati previsti** all'articolo **5bis delle NTA 59 della L.P 1/08** possono essere soddisfatti anche nelle immediate adiacenze del lotto di pertinenza.
7. **Per gli esercizi di attività ricettive in unità edilizie ricomprese all'interno della perimetrazione degli insediamenti storici, sono ammessi gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti nel Titolo 3° delle presenti Norme. In tale caso si prescinde dagli indici massimi prescritti al precedente punto 3.**
8. Nell'area alberghiera subordinata a piano attuativo RU.02 "Consorzio del Lovernatico" sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle Norme Tecniche di Piani Particolareggiati di cui al TITOLO VI, art.97 delle NTA.

Art. 77

Stralciato

**CAPITOLO IV°
(DEL TITOLO QUARTO)**

**AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E
PERTINENZE PRIVATE**

-TAVOLA URBANISTICA-

Art. 78

AREA PER SERVIZI PUBBLICI

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione delle aree per servizi pubblici con delimitazione particolare nel tessuto urbano esistente o di progetto.
2. (stralciato)
3. Si suddividono in:

3.1.	AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	F1
3.2.	AREE PER VERDE PUBBLICO	F2
3.3.	AREE PER IMPIANTI SPORTIVI	F3
3.4	AREE PER VERDE PRIVATO	F4
4. In mancanza di specificazione delle destinazioni d'uso, nelle aree per nuovi servizi pubblici l'utilizzazione è libera, purché compresa fra quelle riportate nei precedenti commi.
5. Una percentuale del 20% di area non edificata, **risultante dalla differenza tra la superficie coperta (Sc) e la Superficie fondiaria (Sf) del lotto**, sarà sistemata a verde
6. All'interno delle aree per servizi pubblici deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto **all'art. 5bis delle NTA dalla D.G.P. n. 1559 dd. 17.2.1992 e D.G.P. n. 12258 dd. 3.9.1993**.
7. Le opere da realizzare nelle aree per servizi pubblici di cui al presente capitolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.
8. E' ammessa la deroga alle norme relative a queste zone al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e tecnologico, peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico. Tale deroga dovrà in ogni caso seguire le procedure di legge.
9. Nelle aree per servizi pubblici, è consentita l'installazione di coperture pneumatiche e/o strutture rigide fissate al suolo, purché siano a carattere provvisorio nel rispetto delle disposizioni contenute agli **artt. 31 e 32 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale**. e siano autorizzate dal Sindaco. ~~Nel provvedimento di autorizzazione sindacale, deve essere riportata la limitazione temporale entro la quale le strutture medesime dovranno essere asportate ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima dell'installazione delle strutture. La limitazione temporale non potrà essere superiore ad anni due.~~
~~Tali strutture non sono considerate costruzioni; pertanto non sono soggette agli indici urbanistici ed edilizi di zona.~~
10. Per i **fabbricati e loro** ruderi esistenti alla data di adozione del presente PRG, valgono le disposizioni di cui all'articolo **107 della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 65 delle presenti norme**.
11. **In conformità alle disposizioni contenute nell'allegato A della Legge provinciale 30 giugno 2017 n. 6 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ricadenti all'interno delle aree di cui al comma 3, si prescrive la necessità di individuare adeguati spazi coperti e sicuri da destinare al ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con lo spazio a disposizione.**

Art.79 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI "F1"

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione delle attrezzature urbane, cioè degli edifici sociali, per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, lo sport, la pubblica amministrazione, nonché per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (impianti di depurazione, ecc...) e di interesse generale (scuole, chiese, ecc...)

2. L'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - 2.1. rapporto di copertura (Rc): 50 %;
 - 2.2. altezza massima **del fronte (m): 11 ml 12 ml; (H max 6,00 5,00 ml** negli impianti di depurazione)
 - 2.3. altezza massima dell'edificio (Hf): 12 ml (6,00 negli impianti di depurazione)**
 - 2.4. Altezza dell'edificio (Np): 4 piani (2 piani negli impianti di depurazione)**
 - 2.5. lunghezza massima dei fronti: 30 ml**
 - 2.6. SUN ammessa: 1500 mq volume urbanistico (Vu) ammesso fuori terra: 5000 me.**
 - 2.7. Spazi di parcheggio : art.5bis delle NTA**
 - 2.8. Distanze: art.17 delle NTA**
3. Nelle aree per attrezzature e servizi pubblici destinate ad impianti di depurazione, l'edificazione è regolata, oltre che dalle norme del presente articolo, anche dai criteri deliberati dalla Commissione del SPA provinciale contenuti nella circolare PAT - servizio Protezione Ambiente- Nr. 5890/87 del 21.9.1987.
4. **Nelle aree destinate ad impianti di depurazione l'altezza massima delle costruzioni non può superare i 6,00 ml.**
5. Oltre alle specifiche leggi di settore, per i depuratori valgono le disposizioni successive:
 - 5.1. Le distanze dalle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione devono essere conformi alle norme contenute nell' art. 59 del Testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla circolare Servizio Protezione Ambiente n. 5890/87 dd. 21/9/87. Le fasce di rispetto dagli impianti di depurazione si dividono in due categorie a diverso grado di vincolo:
 - 5.1.1. zona "A" è quella adiacente al depuratore e individuata dalla zona attrezzature e servizi pubblici. In essa è esclusa ogni edificazione; tuttavia è consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni;
 - 5.1.2. zona "B" è quella adiacente alla zona "A". In essa è esclusa ogni edificazione; tuttavia è consentita la sola realizzazione dei manufatti rurali a servizio della conduzione dei fondi o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni. Gli edifici presenti in tale zona possono essere ampliati per un massimo del 15% **della SUN-volume** esistente alla data di adozione del presente PRG, per una sola volta ed al solo fine di garantirne la funzionalità.

Art. 80 AREE PER VERDE PUBBLICO "F2"

1. Il piano individua ~~in modo specifico e puntuale la localizzazione delle le aree a verde pubblico eon delimitazione particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco lo svago e lo sport.~~
2. Nelle aree per verde pubblico è ammessa la costruzione piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte le attività del tempo libero. **Ad integrazione della destinazione di zona è ammessa inoltre la realizzazione di:**
 - ~~fabbricati da destinare a ricoveri per attrezzi, locali necessari alla manutenzione e fruizione del verde, spogliatoi e servizi igienici per gli usi specificati ai seguenti commi con SUN di 150 mq volume urbanistico (Vu) fuori terra di 500 me per singola area ed altezza del fronte (m) di 3,00 ml 4,00 ml, Altezza dell'edificio (Np) 1 piano e Altezza dell'edificio (Hf) 4,00 ml.~~
 - ~~Sono sempre consentite costruzioni di chioschi con SUN di 30 mq volume urbanistico (Vu) fuori terra di me. 100, altezza fronte (m) di 3,50 ml 4,50 ml, Altezza dell'edificio (Np) 1 piano e Altezza dell'edificio (Hf) 4,50 ml, che integrano la destinazione di zona, quali attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e la vendita di oggetti di interesse turistico.~~
4. **Le aree a verde pubblico sono suddivise in due diverse classi di appartenenza:**
 - 4.1. verde attrezzato VA
 - 4.2. parco attrezzato PA
5. **VERDE ATTREZZATO VA**
 - 5.1. ~~Le aree a verde attrezzato sono destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco lo svago e lo sport. Sono ammesse piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte le attività del tempo libero. In queste aree è ammessa la costruzione, per una sola volta, di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del~~

~~verde, spogliatoi e servizi igienici per un volume fuori terra di 200 mc. per ogni singola area e per un'altezza massima di m. 4,00.~~

6. **PARCO ATTREZZATO PA**

- 6.1. ~~Il PRG individua le aree che, per la loro intrinseca valenza ambientale morfologica e culturale sono da valorizzare come bene ambientale irripetibile. Tale valorizzazione si attua attraverso un adeguato studio a carattere di dettaglio, tendente alla fruizione pubblica dell'area. Lo studio definirà:~~
- 6.1.1. ~~gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi ecosistemi;~~
- 6.1.2. ~~le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva, quali percorsi pedonali, piste ciclabili, spazi di sosta e per l'accensione di fuochi all'aperto ecc.. (con particolare attenzione all'individuazione ed al recupero dei percorsi storicamente consolidati);~~
- 6.1.3. ~~la valorizzazione dei manufatti storico culturali quali fontane, edicole votive, pavimentazioni, muri a secco, stecche, memorie della tradizione locale;~~
- 6.1.4. ~~gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Gli edifici esistenti possono essere destinati in tutto o in parte ad attività connesse con la fruizione collettiva della zona (bar, servizi igienici, spogliatoi).~~
- 6.1.5. ~~sono ammessi nuovi manufatti destinati alla fruizione pubblica per tutte le aree individuate a parco attrezzato.~~
- 6.2. ~~Fino a quando non sarà redatto lo studio di cui al precedente comma, nelle aree ricadenti all'interno del perimetro di parco attrezzato valgono le disposizioni urbanistiche di area, con l'esclusione di nuove costruzioni anche a destinazione agricola, compresi gli ampliamenti.~~

7. Le aree che ricadono in area a pericolosità elevata o moderata, indicate nella carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico, sono inedificabili.

Art. 81 AREE PER IMPIANTI SPORTIVI "F3"

1. Tali zone sono destinate alla conservazione ed alla creazione delle attrezzature destinate allo sport, al tempo libero e, in generale alla fruizione dell'ambiente naturale.
2. E' esclusa la residenza, salvo l'alloggio del custode per una **Superficie utile netta (SUN) massima pari a 120 mq. volume residenziale di 400 mc..**
3. Qualora non siano già inseriti nelle strutture di cui al successivo comma 4, sono ammessi chioschi e bar, purché a prevalente servizio degli utenti delle attrezzature sportive.
4. In queste zone sono ammesse costruzioni destinate alle attività sportive, quali spogliatoi, sale ginniche, servizi igienici, sale coperte e simili, nonché quelle destinate ai servizi generali quali alloggio custode, bar, ..., purché non isolate, ma comprese **nelle nel volume delle** costruzioni direttamente connesse all'attività sportiva o servizio della medesima. Sono soggette alle seguenti norme:
- 4.1. **(Ie) indice di edificabilità: 1,0 mc/mq; Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,30 mq/mq**
- 4.2. **altezza massima: 9 ml; Altezza del fronte (m): 8,00 m**
- 4.3. **Altezza dell'edificio (Np): 3 piani**
- 4.4. **Altezza dell'edificio (Hf): 9,00 ml**
- 4.5. **SUN massima 1500 mq volume urbanistico (Vu) massimo fuori terra: 5.000 mc per ogni singola area.**
- 4.6. **Spazi di parcheggio : art. 5bis delle NTA**
- 4.7. **Distanze: art. 17 delle NTA**
5. Compatibilmente con le esigenze di ampliamento degli spazi specificatamente destinati alle attività sportive ed ai parcheggi relativi, lungo i perimetri di queste zone deve esser mantenuta, o realizzata, una cortina arborea ad alto fusto.
6. Nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, dovranno essere limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e il taglio delle piante d'alto fusto. Per quanto tecnicamente possibile, i movimenti di terra dovranno prevedere il compenso tra scavi e riporti ed il mantenimento della vegetazione naturale sul perimetro dei campi di gioco.

Art. 82 OMISSIONIS VERDE PRIVATO "F4"

1. ~~Le aree destinate dal PRG a verde privato sono aree agricole e/o ortive e/o incolte ubicate nei centri abitati o ai margini di essi che, in relazione alla loro entità spaziale, ovvero alla loro esposizione panoramica, ovvero per la presenza di alberature, sono da mantenere a verde.~~

- ~~2. Tali aree sono destinate al mantenimento, ovvero alla formazione di verde ad uso privato, quali giardini e parchi.~~
- ~~3. Le aree a verde privato sono inedificabili, fatta eccezione per gli interventi ammessi per il verde attrezzato di cui al punto 5.1 del precedente articolo 80, nonché per l'ampliamento degli edifici esistenti ricompresi nelle aree a verde privato. Tale ampliamento è ammesso una sola volta, nella misura del 20 % del volume esistente alla data di adozione del presente PRG e comunque entro il limite massimo consentito e secondo le modalità previste nel Titolo 3° delle presenti norme, qualora l'edificio sia ricompreso all'interno della perimetrazione degli insediamenti storici.~~
- ~~4. Qualsiasi modifica delle alberature, nonché le opere di manutenzione straordinaria, costruzione, ricostruzione dei percorsi e delle opere d'arte ricomprese nelle aree a verde privato sono assoggettate ad autorizzazione del Sindaco. Questi può imporre soluzioni diverse rispetto a quelle proposte dai privati, ovvero anche vietare le trasformazioni.~~
- ~~5. le aree che ricadono in area a pericolosità elevata o moderata, indicate nella carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico, sono inedificabili.~~

Art. 83 VISUALI E PUNTI PANORAMICI.

1. Si tratta della realizzazione o valorizzazione di punti di vista e sosta panoramici da attrezzare con panchine o altri elementi di arredo e con la messa a dimora di masse arboree compatte o di filari alberati, per la fruizione pubblica dell'area ed il godimento visivo delle bellezze naturali.
2. Tutti gli interventi puntuali di cui al presente articolo, costituiscono interventi di interesse pubblico da realizzare su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio e da finanziare con risorse pubbliche, ma senza escludere il concorso di risorse private.
3. La progettazione degli interventi puntuali a carico dell'ente locale e la precisazione delle aree, se indicate simbolicamente dal piano, avviene in sede di piano esecutivo o di progetto dell'opera.

**CAPITOLO V°
(DEL TITOLO QUARTO)**

INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO

-TAVOLA URBANISTICA-

Art.84 INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO

1. Comprendono le aree assoggettate a particolari vincoli e/o controlli, nonché le infrastrutture, i laghi ed i corsi d'acqua con relative fasce di rispetto; precisamente:
 - 1.2. **IMPIANTI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE** **G2**
 - 1.3. **PARCHEGGI PUBBLICI** **G3**
 - 1.4. **AREE CIMITERIALI** **G4**
 - 1.5. RECUPERO AMBIENTALE CAVE** **G5**
 - 1.6. VIABILITÀ
 - 1.7. FASCE DI RISPETTO
 - 1.8. SITI INQUINATI BONIFICATI**

Art. 85 AREE PER IMPIANTI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE “G2”

1. Sono aree destinate ad **infrastrutture tecnologiche attrezzature ed impianti del tipo tecnologico** e sono suddivise in :
 - energia (centrali, idroelettriche, trasporto energia elettrica, ecc.),
 - discariche controllate e **centri di raccolta materiali**,
 - telecomunicazioni.
2. Nelle aree individuate a energia, discariche controllate e telecomunicazioni valgono le specifiche leggi di settore.
3. Nelle aree per **infrastrutture tecnologiche impianti tecnologici** sono ammesse le costruzioni strettamente necessarie a consentire lo svolgimento delle funzioni alle quali l'area è destinata. L'altezza massima **del fronte (m)** consentita è di ml. **5,00** **6,00** e **Altezza dell'edificio (Np): 2 piani e l'altezza dell'edificio (Hf): 6,00 ml.** È esclusa la residenza permanente.
4. Le aree non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistamate a verde attuando provvedimenti diretti a colorare e/o a mimetizzare i manufatti e gli impianti, ed all'abbattimento della rumorosità con siepi ed alberature o altre soluzioni idonee.
5. Gli impianti dovranno armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

Art. 86 AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI “G3”

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati.
2. La realizzazione delle aree a parcheggi **pubblici** individuate dal PRG e di iniziativa pubblica sono ammesse esclusivamente le opere concernenti gli apprestamenti tecnici per il funzionamento del parcheggio. **All'interno delle aree di conservazione, le aree per parcheggi di iniziativa pubblica sono da inserire nell'ambito di attuazione dei PRU.**
3. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati. Nel caso di parcheggi multipiano interrati o seminterrati potranno essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo parziale del parcheggio da parte di privati.

4. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistematiche con la piantumazione di alberature o siepi. **Il verde arboreo eventualmente preesistente dovrà essere salvaguardato.**
5. ~~Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona si richiamano le deliberazioni della Giunta provinciale di Trento n. 1559 dd. 17.2.1992 e D.G.P. n. 12258 dd. 3.9.1993, sugli spazi a parcheggio in riferimento all'Art. 59 della L.P. 1/08.~~
6. Nell'area a parcheggio subordinata a piano attuativo RU.02 "Consorzio del Lovernatico" sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle Norme Tecniche di Piani Particolareggiati di cui al TITOLO VI, art.97 delle NTA.

ART. 86bis AREE CIMITERIALI

1. **Il PRG individua le aree adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. Gli interventi all'interno delle aree cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L. P. 2/83 e della L. P. 10/98.**
2. **Nella fascia di rispetto cimiteriale, indicata con apposita simbologia nelle tavole di Piano, si applicano le disposizioni dell'art. 87 delle NTA del PRG.**

Art. 87 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE "G4"

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro del cimitero, compreso l'eventuale ampliamento.
2. L'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., è quella della tabella 16 allegata.

~~Sono previsti gli interventi ammessi dalla delibera della G.P. n.20/23 di data 3 settembre 2010 in attuazione all'art. 66 della legge provinciale 1/2008.~~

3. **Sugli edifici esistenti ricadenti in tali ambiti, fatte salve le disposizioni contenute all'art.62 della Legge provinciale 4 agosto 2015, 15. 9 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.** Conformemente all'art. 66 della L.P. 1/2008, per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi fino alla sostituzione edilizia nel rispetto dei limiti delle norme urbanistiche previste per le singole zone. Previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere inoltre oggetto di ampliamento, demoliti e ricostruiti su sedime o con volumetrie diverse dai precedenti, e possono formare oggetto di cambi della destinazione d'uso.
5. ~~La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri della fascia di rispetto cimiteriale, in caso di realizzazione di nuovi cimiteri, di zone residenziali subordinate a piano attuativo e per l'ampliamento dei cimiteri stessi, come previsto dall'art. 66 della L.P.1/2008.~~

Art. 87bis AREE DI RISPETTO DEI DEPURATORI

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro degli impianti di depurazione dei liquami delle pubbliche fognature conformemente all'art. 59 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.).

2. In ragione del tipo di depuratore sono previste due zone denominate rispettivamente zona “A” e zona “B” la cui ampiezza è stabilita dalla Del. G.P. 26.08.2005 n. 1775 ed è riportata nella tabella 15 allegata.

3. Nelle zone “A” e “B” è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio. È esclusa anche la realizzazione di stazioni di carburante e dei relativi accessori.

4. Nelle zone “A” e “B” è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell’impianto di depurazione.

A tal fine in sede di approvazione dei progetti di opere pubbliche deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie.

Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Testo unico, anche gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati. In tal caso, gli impianti di gestione dei rifiuti possono essere realizzati nelle zone “A” e “B” alle seguenti condizioni:

- non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell’impianto di depurazione;
- siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l’applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all’Autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori un valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 626 del 1994, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall’impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo.

A tal fine, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori devono essere preventivamente acquisiti i pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

5. Nella zona “B” è altresì consentita la realizzazione di manufatti rurali a servizio delle conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni.

6. Gli edifici esistenti in zona “B”, destinati ad uso residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio possono essere ampliati, al solo fine di garantire la funzionalità e sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, per un massimo del 15% del volume esistente alla data di approvazione della fascia di rispetto da parte dell’organo competente.

7. Nelle zone “A” e “B” è altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, alle seguenti condizioni:

- non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell’impianto di depurazione;
- siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l’applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all’Autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori un valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 626 del 1994, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall’impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo.

A titolo esemplificativo si elencano le seguenti attività:

- attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili) che non comportino la realizzazione di opere edificatorie;
- parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion – camper roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo e purché lo svolgimento di tali attività non preveda la realizzazione di opere edificatorie.

Art. 88 SITI INQUINATI BONIFICATI

1. La cartografia riporta l’esatta perimetrazione dei siti delle discariche bonificate.

2. In generale, le richiamate discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro “vita” tecnica, devono essere isolate dall’ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo.

3. Va pertanto evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
4. Ai sensi del terzo comma dell'allegato 2 del d. Lgs n. 3612003 sui "siti inquinati", il PRG ammette la destinazione finale a bosco (art. 71).

Art. 89 VIABILITÀ

1. Il PRG individua la viabilità in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico, nonché della situazione orogeografica ed ambientale dei territori attraversati, in congruenza al sistema infrastrutturale del PUP dal quale mutua l'indicazione delle categorie stradali, specificate con un numero arabo sulla cartografia del sistema urbanistico.
2. La cartografia di Piano, oltre alla categoria di appartenenza, definisce se si tratta di strade esistenti, da potenziare o di progetto.
3. A ciascun tipo di strada è assegnata la numerazione di categoria di cui al precedente punto 1, la quale porta riferimento alla D.G.P. 5.5.2006 n. 890 che ne determina la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche
4. Il P.R.G. individua anche con apposita simbologia la viabilità locale da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4° categoria della D.G.P. 5.5.2006 n. 890.
5. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni "altre strade" contenute nella D.G.P. 5.5.2006 n. 890.
6. **La progettazione della nuova viabilità locale prevista in loc. Ronch, posta a separazione tra la zona boschiva e l'area agricola, dovrà tenere conto della caratterizzazione geologica dell'area con particolare riferimento alla pericolosità di caduta massi.**
7. **Gli interventi di potenziamento del ponte sul rio Sporeggio nei pressi della località Baita Marinara, dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali". La progettazione dovrà tenere conto degli esiti della preliminare verifica di interesse culturale delle infrastrutture esistenti ai sensi dell'art. 12 "Verifica dell'interesse culturale" del D.lgs 42/2004.**
8. Per le fasce di rispetto nell'ambito dei centri abitati, si applica il disposto dell' articolo 91. Per quelle esterne ai centri abitati, si applica a tutti gli effetti la D.G.P. 5.5.2006 n. 890.
7. **Qualsiasi opera di infrastrutturazione può essere realizzata in ogni area omogenea del PRG a prescindere dalla destinazione urbanistica di zona.**
8. **L'accesso che riguarda l'area presente nelle p.f. 1353,1354,1356,1357,1359 (centro CRM) dovrà avvenire dalla strada locale a valle.**
9. **Per l'accesso alle p.f. 1523,1524 e p.f. 1531 sarà sfruttata esclusivamente la strada locale già esistente in maniera tale da non creare nuovi accessi sulla viabilità provinciale.**

Art. 90 FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. **Si definisce "fascia di rispetto stradale" lo spazio laterale alle strade riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche della sede stradale, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare sul contesto circostante. La fascia di rispetto individua inoltre l'area all'interno della quale le indicazioni viarie del PRG possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva modificate in sede di progettazione esecutiva.**
2. **Tali fasce non possono essere utilizzate per l'edificazione anche sotto il livello naturale del terreno, fatti salvo la realizzazione delle opere di cui ai seguenti commi.**
3. **In tali ambiti si applicano le disposizioni previste dalla deliberazione della G.P. n. 909/2005 come riapprovata con deliberazione n. 890/2006 e s.m e successivamente modificate con deliberazione n. 1427/2011 e n.2088/2013.**
4. **Nelle fasce di rispetto potranno essere realizzati parcheggi e garage interrati previsti all'art. 6 comma 6 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i.**
5. I tracciati delle strade di potenziamento e progetto del P.R.G. sono vincolanti entro le fasce di rispetto stabilite dalle presenti tabelle. La definizione esatta, sia delle larghezze, sia del posizionamento, avverrà in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, nelle quali potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

6. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate come “esistenti” all’interno delle zone specificatamente destinate all’insediamento, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l’ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici del PRG, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purchè non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione come stabilito dall’art. 6 comma 3 della D.G.P. 890 dd. 05.05.2006 e ss.mm.
7. Le zone indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione dei parametri di zona.
8. L’ampiezza delle fasce di rispetto stradali relative alla viabilità principale è determinata graficamente dal PRG in conformità alle disposizioni provinciali precedentemente richiamate e sintetizzate nelle allegate Tabelle 1 e 2.
9. L’ampiezza delle fasce di rispetto relative alle “strade locali” e alle “altre strade” è determinata nelle allegate Tabelle 1 e 2

Per le distanze dalla strada si tiene conto:

— del D.G.P. n. 890 dd.05.05.2006 e ss.mm. nonché art. 64 della L.P.n. 1/2008 e ss.mm.;

— del D.M. n. 1444/’68;

— Delibera della Giunta Provinciale n.1427 di data 1. luglio 2011;

— di quanto stabilito dal codice della strada;

— della rappresentazione delle fasce di rispetto e degli allineamenti indicati nel P.R.G.;

2. Il P.R.G. determina:

— la categoria delle strade;

— il tipo: “esistente”, “di potenziamento” o “di progetto”;

— il genere di fascia di rispetto: “all’interno o all’esterno delle aree specificatamente destinate all’insediamento”

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è definita a livello grafico dal Piano regolatore

Salvo quanto ammesso nell’articolo 91, le fasce di rispetto stradali non possono essere utilizzate per l’edificazione; in tali fasce, nel rispetto delle norme di zona, sono ammesse le seguenti realizzazioni:

2.1. cabine di distribuzione dell’energia elettrica;

2.2. reti tecniche di interesse pubblico (fognature, canalizzazioni, pozzi, metanodotti)

2.3. parcheggi, come disposto dalle deliberazioni della Giunta provinciale di Trento n. 1559 dd. 17.2.1992 e D.G.P. n. 12258 dd. 3.9.1993.

3. I tracciati delle strade di potenziamento e progetto del P.R.G. sono vincolanti entro le fasce di rispetto stabilite dalle presenti tabelle. La definizione esatta, sia delle larghezze, sia del posizionamento, avverrà in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, nelle quali potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

4. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate come “esistenti” all’interno delle zone specificatamente destinate all’insediamento, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l’ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici del PRG, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purchè non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione come stabilito dall’art. 6 comma 3 della D.G.P. 890 dd.05.05.2006 e ss.mm. nonché art.64 della L.P.n.1/2008 e ss.mm..

Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria S.F., nel rispetto degli indici e dei parametri di zona.

5. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade è stabilita dall’articolo 91 e dalla tabella 6, nelle zone urbanizzate e dalla tabella 7 negli spazi aperti.

6. Per quanto non precisato nel seguente articolo valgono le determinazioni contenute nelle delibere della G.P. n. 909 d.d. 03/02/1995, come modificata con deliberazione n.890 di data 05/05/2006 e da ultima con deliberazione n. 1427 d.d. 01/07/2011.

Art. 91 OMISSION DISTANZE DALLE STRADE

Le distanze minime nei confronti del limite delle strade esistenti, sono le seguenti:

— m.5,00 per strade di larghezza inferiore ai m.7,00;

— m.7,50 per strade di larghezza compresa tra i m.7,00 e i m.15,00;

— m.10,00 per strade di larghezza superiore a m. 15,00;

1. Le nuove costruzioni, sia fuori terra che interrate, devono rispettare le distanze minime dai cigli e dagli assi stradali previste dalle tabelle 6 e 7 allegate.

2. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come “esistenti” all’interno delle zone specificatamente destinate all’insediamento, individuate dai piani regolatori generali, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l’ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla

- ~~pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.~~
- 3.** ~~Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:~~
- a)** ~~ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreiché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;~~
- b)** ~~demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.~~
- 4.** ~~I silos destinati allo stocaggio di materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l'alimentazione zootecnica che costituiscono pertinenze del rispettivo impianto produttivo sono soggetti al rispetto della sola distanza di ml 5,00 dai confini di proprietà, salvo ragioni di ordine igienico-sanitario.~~

Art. 92 FASCE DI RISPECTO DEI POZZI E AREE DI RISPECTO IDROGEOLOGICO DELLE SORGENTI

- 1.** ~~Il PRG individua con apposita simbologia le fasce di rispetto da pozzi e sorgenti selezionate dall'indagine geologica e/o dal PUP. L'indicazione di pozzi e di sorgenti è puramente indicativa, per l'esatta individuazione cartografica e normativa si rimanda allo strumento urbanistico provinciale PUP 2000. La Carta delle risorse idriche, approvata con L.P. 5/2008, art. 21, comma 3, contiene l'aggiornamento dell'esatta ubicazione delle risorse e definisce i parametri delle zone di rispetto idrogeologico comprendendo anche le zone di protezione idrogeologica previste dal citato art. 21.~~
- 2.** ~~Alle fasce di rispetto da pozzi si applica il disposto previsto dall'art. 21 delle norme di attuazione del PUP L.P. 27.05.2008, n. 5. Tali fasce sono delimitate da un perimetro a forma di cerchio che ha per centro il centro del pozzo ed ha raggio di metri 15.~~
- 3.** ~~Nell'ambito delle aree di protezione, le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica sono consentite, nel rispetto delle normative di zona, soltanto a seguito di specifica perizia idrogeologica redatta in conformità a quanto stabilito al Capitolo II° del Titolo 2° delle presenti Norme.~~
- 4.** ~~La perizia idrogeologica prevista dal precedente comma 3 deve assicurare, nell'ambito delle fasce di rispetto, la tutela delle acque mediante un insieme di opere che garantiscono il suolo ed il sottosuolo da qualsiasi possibilità di inquinamento o, comunque, di alterazione della qualità delle acque sotterranee e di infiltrazione.~~
- 5.** ~~Ai fini previsti dal presente articolo, nell'ambito delle aree di protezione, i nuovi edifici e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere realizzati in modo tale che l'intera area interessata da movimenti terra sia resa impermeabile al passaggio di liquidi di qualsiasi natura e composizione chimica fino al livello del piano naturale del terreno misurato nel punto più basso sul perimetro degli scavi necessari per la realizzazione del fabbricato. Del pari, gli scavi per le opere di allacciamento alle pubbliche fognature o ai pozzi a dispersione esterni all'area protetta devono essere resi impermeabili sul fondo e per l'intera altezza dello scavo fino al livello naturale del terreno. Le opere di impermeabilizzazione devono essere opportunamente protette e, ai fini del controllo della corretta esecuzione, devono poter essere verificate dal tecnico incaricato dal Sindaco in ogni momento in fase di esecuzione dei lavori.~~
- 6.** ~~Nell'ambito delle aree di protezione è vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti e:~~
- 6.1.** ~~depositi di sostanze inquinanti, o potenzialmente inquinanti, di qualsiasi tipo e natura;~~
- 6.2.** ~~attività inquinanti, o potenzialmente inquinanti, ivi compresi i trattamenti antiparassitari e di concimazione;~~
- 6.3.** ~~pozzi a dispersione per qualsiasi sostanza e natura che non sia l'acqua pura;~~
- 6.4.** ~~contenitori interrati di qualsiasi tipo per qualsiasi sostanza chimica che non sia l'acqua pura.~~
- 7.** ~~Ai fini della tutela delle acque, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può preservare modalità esecutive particolari e/o diverse da quelle progettate, ovvero negare il **titolo edilizio la concessione o autorizzazione edilizia** per l'esecuzione delle opere di trasformazione urbanistica o edilizia.~~
- 8.** ~~Per i fabbricati e le attività esistenti alla data di adozione del presente PRG nelle aree di rispetto, dovrà essere redatto un progetto di risanamento del sottosuolo che, sulla base della perizia geologica di cui al precedente comma 3, preveda modalità d'uso dei fabbricati ed un insieme sistematico di opere di protezione tali da garantire le acque sotterranee da ogni possibilità di inquinamento.~~

Art. 93 OMISSIONES LAGHI, CORSI D'ACQUA E FASCE DI RISPETTO

- ~~1. Le aree di protezione dei laghi sono determinate dall' art. 22 delle norme di attuazione della L.P. 27.5.2008, n.5. Le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in tali aree sono regolate dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo.~~
- ~~2. Per una larghezza di 10 ml. per parte dalle rive o dagli argini, le aree limitrofe agli alvei dei corsi d'acqua, nei tratti individuati con specifica simbologia sulla cartografia del sistema ambientale e/o di quello geotecnico del PRG, sono soggette ai vincoli previsti dall' art. 2-23 delle norme di attuazione del PUP- L.P. 27.5.2008, n.5.~~
- ~~3. Lungo le rive dei laghi e dei corsi d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche, ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi i depositi di materiali, è inoltre soggetta ai vincoli del R.D. 25.7.1904, n. 523 - T.U. sulle opere idrauliche ed alla L.P. 8.7.1976, n. 18 e successive modifiche.~~

Art. 94 OMISSIONES ALTRE INFRASTRUTTURE

- ~~1. ALTRE INFRASTRUTTURE: sono quelle non comprese nei precedenti articoli del presente Regolamento. Possono essere gli impianti di risalita e relative piste di interesse esclusivamente locale eventualmente realizzabili ai sensi del comma 9 dell'art. 35 delle norme di attuazione della L.P. 27.5.2008, n.5.~~
- ~~2. Qualsiasi opera di infrastrutturazione può essere realizzata in ogni area omogenea del PRG a preseindere dalla destinazione urbanistica di zona.~~

Art. 94bis ELETTRODOTTI E FASCE DI RISPETTO

- Il PRG individua gli elettrodotti ad alta tensione. Le fasce di rispetto da detti elettrodotti sono determinate in base alle disposizioni introdotte dal D. Dirett. del 29 maggio 2008, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 luglio 2008 n.156 SO “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. A tali disposizioni si riferiscono i proprietari/gestori della rete elettrica per la determinazione della distanza di prima approssimazione che costituisce il primo livello di misurazione.

Il secondo livello di misurazione fa riferimento alla fascia di rispetto. La fascia di rispetto si riferisce al volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità imposto dal DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.

La determinazione di tale volume, di norma a carico dei proprietari/gestori della rete elettrica, è necessaria nel caso di nuovi insediamenti abitativi o comunque qualora si prevista la permanenza prolungata di persone entro la DPA.
- ~~2. disciplinate dal DPGP 29 giugno 2000 n. 13-31/leg e s.m (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esse apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg e 3 aprile 2003 n. 6-127/Leg.).~~

TITOLO QUINTO

NORME GENERALI

Art. 95 DEROGHE

- Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, subordinatamente al nulla osta della Giunta Provinciale, nel rispetto di leggi e decreti vigenti, ha facoltà di derogare alle disposizioni contenute negli elaborati del P.R.G. e nelle presenti Norme di Attuazione limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, come definiti dalla D.P.G. n. 1440 del 25.06.2004, Testo coordinato disposizioni attuative in materia di esercizio dei poteri di deroga cui alla **LP 15/2015, L.P. 1/2008**.

Art. 96 NORME TRANSITORIE E FINALI

- Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., tanto negli elaborati grafici quanto nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G.
- Quanto non è esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- Nelle aree sottoposte a piani attuativi, fino all'approvazione di tali strumenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento di edifici esistenti. È escluso qualsiasi aumento di volume, salvo precisazioni specifiche di zona.
- Per le seguenti aree ricadenti negli insediamenti storici:**
~~–area individuata dalla p.f. 1550/2;~~
~~–aree individuate dalle p.f. 15/2, 15/1, 14, 13/2, 13/1, 12/2, p.ed. 16;~~
~~–area castello individuata dalle p.ed. 332, p.f. 266/23;~~
~~si considerano validi gli strumenti urbanistici (norme tecniche di attuazione e cartografia del presente piano – variante 2009). Per tutte le altre aree ricadenti nel centro storico è mantenuta valida la variante del 1997 fino alla nuova redazione del Piano dei Centri Storici che andrà a riguardare l'intero contesto e a normarlo in maniera globale.~~
- ~~Le previsioni delle aree residenziali non ancora edificate hanno durata di 5 anni dalla data di approvazione del nuovo PRC, termine entro il quale il richiedente dovrà presentare istanza di concessione edilizia previo stralcio della destinazione urbanistica attuale.~~

Art. 96bis OMISSIONIS VARIANTI PUNTUALI

~~Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, fatte salve le varianti per opere pubbliche e di motivata urgenza nonché quelle previste dall'articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato.~~

TITOLO SESTO

NORME TECNICHE DI PIANI ATTUATIVI E DEI PROGETTI CONVENZIONATI PARTICOLAREGGIATI

Art. 97 PIANI ATTUATIVI

PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI - PAG. 01

1. Il Piano attuativo 1 è costituito dalla zona posta a nord dell'abitato di Sporminore nei pressi di Lovaia, delimitata nella planimetria del P.R.G..
2. La previsione del Piano attuativo 1 si propone l'eliminazione della zona destinata a parcheggi (PRG 1997) e verde pubblico, trasformandola in produttiva e di parte destinata al passaggio di strada come indicato in cartografia e nei limiti ed alle condizioni di seguito specificate.
3. L'attivazione del piano **PAG.01 P.A.1**, ed in particolare la possibilità di un suo parziale utilizzo ai fini produttivi è subordinata alla cessione a titolo gratuito al Comune di Sporminore della fascia indicata nel piano a destinazione d'uso di strada e, in aggiunta alla stessa, di una fascia pari a 1,5 per la realizzazione del marciapiede.
4. La cessione a titolo gratuito di cui al comma 3 in favore dell'Amministrazione comunale, dovrà essere regolamentata attraverso apposita convenzione per disciplinare i rapporti tra il comune e il proprietario delle aree ricomprese nel piano, **nelle modalità previste dalla legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 e s.m., conformemente all'art. 54 della LP 1/08**. L'amministrazione può comunque procedere con l'espropriazione al fine di realizzare la strada nel momento in cui il proprietario del lotto non decida in tempi brevi di attuare l'accordo del piano attutivo indicato dalla presente norma.

PIANO ATTUATIVO “RU 02 – CONSORZIO DEL LOVERNATICO”

Il piano attuativo PU.02 interessa un ambito territoriale, prevalentemente destinato ad attività economiche di tipo ricettivo e produttivo agricolo, posto a monte dell'abitato di Sporminore a margine di via Lovernatico. L'ambito del piano attuativo ricomprende la p.ed.354, parte della p.ed. 379 e le pp.ff. 1407/1, 1408, 1409 (parte), 1410/2, 1411/1, 1411/2 e 1830/13 in CC Sporminore.

FINALITA' DEL PIANO ATTUATIVO

Il piano attuativo è finalizzato a:

- disciplinare le modalità di utilizzo delle aree di pertinenza del magazzino ortofrutticolo esistente, ricadenti sulle pp.ff. 1411/1, 1411/2, 1410/2, 1409, 1408 e 1407/1 in CC Sporminore;
- definire le modalità d'intervento sulla p.ed.354 in CC Sporminore;
- completare la dotazione delle infrastrutture a servizio dell'intero ambito produttivo mediante la realizzazione e di un tratto di strada tagliafuoco necessaria per migliorare il grado di accessibilità, da parte dei mezzi antincendio, alle aree perimetrali al piazzale esistente di proprietà del magazzino ortofrutticolo del Lovernatico.

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO:

L'area del piano attuativo risulta suddivisa in 3 comparti (tav.1) la cui attuazione avverrà in maniera autonoma secondo le modalità stabilite dal piano stesso. All'interno del COMPARTO 1 è prevista la suddivisione in 3 aree che costituiscono le unità minime di intervento (tav.2).

La perimetrazione dei comparti, di seguito rappresentata (vedi tav.1), è conseguente alla permuta delle aree come definita nell'accordo transattivo a firma dei soggetti privati interessati all'attuazione del piano attuativo. La perimetrazione dei comparti fa riferimento inoltre alla disponibilità del Comune di Sporminore ad effettuare una permuta con il Consorzio Ortofrutticolo del Lovernatico, finalizzata alla realizzazione della strada tagliafuoco.

INTERVENTI AMMESSI E PARAMETRI URBANISTICI DI RIFERIMENTO:

All'interno dell'area del piano attuativo risultano ammessi i seguenti interventi:
COMPARTO 1 –AREA 1

Destinazione Urbanistica: D2 “Aree produttive del settore secondario di interesse locale a servizio dell’agricoltura” art. 75bis delle NTA.

Interventi Ammessi:

- a) Il deposito di cassoni per la raccolta della frutta del Consorzio, avente una proiezione in pianta non superiore alla somma delle superfici evidenziate a quadretti di colore azzurro, giallo, verde e rosa (tav.2) e nel rispetto della distanza minima pari di 3,50 m dalla base del muro posto in prossimità del confine con il COMPARTO 3. Lo sviluppo in verticale del deposito dei cassoni, differenziato in misura decrescente sulle singole aree, dovrà corrispondere al massimo a quello evidenziato in sezione (tav. 3).

Distanze: Fatte salve le limitazioni derivanti dall’applicazione norme urbanistiche vigenti in materia di distanze, è prescritta una distanza minima pari di 3,50 m tra i cassoni e la base del muro posto in prossimità del COMPARTO 3 (tav.2).

- b) L’utilizzo ai fini edificatori dell’area nel rispetto dei seguenti prescrizioni:

Destinazione d’uso : magazzinaggio della frutta con esclusione di attività di lavorazione.

Superficie coperta: sviluppo in pianta previsto per il deposito dei cassoni (tav.2)

Altezza massima: sviluppo in verticale previsto per il deposito dei cassoni.(tav.3)

Distanze: Fatte salve le limitazioni derivanti dall’applicazione norme urbanistiche vigenti in materia di distanze, è prescritta una distanza minima pari di 3,50 m tra i cassoni e la base del muro posto in prossimità del COMPARTO 3 (tav.2).

Prescrizioni:

La copertura dei nuovi manufatti edilizi e delle superfici coperte dovrà essere del tipo verde (roof garden) e dovrà risultare sgombra da installazioni ed apparecchiature, compresi eventuali pannelli fotovoltaici, eccedenti dallo sviluppo verticale previsto per il deposito dei cassoni.(tav.3). La localizzazione di apparecchiature e di attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività dovrà interessare esclusivamente la parte dell’ambito opposta rispetto al comparto3.

- c) Realizzazione di una barriera vegetale tipo "tuie" a ridosso del COMPARTO 3, come meglio specificato nel piano attuativo.

- d) Realizzazione della copertura della struttura di comando dell’impianto relativo alla lama d’acqua esistente, nel rispetto delle caratteristiche geometriche e dimensionali di seguito riportate (tav.4)

COMPARTO 1 –AREA 2

Destinazione Urbanistica: G3 – “Aree per parcheggi” art. 86 delle NTA.

Interventi Ammessi:

Fatto salvo i divieto di realizzare nuove costruzioni e di provvedere al deposito di cassoni, risultano ammesse esclusivamente le seguenti attività:

- a) parcheggio autovetture con l’esclusione di autocarri ingombranti;
b) posizionamento di un manufatto mobile per l’emissione di documenti contabili limitatamente al periodo di conferimento della frutta.

COMPARTO 1 –AREA 3

Destinazione Urbanistica: D2 “Aree produttive del settore secondario di interesse locale a servizio dell’agricoltura” art.75bis delle NTA.

Interventi Ammessi:

Fatto salvo i divieto di realizzare nuove costruzioni e di provvedere al deposito di cassoni, risultano ammesse esclusivamente le seguenti attività:

- a) deposito materiali diversi (pali, concimi ecc..) nel limite di uno sviluppo verticale non superiore a 4 m di altezza;
b) movimentazione delle merci.
c) realizzazione della copertura della struttura di comando dell’impianto relativo alla lama d’acqua esistente, nel rispetto delle caratteristiche geometriche e dimensionali di seguito riportate (tav.4)
d) realizzazione di un cancello a due ante con apertura verso valle, in corrispondenza dell’attuale accesso e recesso carraio alla p.ed. 354 in CC Sporminore.

COMPARTO 2

Destinazione Urbanistica: Area a bosco art. 71 delle NTA, Viabilità locale di progetto art. 89 delle NTA.

Interventi Ammessi:

Realizzazione strada “tagliafuoco” avente sezione stradale pari a 3,00 ml. e opere di sistemazione del terreno (sterri/riporti e formazione di rampe inerbite).

Prescrizioni:

Al fine di assicurare l'integrazione tra il bosco e la nuova strada è prescritta la realizzazione di uno strato finitura in materiale inerte stabilizzato.

COMPARTO 3

Destinazione Urbanistica: Area a alberghiera art.76 delle NTA.

Interventi Ammessi:

Manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso e ampliamento della p.ed. 345

Destinazione d'uso :

Attività alberghiera ed extralberghiera come disciplinata dalla Legge provinciale 15 maggio 2002, n.7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della ricettività turistica".

Fatta salva la prevalenza in termini di SUN (superficie utile netta) delle attività alberghiera ed extralberghiera è ammesso l'insediamento di:

- a) esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita nel rispetto delle disposizioni e dei parametri stabiliti dai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all' articolo 11, comma 2 e dell'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale";
- b) attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste.

Considerata la marginalità delle funzioni elencate alle precedenti lettere a) e b), non risulta ammessa la realizzazione dell'unità abitativa a servizio del conduttore o titolare dell'azienda.

1

Volumetria massima: 3.000 me (compreso il volume esistente della p.ed. 354 in CC Sporminore)

SUN massima: 900 mq (compresa la SUN esistente della p.ed. 354 in CC Sporminore)

Altezza massima del fabbricato (Hf): 11 m

Rc - rapporto di copertura: 40%;

Prescrizioni:

L'ingombro planimetrico massimo relativo all'ampliamento della p.ed. 354 verso il COMPARTO 1 dovrà rispettare la distanza di 5 metri dal nuovo confine di proprietà derivante dalla permuta delle aree.

Gli interventi di manutenzione straordinaria di ristrutturazione e di ampliamento dovranno garantire agli elementi architettonici di facciata rivolti verso il COMPARTO 1 (gronde del tetto, rivestimenti esterni, serramenti, intonaci e balconi) l'utilizzo di materiali ignifughi. Tale caratteristica dovrà essere opportunamente dimostrata, attraverso approfondimenti, pareri rilasciati a norma di legge ed analisi specifiche e consegnata all'amministrazione comunale all'atto della richiesta dei singoli titoli abilitativi.

SPAZI DI PARCHEGGIO:

Per ciascuna funzione insediata dovrà essere verificato lo standard di parcheggio previsto dall'art. 13 del Regolamento Urbanistico -Edilizio Provinciale o, nel caso di attività commerciali, dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. All'interno del piano attuativo gli spazi di parcheggio possono essere localizzati nelle AREE 1 e 2 del COMPARTO 1 e all'interno del COMPARTO 3.

Per la localizzazione dei parcheggi potranno essere utilizzate le aree urbanisticamente conformi ubicate all'esterno del piano attuativo, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.15 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale. Per il COMPARTO 1, si intendono urbanisticamente conformi le aree di proprietà del Consorzio Ortofrutticolo a destinazione produttiva D2 a monte dell'area di progetto. Per il COMPARTO 3 si intendono urbanisticamente conformi le aree alberghiere esterne al piano attuativo poste in continuità con l'area di progetto.

OPERE DI URBANIZZAZIONE


Costituisce opera di urbanizzazione primaria a carico del soggetti privati la realizzazione della strada tagliafuoco. Una specifica convenzione disciplinerà le modalità e i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, la ripartizione dei relativi oneri, le modalità di permuta delle aree tra il Comune di Sporminore e il Consorzio Ortofrutticolo del Lovernatico e le garanzie fidejussorie.

MODALITA' DI ATTUAZIONE


Il rilascio dei titoli abilitativi necessari all'esecuzione delle opere è vincolato all'approvazione del Piano Attuativo da parte del Consiglio Comunale. Il rilascio dei titoli abilitativi è altresì vincolato alla:

- c) stipula della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- d) permuta delle aree finalizzate alla determinazione dei limiti dei 3 COMPARTI;
- e) intavolazione delle servitù a garanzia delle limitazioni imposte dal piano attuativo.


COMUNE DI SPORMINORE
PROVINCIA DI TRENTO




TAV.01 – Individuazione comparti



TAV.02 – COMPARTO 1 – Individuazione aree 1, 2 e 3 e Superficie ingombro massimo dei cassoni.



TAV.03 – COMPARTO 1 – Sviluppo verticale dei cassoni



TAV.04 – COMPARTO 1 – Struttura di comando dell'impianto lama d'acqua


PIANI DI LOTTIZZAZIONE

- ~~1. Il piano di lottizzazione (art.42 legge 4 marzo 2008 n. 1) è lo strumento urbanistico attuativo per l'insediamento di nuovi complessi residenziali e produttivi mediante un disegno infrastrutturale razionale, nelle aree a tale scopo delimitate dal PRG nella cartografia 1:2.000.~~
- ~~2. Esso deve organicamente inquadrarsi nel disegno del PRG, tenendo conto delle indicazioni specifiche sull'area e sull'intorno, verificandone l'attendibilità attuativa, anche riguardo ai tempi di esecuzione.~~
- ~~3. Nelle aree soggette ad obbligatoria formazione di PL, i proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, previa stipula di una convenzione, devono proporre un piano di lottizzazione con previsioni planivolumetriche esteso all'ambito di intervento previsto dal PRG nella cartografia 1:2.000.~~
- ~~4. Qualora i privati siano inadempienti l'iniziativa della formazione dei PL obbligatori viene assunta dal Comune.~~
- ~~5. Il Comune può altresì approvare un apposito piano guida di carattere preliminare.~~
- ~~6. I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere una composizione edilizia razionalmente concepita ed armonicamente inserita nell'ambiente.~~
- ~~7. Fino alla stipula della relativa convenzione non è consentito avviare anche solo in parte l'esecuzione del PL.~~
- ~~8. Fino a quando non è stato attuato il PL negli edifici esistenti nell'area sottoposta a PL sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservazione.~~
- ~~9. Per Ulteriori requisiti di carattere tecnico progettuale e materiale da predisporre si fa riferimento all'art.8 delle suddette norme di attuazione.~~
- ~~10. La concessione edilizia rilasciata dal Comune attraverso la convenzione ha validità di 5 anni. Se alla fine di questo periodo i lottizzanti non hanno ancora provveduto all'avvio dei lavori, essa decade compromettendo la destinazione di tale lottizzazione riportandola alla precedente situazione urbanistica, stralciando di fatto la stessa.~~

PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL1

Interessa l'area di Sporminore ricompresa alle p.f. 1534/1, 1532/1 e 1531,1530, p.ed.201 nella zona denominata "Lovaia".

Il piano di lottizzazione è finalizzato a disciplinare l'intervento residenziale e il recupero urbanistico dell'area. I lottizzanti si impegneranno a cedere parte dell'area per la realizzazione della nuova strada di accesso alla lottizzazione. Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini compresi i fronti stradali. Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri riportati nelle norme di attuazione agli articoli relativi n.66 "B2" e 67 "C1" riassunti nella loro specifica tabella. Si farà inoltre riferimento allo schema relativo allegato alle suddette norme di attuazione che specificano a livello grafico le disposizioni del verde e dei parcheggi pubblici all'interno del piano di lottizzazione denominato P.L1. La realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione da parte dei lottizzanti, concordate con l'Amministrazione Comunale, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di concessione fino a un terzo o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA e spese tecniche escluse. Tutte le opere per l'infrastrutturazione dell'area, acquisizione dei terreni necessari ed ogni altra incombenza saranno a cura e spese dei lottizzanti. A titolo perequativo per la volumetria concessa dovranno essere cedute a titolo gratuito al comune le aree conteggiate negli standards del verde pubblico e dei parcheggi pubblici indicate nella scheda della lottizzazione. La sistemazione di tale aree, oltre alla cessione, è in carico ai lottizzanti.



PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL.01

Interessa l'area di Sporminore individuata dalle pp.ff. 1561, 1560, 1559, 1532/2 e parte delle pp.ff. 1534/2, 1540, 1539 e 1924 in CC Sporminore nella zona denominata "Lovaia".

Il piano di lottizzazione è finalizzato a disciplinare l'intervento residenziale e la realizzazione del potenziamento della viabilità locale esistente e delle reti infrastrutturali servizio del nuovo insediamento. I lottizzanti si impegnano a cedere l'area necessaria per la realizzazione del potenziamento della strada di accesso alla lottizzazione. Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini compresi i fronti stradali.

Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri urbanistici delle zone C1 riportati all'art. 67 delle norme di attuazione.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei lottizzanti, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di costruzione, nelle modalità previste dalla legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 e s.m., fino a un terzo o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA e spese tecniche escluse.

Tutte le opere per l'infrastrutturazione dell'area, acquisizione dei terreni necessari ed ogni altra incombenza saranno a cura e spese dei lottizzanti.

PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL.02

Interessa l'area di Sporminore individuata dalle p.f 1588-1589/1-1590/1-1590/2-1591-1592-1593 siti nell'area denominata "Pozze". Il piano di lottizzazione è finalizzato a disciplinare l'intervento residenziale e la realizzazione di un'area destinata a parcheggio pubblico. ~~il recupero urbanistico dell'area. Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri urbanistici delle zone C1 riportati all'art. 67 delle norme di attuazione. Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri riportati nelle norme di attuazione agli articoli relativi n.66 B1 riassunti nella loro specifica tabella.~~ Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini compresi i fronti stradali. ~~Si farà inoltre riferimento allo schema relativo allegato alle suddette norme di attuazione che specificano a livello grafico le disposizioni del verde e dei parcheggi pubblici all'interno del piano di lottizzazione denominato PL2~~ La realizzazione delle ~~di eventuali~~ opere di urbanizzazione da parte dei lottizzanti, ~~concordate con l'Amministrazione Comunale~~, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di costruzione nelle modalità previste dalla legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 e s.m., di concessione fino a un terzo o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA e spese tecniche escluse. Tutte le opere per l'infrastrutturazione dell'area, acquisizione dei terreni necessari ed ogni altra incombenza saranno a cura e spese dei lottizzanti.

In fase di progettazione del piano di lottizzazione, al fine di regolamentare gli accessi ai singoli lotti residenziali, è possibile modificare la collocazione planimetrica dell'area a parcheggio pubblico prevista dal PRG. Tale modifica non potrà comportare la riduzione della superficie e il suo frazionamento in più parti. Per l'accesso ai singoli lotti potrà essere utilizzare la corsia di manovra dell'area a parcheggio.

~~A titolo perequativo per la volumetria concessa dovranno essere cedute a titolo gratuito al comune le aree conteggiate negli standards del verde pubblico e dei parcheggi pubblici indicate nella scheda della lottizzazione. La sistemazione di tale aree, oltre alla cessione, è in carico ai lottizzanti.~~

Elementi indicativi per la progettazione

P.L.2



Limite della lottizzazione



Orientamento dei corpi di fabbrica e dei tetti



Parcheggi della lottizzazione



Localizzazione degli accessi



Localizzazione delle alberature



Verde privato della lottizzazione



PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL03

Interessa l'area di Sporminore individuata dalle p.f. 1210/6 – 1210/8- 1210/11 e alle p.ed.295-264 siti nell'area denominata "Corè". Il piano di lottizzazione è finalizzato a disciplinare l'intervento residenziale e il recupero urbanistico e paesaggistico dell'area. Il piano di lottizzazione dovrà obbligatoriamente prevedere l'eliminazione dell'attuale stalla dismessa e la sua eventuale ricollocazione in altra zona urbanisticamente compatibile. Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri riportati **all'art. 66 delle NTA relativo alle zone B1 norme di attuazione all' articolo n.66-B1-riassunti nella loro specifica tabella**. Si farà inoltre riferimento allo schema relativo allegato alle suddette norme di attuazione che specificano a livello grafico le disposizioni del verde e dei parcheggi pubblici all'interno del piano di lottizzazione denominato PL.03. Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini compresi i fronti stradali. La realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione da parte dei lottizzanti, concordate con l'Amministrazione Comunale, comporterà la riduzione dell'importo del contributo **di costruzione nelle modalità previste dalla legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 e s.m., di concessione** fino a un terzo o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA e spese tecniche escluse. Tutte le opere per l'infrastrutturazione dell'area, acquisizione dei terreni necessari ed ogni altra incombenza saranno a cura e spese dei lottizzanti.

A titolo perequativo per la volumetria concessa dovranno essere cedute a titolo gratuito al comune le aree conteggiate negli standards del verde pubblico e dei parcheggi pubblici indicate nella scheda della lottizzazione. La sistemazione di tale aree, oltre alla cessione, è in carico ai lottizzanti.

Elementi indicativi per la progettazione

P.L.3



Limite della lottizzazione



Orientamento dei corpi di fabbrica e dei tetti



Parcheggi della lottizzazione



Localizzazione degli accessi



Localizzazione delle alberature



Verde privato della lottizzazione




PROGETTO CONVENZIONATO - PC.01 PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL4 SOGGETTO A CONCESSIONE CONVENZIONATA

Interessa l'area di Sporminore individuata dalle pp.ff. 1745/2, 1847 parziale, 1744/1 parziale, 1744/2 parziale nell'area denominata "Grand". **Il progetto convenzionato Il piano soggetto a concessione convenzionata** è finalizzato a disciplinare l'intervento residenziale con la realizzazione, da parte del privato a realizzare l'allargamento della strada pari a 1.50 m e ed il parcheggio pubblico su una fascia di 5.00 m (con relativa cessione dell'allargamento della strada e del parcheggio pubblico direttamente all'Amministrazione comunale, come evidenziato nell'allegato). **Il progetto convenzionato Il piano con concessione convenzionata** permette la **trasformazione a fini residenziali** l'ampliamento dell'area residenziale a condizione della realizzazione del parcheggio pubblico. Sono a totale carico dei **soggetti promotori dell'intervento convenzionato-convenzionati** la realizzazione del parcheggio compresa l'infrastrutturazione, l'illuminazione, gli eventuali muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini compresi i fronti stradali. La realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione da parte dei **soggetti promotori dell'intervento convenzionato-convenzionati** concordate con l'Amministrazione Comunale, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di **costruzione nelle modalità previste dalla legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 e s.m., di concessione** fino a un terzo o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione.

Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA e spese tecniche escluse. Tutte le opere per l'infrastrutturazione dell'area, acquisizione dei terreni necessari ed ogni altra incombenza saranno a cura e spese dei convenzionati.

Lo spazio a parcheggi dovrà essere alberato e protetto con siepi lungo il margine.



Interessa l'area di Sporminore individuata dalla p.f. 1746 in loc. parziale nell'area posta in loc. Ciamp Grant in prossimità di via Castel Sopro. Il progetto convenzionato è finalizzato a disciplinare l'intervento residenziale e la realizzazione, da parte del privato dell'adeguamento della sede stradale in corrispondenza dell'innesto su via Castel Sporo. Il progetto convenzionato permette la trasformazione a fini residenziali dell'area a condizione della realizzazione delle opere di urbanizzazione. Sono a totale carico dei soggetti promotori dell'intervento convenzionato—la realizzazione di muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini compresi i fronti stradali. La realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione da parte dei soggetti promotori dell'intervento convenzionato concordate con l'Amministrazione Comunale, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di costruzione nelle modalità previste dalla legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 e s.m., fino a un terzo o fino all'importo risultante dal computo metrico estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione.

Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi della P.A.T., IVA e spese tecniche escluse. Tutte le opere per l'infrastrutturazione dell'area, acquisizione dei terreni necessari ed ogni altra incombenza saranno a cura e spese dei convenzionati.

TABELLA 1
MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI




TABELLA 2
MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI




TABELLA 3
DIMENSIONI MINIME DEI POSTI MACCHINA
ESCLUSI GLI ESERCIZI COMMERCIALI




TABELLA 4
DIMENSIONI MINIME DEI POSTI MACCHINA
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI







TABELLA 5
DIMENSIONI MINIME DEI BOX



AUTORIMESSE E POSTI MACCHINA



**Tab.1 LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento**

* Valgono le fasce di rispetto previste dallo strumento urbanistico

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (da limite strada)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE (da limite strada)	STRADE DI PROGETTO (da asse)	RACCORDI E/O SVINCOLI (da nodo)
1° CATEGORIA strade extraurbane principali	*	40	60	90
2° CATEGORIA	5	35	45	60
3° CATEGORIA strade extraurbane secondarie (strade provinciali)	*	25	35	*
4° CATEGORIA strade locali principali (strade comunali)	5	15	25	*
ALTRE STRADE - strade locali secondarie (strade comunali) - strade rurali e boschive - strade urbane - strade di quartiere	5	5	15	*

**Tab.2 LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento**

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (da limite strada)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE (da limite strada)	STRADE DI PROGETTO (da asse)	RACCORDI E/O SVINCOLI (da nodo)
1° CATEGORIA strade extraurbane principali	30	60	90	120
2° CATEGORIA	25	50	75	100
3° CATEGORIA strade extraurbane secondarie (strade provinciali)	20	40	60	*
4° CATEGORIA strade locali principali (strade comunali)	15	30	45	*
ALTRE STRADE - strade locali secondarie (strade comunali) - strade rurali e boschive - strade urbane - strade di quartiere	10	20	30	*

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:


- Dal limite stradale: strade esistenti, strade esistenti da potenziare.
- Dall'asse stradale per: strade di progetto
- Dal centro del simbolo per: raccordi e/o svincoli

**LEGGE DI RIFERIMENTO: L.P.05/09/1991, N.22 e s.m.i. ART.70 –
Determinazione in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di**

~~rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto — IV aggiornamento
(DGP n.890 dd.5 maggio 2006 — entrato in vigore il 17 maggio 2006) —
delibera giunta provinciale n.1427 del 1 luglio 2011.~~


TABELLA 8
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI
art. 25

terrapeni artificiali
comma 1, lettera a)




DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI
art. 25

muri liberi
comma 1, lettera b), numero 1



muri liberi
comma 1, lettera b), numero 2



**DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI
CONFINI**
art. 25

muri di sostegno
comma 1, lettera c)





TABELLA 9A
DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI


ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

Art. 26

~~terrapieni artificiali
comma 1, lettere a) e b)
e art. 12 comma 1~~




muri liberi
comma 2, lettere a) b) e c)



**DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI
LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO**

Art. 26

muri di sostegno
comma 3, lettere a) b) e c)



intercapedini
comma 4





TABELLA 9B
DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONE
DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI
MURI DI SOSTEGNO

Art. 27

muri liberi
comma 2, lettere a) e b)



muri di sostegno o pareti di scavo
comma 3, lettere a) e b)






TABELLA 10
DOTAZIONE DI STANDARD PER PARCHEGGI
AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI

FUNZIONI	Superficie minima di parcheggio
1. Residenza e artigianato di servizio	1,0 m² / 18 m³
2. Alberghi	4,0 m² / 1 posto letto
3. Servizi pubblici di interesse collettivo:	
3a. Istruzione	1,0 m² / 20 m³
3b. Attività di interesse comune	1,0 m² / 15 m³
3c. Attività sportive e di concentrazione	3,0 m² / 1 posto con un minimo di 1 m² / 15 m² superficie linda dell'impianto
3d. Attività ospedaliere	1,0 m² / 15 m³
3e. Strutture protezione civile	10 % sup. coperta + 5 % sup. linda per ogni piano oltre al 1°
3f. Strutture assistenziali	6,0 m² / 1 posto letto
4. Edifici produttivi	10 % della superficie coperta più 5 % sup. linda per ogni piano oltre il primo
5. Edifici commerciali:	
5a. Al dettaglio e centri commerciali:	1mq/3mq s.n. comm.
5b. Mag.dep. — Vendita all'ingrosso	10 % sup. cop. + 5 % sup. linda per ogni piano oltre al primo.
6. Esercizi pubblici	2,0 m² / 1 m² s.n.
7. Sale giochi e simili	1,0 m² / 1 m² s.n.
8. Edifici adibiti ad attività amministrative	1,0 m² / 15 me
9. Altri edifici di tipologia non comune	Analisi e progetto specifico

TABELLA 3 - TIPOLOGIA n. 1
LEGNAIE IN LEGNO PER IL RICOVERO DI ATTREZZI
AGRICOLI



PIANTA TIPO



SEZIONE TIPO



PROSPETTO TIPO






TABELLA 4 - TIPOLOGIA n. 2
LEGNAIE IN MURATURA PER IL RICOVERO DI ATTREZZI
AGRICOLI




PIANTA TIPO



SEZIONE TIPO





PROSPETTO TIPO




PROSPETTO TIPO

TABELLA 5 - TIPOLOGIA n. 3
TETTOIE APERTE IN MURATURA PER IL RICOVERO DI
ATTREZZI AGRICOLI





SEZIONE TIPO




**SEZIONE TIPO TETTOIA AD UNA
FALDA**

TABELLA 6 CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI STRADALI
(in metri)

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art. 1)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	---	---
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	---	3.00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3



PIATTAFORMA STRADALE

TABELLA 7 AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI

DEPURATORI BIOLOGICI			
TIPO	FASCIA	Aampiezza (m)	A misurare da
SCOPERTI	Fascia "A"	50	dalla recinzione
	Fascia "B"	100	dal limite precedente
COPERTI	Fascia "A"	50	dal perimetro del fabbricato
	Fascia "B"	50	dal limite precedente

DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF"			
TIPO	FASCIA	Aampiezza (m)	A misurare da
SCOPERTI della potenzialità inferiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	40	dalla recinzione
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
SCOPERTI della potenzialità superiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	50	dalla recinzione
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
COPERTI della potenzialità inferiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	20	dal centro dell'impianto
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
COPERTI della potenzialità superiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	30	dal centro dell'impianto
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
SCOPERTI / COPERTI dotati di letti di essiccamiento	Fascia "A"	50	dalla recinzione
	Fascia "B"	50	dal limite precedente

Delibera G.P n.850 di data 28.04.2006; art 59 T.U.L.P. e.s.m

Delibera G.P. 1775 di data 26.08.2005

TABELLA 8 TIPI E AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO a)
(in metri)


**Distanze minime da osservare
per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione**

INFRASTRUTTURA	Nelle urbanizzazioni	Negli spazi aperti	A misurare da
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	30	rive o dalle opere di difesa
Pozzi	15	15	centro
Sorgenti	—	100	sorgente
Acquedotti c)	--	2,5	asse
Collettori fognari c)	--	2,5	asse
DISCARICHE	--	100	recinzione
CIMITERI	50	50	recinzione


- Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella.
- Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive sono regolati in generale dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 93, comma 2, del Titolo IV delle presenti Norme).
- Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

**TABELLA 9 art.15
MANUFATTI ACCESSORI – LEGNAIE**


PIANTA LEGNAIA STACCATA DAL FABBRICATO




PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO PRINCIPALE




PIANTA LEGNAIA IN ADERENZA AL FABBRICATO




CONFINE DI PROPRIETA'

STRADA COMUNALE

PIANTA



PROSPETTO PRINCIPALE



PROSPETTO LATERALE

